

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI QUART

VARIANTE GENERALE AL
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

NTA

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

DOPT. ARCH. RICCARDO COQUILLARD
DOPT. ARCH. GIUSEPPE NERBA
DOPT. FOR. ITALO CERISE
DOPT. GEOL. FABRIZIO GREGORI

AGGIORNAMENTO 09/2023 - VARIANTE NON SOSTANZIALE art.31
(APPROVATA CON DCC n. ____ del _____)

INDICE

Titolo I - Disposizioni direttive.....	4
Capo I- Fonti.....	4
Art. 1 (Terminologia).....	4
Art. 2 (Modalità di lettura del PRG).....	5
Art. 3 Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico - PRG).....	6
Art. 4 (Contenuti del PRG)	6
Art. 5 (Elaborati costituenti il PRG)	6
Capo II- Disposizioni generali.....	8
Art. 6 (Infrastrutture e servizi).....	8
Art. 7 (Strumenti attuativi del PRG).....	9
Art. 8 (Interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia)	9
Art. 9 (Interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali)	11
Art. 10 (Usi e attività)	12
Art. 11 (Equilibri funzionali)	18
Art. 12 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di recupero)	19
Art. 13 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di nuova costruzione).....	22
Art. 14 (Equilibri funzionali relativi ai tipi di intervento)	25
Art. 15 (Equilibri funzionali relativi agli usi e attività)	26
Art. 16 (Condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi)	28
Art. 17 (Convenzioni urbanistiche)	28
Art. 18 (Fasce di rispetto).....	28
Art. 19 (Difesa del suolo)	30
Art. 20 (Strumenti attuativi del PTP, che interessano il territorio comunale, e programmi di sviluppo turistico)	32
Art. 21 (Perequazione urbanistica e trasferimento della capacità edificatoria).....	32
Titolo II - Disposizioni specifiche.....	33
Capo I- Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali.....	33
Art. 22 (Unità di paesaggio)	33
Art. 23 (Componenti strutturali del paesaggio)	34
Art. 24 (Protezione delle bellezze naturali).....	35
Art. 25 (Classificazione e disciplina degli edifici esterni alle sottozone di tipo A, considerati di valore culturale).....	35
Art. 26 (Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico).....	36
Art. 27 (Percorsi storici).....	37
Capo II- Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica	38
Art. 28 (Trasporti)	38
Art. 29 (Sorgenti, pozzi).....	38
Art. 30 (Corsi d'acqua naturali, canali, vasche di carico, canali irrigui, rûs, "brantse")	41
Art. 31 (Reti di trasporto, distribuzione e produzione dell'energia).....	41
Art. 32 (Impianti di trattamento delle acque reflue e fognature).....	42
Art. 33 (Viabilità).....	43

Art. 34 (Oleodotto, gasdotto, acquedotto).....	50
Art. 35 (Smaltimento dei rifiuti)	50
Art. 36 (Industria e artigianato)	51
Art. 37 (Siti e impianti di radiotelecomunicazione)	51
Art. 38 (Cimitero Comunale e discarica)	52
Art. 39 (Aree sciabili, piste di sci alpino e nordico e altre attrezzature turistiche).....	53
Capo III- Tutela e valorizzazione naturalistica.....	54
Art. 40 (Siti e beni di specifico interesse naturalistico).....	54
Art. 41 (Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica).....	55
Art. 42 (Siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale e zone di protezione speciale)	55
Capo IV- Zonizzazione, servizi e viabilità.....	56
Art. 43 (Suddivisione del territorio in sottozone).....	56
Art. 44 (Sottozone di tipo “A”)	63
Art. 45 (Classificazione degli edifici e delle aree ubicati nelle sottozone di tipo “A”)	78
Art. 46 (Sottozone di tipo “B”).....	79
Art. 47 (Sottozone di tipo “C”)	105
Art. 48 (Sottozone di tipo “D”)	109
Art. 49 (Sottozone di tipo “Ea”).....	110
Art. 50 (Sottozone di tipo “Eb”)	110
Art. 51 (Sottozone di tipo “Ec”).....	116
Art. 52 (Sottozone di tipo “Ed”)	120
Art. 53 (Sottozone di tipo “Ee”).....	124
Art. 54 (Sottozone di tipo “Ef”)	129
Art. 55 (Sottozone di tipo “Eg”).....	133
Art. 56 (Sottozone di tipo “Eh”)	146
Art. 57 (sottozone di tipo Ei)	148
Art. 58 (Edifici rustici e abitativi o strutture utilizzate per attività agrituristiche nelle zone di tipo E)	149
Art. 59 (Beni strumentali a servizio di piccoli proprietari coltivatori e locali interrati in sottozone di tipo E).....	149
Art. 60 (Sottozone di tipo “F”).....	151
Art. 61 (Aree destinate a servizi)	155
Art. 63 (Riqualificazione delle fasce edificate lungo tratte stradali)	156
Capo V- Ambiti inedificabili	157
Art. 64 (Aree boscate)	157
Art. 65 (Zone umide e laghi)	157
Art. 66 (Terreni sedi di frane).....	158
Art. 67 (Terreni a rischio di inondazione)	158
Art. 68 (Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine).....	158
Art. 69 (Delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico).....	158
Titolo III - Disposizioni finali	160
Art. 70 (Destinazioni d’uso in atto).....	160
Art. 71 (Vigilanza e sanzioni)	160
Art. 72 (Poteri di deroga)	160
Art. 73 (Limiti normativi)	161

Titolo I - Disposizioni direttive

Capo I- Fonti

Art. 1 (Terminologia)

1. Nel presente testo normativo sono utilizzati gli acronimi di seguito indicati con la specificazione dei rispettivi significati:

PRG = Piano Regolatore Generale comunale urbanistico e paesaggistico ai sensi della l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 11;

NTA = Norme Tecniche di Attuazione del PRG ai sensi della l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, comma 4;

PUD = Piano Urbanistico di Dettaglio ai sensi della l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 48;

NA = Normativa di Attuazione delle zone di tipo A, ai sensi della l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 52, comma 1, lettera b);

RE = Regolamento Edilizio ai sensi della l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 53;

PTP = Piano Territoriale Paesistico approvato con l.r. 10 aprile 1998, n. 13;

NAPTP = Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico ai sensi della l.r. 10 aprile 1998, n. 13, art. 1, comma 2, lettera c);

PSFF = Piano stralcio della Fasce fluviali ai sensi della l. 19 maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6/ter, e successive modificazioni;

PAI = Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico ai sensi della deliberazione dell'autorità di bacino del fiume Po, 11 maggio 1999, n. 1/99;

PST = Piano di sviluppo turistico l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 47;

PSR = Piano di sviluppo rurale 2007 – 2013 Attuazione del regolamento CE 1257/99 - Decisione n. C (2000) 2903;

PTA = Piano di Tutela delle Acque;

SCIA = Segnalazione Certificata Inizio Attività, l.r. 6 aprile 1998, n. 11, artt. 59 e 61;

PdC = Permesso di Costruire, l.r. 6 aprile 1998, n. 11, artt. 59, 60 e 60bis;

ALTRO = Altri titoli abilitativi e di settore;

l = legge dello Stato;

l.r. = legge della Regione Valle d'Aosta, l. n. = decreto legislativo dello Stato

2. I parametri urbanistici indicati nelle presenti NTA corrispondono agli indici urbanistici definiti dalla Deliberazione 24 marzo 1999, n. 517/XI del Consiglio regionale, Allegato A, tra i quali, in attesa dell'adeguamento del R.E., sono compresi i seguenti parametri ulteriormente specificati:
- | | | | |
|----|-----|--------------------------|-------------------------------|
| a) | SF | Superficie fondiaria | m ² ; ¹ |
| b) | Su | Superficie abitabile | m ² ; ² |
| c) | Sua | Superficie utile agibile | m ² ; ³ |

¹ Deliberazione 24 marzo 1999, n. 517/XI del Consiglio regionale, Allegato A, Cap. I, par. C

² Deliberazione 24 marzo 1999, n. 517/XI del Consiglio regionale, Allegato A, Cap. I, par. G, punto 1

³ Deliberazione 24 marzo 1999, n. 517/XI del Consiglio regionale, Allegato A, Cap. I, par. G punto 2

d)	Snr	Superficie non residenziale destinata a servizi ed accessori	m^2 ; ⁴
e)	Sur	Superficie urbanistica Su + Sua + Snr fuori terra chiusa	m^2 ;
f)	I	densità fondiaria	m^2/m^2 ; ⁵
g)	Imax	densità fondiaria massima nell'area di utilizzazione	m^2/m^2 ; ⁶
h)	Im	densità fondiaria media	m^2/m^2 ; ⁷
i)	RC	rapporto di copertura	m^2/m^2 ; ⁸
j)	Hmax	altezza massima	m ⁹
k)	N	numero dei piani	n;
l)	DF	distanza tra i fabbricati	m ; ¹⁰
m)	DC	distanza dai confini	m ;

3. - soppresso

Art. 2 (Modalità di lettura del PRG)

1. Le presenti norme disciplinano, distintamente, le diverse sottozone¹¹, tenuto conto delle porzioni di sistemi ambientali¹² che ricomprendono le diverse porzioni di “aree”, e gli interventi relativi ai diversi settori¹³.
2. Per l'individuazione delle disposizioni applicabili per la realizzazione di interventi concernenti trasformazioni urbanistiche ed edilizie occorre considerare, oltre alle disposizioni generali, di cui al Capo II, a quelle finali di cui al Titolo III ed a quelle di tipo regolamentare-edilizio, quelle riguardanti:
 - a) la sottozona, di cui agli artt. da 44 a 60, nella quale è ubicato l'immobile interessato;
 - b) le prescrizioni urbanistiche relative alle sottozone di cui alla lettera a);
 - c) una o più aree, di cui agli artt. da 61 a 62, cui appartiene o meno l'immobile;
 - d) le prescrizioni urbanistiche relative alle aree di cui alla lettera c);
 - e) gli equilibri funzionali, di cui agli artt. da 11 a 16, da verificare e rispettare;
 - f) le prescrizioni urbanistiche relative alle attrezzature di cui alla lettera e);
 - g) gli ambiti inedificabili, di cui agli artt. da 63 a 67, e relative cartografie;
 - h) le prescrizioni urbanistiche relative agli ambiti inedificabili di cui alla lettera g.
3. La relazione tecnica annessa ai progetti dei singoli interventi ed a questi relativa dimostra, pena l'irricevibilità, la loro rispondenza alle disposizioni di cui al comma 2.

⁴ Deliberazione 24 marzo 1999, n. 517/XI del Consiglio regionale, Allegato A, Cap. I, par. G punto 3

⁵ Deliberazione 24 marzo 1999, n. 517/XI del Consiglio regionale, Allegato A, Cap. I, par. I punto 1

⁶ Deliberazione 24 marzo 1999, n. 517/XI del Consiglio regionale, Allegato A, Cap. I, par. I punto 2

⁷ Deliberazione 24 marzo 1999, n. 517/XI del Consiglio regionale, Allegato A, Cap. I, par. I punto 3

⁸ Deliberazione 24 marzo 1999, n. 517/XI del Consiglio regionale, Allegato A, Cap. I, par. J punto 1

⁹ Deliberazione 24 marzo 1999, n. 517/XI del Consiglio regionale, Allegato A, Cap. I, par. L punto 1

¹⁰ Deliberazione 24 marzo 1999, n. 517/XI del Consiglio regionale, Allegato A, Cap. I, par. K punto 1

¹¹ Deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 421

¹² NAPTP TITOLO II – NORME PER PARTI DI TERRITORIO

¹³ NAPTP Titolo III NORME PER SETTORI

4. Le note in calce alle presenti norme non hanno carattere normativo; il loro aggiornamento, un nuovo inserimento o cancellazioni (con conseguente variazione della numerazione), non comportano modifica o variante al PRG.

Art. 3 Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico - PRG)

1. Il piano regolatore generale urbanistico e paesaggistico (PRG) costituisce lo strumento generale di pianificazione urbanistica comunale ai sensi di legge.¹⁴
2. Il PRG recepisce¹⁵ le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti e le prescrizioni mediate espresse dal PTP e provvede alla traduzione alla scala urbanistica degli indirizzi espressi dal PTP medesimo, tenuto conto della realtà territoriale ed economico-sociale del comune.

Art. 4 (Contenuti del PRG)

1. I contenuti del PRG sono definiti, in linea generale, dalla legge¹⁶, e, più dettagliatamente, dalle prescrizioni e dagli indirizzi espressi dalle NAPTP, TITOLO II – Norme per parti di territorio – e TITOLO III – Norme per settori .

Art. 5 (Elaborati costituenti il PRG)

1. Gli elaborati¹⁷ costituenti il PRG si compongono di:
 - a. cartografia motivazionale : a) in scala 1:10000 estesa a tutto il territorio comunale b) in scala 1:5.000, estesa a tutto il territorio comunale per le parti urbanizzate, c) in scala 1:2.000 per le parti maggiormente antropizzate.
 - M1** assetto generale del territorio e dell'uso turistico
M1a1, M1a2-M1b1, M1b2, M1b3
 - M2** analisi dei valori naturalistici
M2a1, M2a2-M2b1, M2b2, M2b3
 - M3** uso del suolo e strutture agricole
M3a1, M3a2-M3b1, M3b2, M3b3
 - M4** analisi del paesaggio e dei beni culturali
M4a1, M4a2-M4b1, M4b2, M4b3
 - M5** vincoli legge 431/1985
M5a1, M5a2-M5b1, M5b2, M5b3
 - b. cartografia prescrittiva (b) in scala 1:5.000 per le parti urbanizzate, (c) in scala 1:2.000 per

¹⁴ Ir 6 aprile 1998, n. 11, "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta", art. 11, comma 1

¹⁵ ai sensi delle NAPTP, art. 3,

¹⁶ Ir 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, commi 1, 2, 3

¹⁷ Ir 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, comma 4. Deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 418, allegato A.

le parti maggiormente antropizzate;:

P1 Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali

P1b1, P1b2, P1b3, P1b4, P1b5- P1c1, P1c2, P1c3, P1c4, P1c5, P1c6, P1c7, P1c8, P1c9, P1c10

P2 Carta di tutela e valorizzazione naturalistica

P2b1, P2b2, P2b3, P2b4, P2b5- P2c1, P2c2, P2c3, P2c4, P2c5, P2c6, P2c7, P2c8, P2c9, P2c10

P3 Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica

P3b1, P3b2, P3b3, P3b4, P3b5- P3c1, P3c2, P3c3, P3c4, P3c5, P3c6, P3c7, P3c8, P3c9, P3c10

P4 Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità

P4b1, P4b2, P4b3 P4b4, P4b5- P4c1, P4c2, P4c3, P4c4, P4c5, P4c6, P4c7, P4c8, P4c9, P4c10

AMBITI INEDIFICABILI¹⁸;e relative NTA

- c. Relazione(R) ;
 - d. Norme di attuazione (NTA);
 - e. SERILO: Servizi di Rilievo Locale;
 - f. Cle: in scala 1:1000 la classificazione degli edifici nelle zone A;
 - g. Cle4bis: Schede degli edifici della sottozona Ae17.
2. Qualora gli elementi rappresentati sulla base catastale utilizzata per la cartografia prescrittiva non siano coerenti con lo stato di fatto dei luoghi, si provvede ai sensi di legge^{19 20}, e con le procedure previste dalla legge²¹.
 3. La rappresentazione dei fabbricati sulla base catastale non certifica la loro regolarità urbanistica ed edilizia.

¹⁸ Comprende la cartografia di cui al Titolo V della Ir 11/1998

¹⁹ Ir 6 aprile 1998, n. 11, art. 14. (Modifiche e varianti al PRG)

²⁰ Ir 6 aprile 1998, n. 11, art. 14, comma 5, lettera a): dalla correzione di errori materiali e dagli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio.

²¹ Ir 6 aprile 1998, n. 11, Art. 17. (Procedure per la formazione e l'approvazione delle modifiche al PRG).

Capo II- Disposizioni generali

Art. 6 (Infrastrutture e servizi)

1. Si definiscono infrastrutture e servizi le opere e gli impianti a rete e puntuali, pubblici e privati di uso pubblico, che insistono in tutto o in parte nel territorio comunale e che sono diretti a garantirne adeguata funzionalità e a porre in relazione fra loro due o più territori comunali²².
2. Le infrastrutture e servizi possono presentare rilevanza locale^I o regionale^{II}. I servizi di rilevanza regionale sono ricompresi nelle sottozone di tipo Fa; i servizi di rilevanza locale, se non ubicati in sottozone di tipo A, B, C, D, E, sono ricompresi in una sottozona di tipo Fb.
3. Per il dimensionamento delle infrastrutture e dei servizi opera la disciplina delle NAPTP²³ nonché le disposizioni della lr 11/1998 e relativi provvedimenti attuativi²⁴ e le norme specifiche di settore.
4. Una sottozona si considera dotata delle infrastrutture a rete ritenute indispensabili, vale a dire acquedotto, fognatura e viabilità, quando tali infrastrutture esistono o la cui realizzazione, ad opera del comune o del richiedente la concessione, è prevista nell'arco del triennio successivo, e sono dimensionate adeguatamente alla insediabilità in atto e prevista, con le seguenti precisazioni:
 - a. acquedotto capace di fornire litri 350,0²⁵abitante/giorno²⁶. La disponibilità dell'acqua potabile deve essere procurata solo ed esclusivamente mediante allacciamento all'acquedotto comunale. In mancanza dell'acquedotto comunale sono ammesse sorgenti private previa autorizzazioni di legge. L'acqua non potabile eventualmente indispensabile potrà essere captata da pozzi o ruscelli solo previa specifica approvazione regionale.
 - b. fognatura capace di smaltire le quantità fornite più quelle derivanti dalle acque meteoriche raccolte e smaltite ai sensi di legge sia nel caso di fognatura mista sia nel caso di fognature separate;
 - c. accessibilità mediante strade dimensionate ai sensi dell'art. 33.²⁷
 - d. - soppressa
- 4bis. Qualora il richiedente la concessione provveda a sua cura e spese alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 4, queste dovranno essere provviste dei collaudi delle opere; i collaudatori saranno nominati dal Comune. Le infrastrutture dovranno essere inoltre consegnate formalmente al Comune, salvo diversa prescrizione del Comune stesso in sede di rilascio del permesso edilizio, e corredate da eventuali servitù e assensi di terzi.
5. L'amministrazione comunale verifica ogni anno, in coincidenza con l'approvazione del bilancio comunale, e con riferimento all'allegato SERILO l'efficienza e l'adeguatezza dei servizi e delle attrezzature puntuali di interesse locale con riferimento agli elementi di cui al provvedimento attuativo di cui all'art. 23²⁸ della lr 11/1998 e smi, relativamente a:
 - a. per la sanità: assistenza agli anziani (microcomunità, centro diurno ecc..), assistenza all'infanzia (asili nido, ecc.);
 - b. per la sicurezza: aree per la gestione delle emergenze, aree per elicotteri, aree per la protezione

²² Deliberazione Consiglio Regionale 517/XI del 24 marzo 1999.

²³ NAPTP, art.23, commi 10 e 11.

²⁴ lr 6 aprile 1998, n. 11, Art. 23

Deliberazione del Consiglio Regionale 24 Marzo 1999, N. 517/XI - Approvazione di Disposizioni Attuative della Legge Regionale 6 Aprile 1998, N. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale) previste, dagli articoli 23 (Spazi da riservare per i servizi locali e limiti di densità edilizia, altezza e distanza) e 24 (Indici urbanistici)

²⁵ Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, Allegato C, Scheda n. 3.A.3

²⁶ ogni 50,0 m2 di superficie urbanistica netta occupata mediamente da ogni abitante.

²⁷ vedere art. 9, comma 1 lettera a.

²⁸ Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999 517/XI

- civile, e simili;
- c. per l'istruzione: scuola materna, scuola elementare, scuola media;
 - d. per la cultura: biblioteca, centri d'incontro (riunioni, sale polivalenti, sale espositive..) , e simili;
 - e. per la ricreazione: verde attrezzato, aree per il gioco;
 - f. per l'amministrazione: uffici comunali e comunitari, cimitero;
 - g. spazi per i parcheggi (parcheggi di sottozona, sosta per viabilità, parcheggi funzionali a servizi, parcheggi destinati a sopperire alle carenze pregresse, parcheggi funzionali ad attività produttive, parcheggi funzionali ad attività commerciali, parcheggi funzionali ad attività turistiche), e simili.

Art. 7 (Strumenti attuativi del PRG)

1. Il PRG si attua mediante la formazione di PUD²⁹ e, relativamente alle zone di tipo A, anche mediante l'apposita normativa di attuazione³⁰; programmi integrati, concertazioni e intese per la riqualificazione del territorio³¹.
2. Concorrono all'attuazione del PRG gli strumenti e le procedure di cui alla legge³², nonché i titoli abilitativi³³ rilasciabili in assenza di PUD.
3. Per la formazione degli strumenti attuativi di cui al comma 1 e delle procedure di cui al comma 2, oltre al recepimento delle norme mediate, si applicano le norme cogenti e prevalenti e gli indirizzi del PTP mediante la loro traduzione in norme urbanistiche.
4. Le presenti NTA individuano i casi in cui è ammessa il PdC e quelli in cui è richiesta la preventiva approvazione di piani e/o programmi attuativi.
5. Le attività comportanti trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio partecipano agli oneri ad esse conseguenti. Il rilascio del titolo abilitativo, salvo i casi di gratuità ai sensi di legge³⁴, comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione³⁵.
6. Nelle attività comportanti trasformazioni urbanistiche, opera la disciplina di cui all'art. 24, comma 8, NAPTP.
7. Negli insediamenti di nuovo impianto opera la disciplina di cui alle NAPTP, art. 24, commi 10,11,12; art. 25, commi 4, 5 e 6.

Art. 8 (Interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia)

1. Gli interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale e per la cui

²⁹ *lr 11/1998, artt. 48, 49, 50. Vedi anche NAPTP, art. 36, comma 4 e seguenti nonché la deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 418, allegato A*

³⁰ *lr 11/1998, art. 52, comma 2. Vedi anche NAPTP, art. 36, comma 4 e seguenti nonché la deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 418, allegato A*

³¹ *lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 51*

³² *lr 11/1998, TITOLO IV*

³³ *lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 59*

³⁴ *lr 6 aprile 1998, n. 11- Art. 68. (Concessione gratuita).*

³⁵ *lr 6 aprile 1998, n. 11- Titolo VII - Disciplina dell'attività edilizia – capo III - Onerosità delle concessioni edilizie – artt. da 64 a 72*

esecuzione occorre titolo abilitativo³⁶ ai sensi di legge sono definiti dalla normativa regionale³⁷ e si distinguono tra interventi di recupero, di nuova costruzione, di demolizione e altri interventi, precisamente:

a) **interventi di recupero³⁸:**

- 1) la manutenzione straordinaria;
- 2) il restauro;
- 3) il risanamento conservativo;
- 4) la ristrutturazione edilizia;
- 5) gli ampliamenti in elevazione per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima ai sensi di legge;
- 6) gli ampliamenti volumetrici diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto a una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso, ai sensi della legge,^{39 40}
- 7) interventi edilizi conseguenti a ristrutturazione edilizia.

b) **interventi di nuova costruzione**, quelli non rientranti nelle categorie di cui alla lettera a); sono comunque da considerarsi tali:

- 1) la costruzione di manufatti edilizi e infrastrutturali fuori terra o interrati nonché l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della relativa sagoma fuori terra e del relativo ingombro interrato, oltre i limiti consentiti ai sensi della lettera a);
- 2) la realizzazione di attrezzature e impianti, anche per pubblici servizi;
- 3) l'installazione di torri e tralicci per impianti ricetrasmittenti e di ripetitori per servizi di telecomunicazione ai sensi di legge;
- 4) l'installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, che non siano dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee;
- 5) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive all'aperto che comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente di suolo ineditato;
- 6) i volumi pertinenziali, e le strutture sussidiarie alle attività agricole ai sensi dell'art. 59 delle presenti norme;

³⁶ I titoli abilitativi relativi alle trasformazioni urbanistiche, sono quelli definiti al TITOLO VII, DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' EDILIZIA, CAPO II, LEGITTIMAZIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA, e più precisamente nell'articolo 59, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 e s.m.i..

³⁷ Deliberazione della Giunta regionale 05 dicembre 2014 n. 1759, n.311 del 04 marzo 2016 e n.966 del 12 luglio 2019 e s.m. "Approvazione delle tipologie e delle caratteristiche degli interventi edilizi e delle trasformazioni urbanistico-territoriali nelle zone dei piani regolatori generali ai sensi dell'articolo 59, comma 4, della legge regionale 6 Aprile 1998, N. 11"; NAPTP, art. 37, comma 4.

³⁸ Deliberazione della Giunta regionale 05 dicembre 2014 n. 175, n.311 del 04 marzo 2016 e n. 966 del 12 luglio 2019 e s.m. "Approvazione delle tipologie e delle caratteristiche degli interventi edilizi e delle trasformazioni urbanistico-territoriali nelle zone dei piani regolatori generali ai sensi dell'articolo 59, comma 4, della legge regionale 6 Aprile 1998, N. 11".

³⁹ 11/1998, art. 52, comma 4, lettera i) artt. 90bis e 90ter,

⁴⁰ Deliberazione della Giunta regionale 05 dicembre 2014 n. 1759, n.311 del 04 marzo 2016 e n.966 del 12 luglio 2019 e s.m. "Approvazione delle tipologie e delle caratteristiche degli interventi edilizi e delle trasformazioni urbanistico-territoriali nelle zone dei piani regolatori generali ai sensi dell'articolo 59, comma 4, della legge regionale 6 Aprile 1998, N. 11" - legge regionale 6 Aprile 1998, N. 11, art. 52 (Disciplina applicabile nelle zone territoriali di tipo A)."
Deliberazione della giunta regionale 17 Aprile 2000, n.1180 - "Precisazioni e integrazioni all'allegato A alla deliberazione N. 2515 del 26 luglio 1999".

- 7) infrastrutture e servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere delle zone A.
- c) **interventi di demolizione** totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e impianti;
- d) **altri interventi:**
- 1) il mutamento della destinazione di uso di immobili ai sensi di legge⁴¹, verso destinazioni d'uso ammesse nella sottozona;
 - 2) riconversione ai sensi di legge⁴²;
 - 3) rilocalizzazione ai sensi di legge⁴³; tali interventi ricomprendono anche quelli di riordino⁴⁴;
 - 4) demolizione e ricostruzione a pari volumetria non assimilabili alla ristrutturazione edilizia⁴⁵;
 - 5) scavi e movimenti di terra;
 - 6) depositi di materiale opportunamente schermati con alberature;

Art. 9 (Interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali)

1. Gli interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali sono quelli la cui attuazione avviene mediante l'approvazione di piani urbanistici di dettaglio comunque denominati, piani paesaggistici e piani e programmi di settore ai sensi di legge, programmi e progetti integrati ai sensi del PTP; in merito, pure a titolo non esaustivo, si richiamano gli interventi seguenti:
 - a. nuovi insediamenti abitativi, produttivi o di servizio in aree assoggettate per la prima volta all'edificazione e non ancora dotate della necessaria urbanizzazione costituita dalle infrastrutture a rete e dai servizi puntuali di cui all'art. 6 delle presenti norme;
 - b. ristrutturazione urbanistica di insediamenti in atto;
 - c. riconversione di insediamenti produttivi dismessi⁴⁶;
 - d. valorizzazione di aree di specifico interesse ai sensi del PTP, anche mediante l'eliminazione di fattori degradanti in esse presenti⁴⁷;
 - e. rimboschimenti riguardanti aree con superficie superiore 1,0 ha;
 - f. ricomposizioni e miglioramenti fondiari riguardanti aree con superficie superiore a 5,0 ha⁴⁸;
 - g. modificazioni alle colture specializzate ricomprese in sottozona di tipo Eg quando gli interventi eccedono i 5,0 ha;

⁴¹ *lr 6 aprile 1998, n. 11, articoli 73 e 74*

⁴² *lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 69, comma 3*

⁴³ *NAPTP art. 25, comma 4*

⁴⁴ *di cui alla lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 69, comma 5*

⁴⁵ *Deliberazione della Giunta regionale 05 dicembre 2014 n. 1759, n.311 del 04 marzo 2016 e n.966 del 12 luglio 2019 e s.m. "Approvazione delle tipologie e delle caratteristiche degli interventi edilizi e delle trasformazioni urbanistico-territoriali nelle zone dei piani regolatori generali ai sensi dell'articolo 59, comma 4, della legge regionale 6 Aprile 1998, N. 11".*

⁴⁶ *lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 69, comma 4*

⁴⁷ *NAPTP, art. 40*

⁴⁸ *NAPTP, art. 26, comma 6, : Gli interventi agricoli interessanti una superficie superiore a cinque ettari, comportanti tecniche agrarie innovative e rilevanti trasformazioni del paesaggio agrario tradizionale, sono soggetti alla previa formazione di piani di miglioramento fondiario da approvarsi ad opera della struttura competente dell'assessorato regionale dell'agricoltura e risorse naturali.*

- h. progetti volti a destinare terreni boscati a coltura agraria intensiva, oltre 1,0 ha;
 - i. serre, oltre 1.500 m².
2. Gli interventi agricoli interessanti una superficie superiore a cinque ettari, comportanti tecniche agrarie innovative e rilevanti trasformazioni del paesaggio agrario tradizionale, sono soggetti alla previa formazione di piani di miglioramento fondiario da approvarsi ad opera della struttura competente dell'assessorato regionale dell'agricoltura e risorse naturali.⁴⁹

Art. 10 (Usi e attività)

1. Le categorie di usi ed attività di cui alla lr n. 11/1998, art. 73 sono suddivise nelle sottocategorie indicate ai commi da 2 a 13.
2. La destinazione ad usi ed attività di tipo **naturalistico** si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) **conservazione e osservazione scientifica**, comprendente la contemplazione e l'escursionismo, il trekking e l'alpinismo non richiedenti attrezzature di accesso e di uso;
 - b) **turismo a piedi**, a cavallo o in bicicletta, in quanto compatibile con lo stato dei luoghi, ossia non implicante alcuna modificazione ambientale, e con l'obiettivo prioritario proprio della presente tipologia;
 - c) **gestione naturalistica dei boschi**, comprensiva di eventuali attività inerenti alla conduzione degli alpeggi compatibili con lo stato dei luoghi e con l'obiettivo proprio della presente categoria.
3. La destinazione ad usi ed attività di carattere **agro-silvo-pastorale** si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali⁵⁰ né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: **zootecnia**;⁵¹
 - b) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: **zootecnia**;⁵²
 - c) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali⁵³ né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: **viticoltura**;⁵⁴
 - d) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: **viticoltura**;⁵⁵
 - e) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali⁵⁶ né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: **frutticoltura**;⁵⁷

⁴⁹ NAPTP, art 26, norma cogente

⁵⁰ Implicanti significative modificazioni ambientali non riguarda il potenziamento di strutture e attrezzature in atto, intervento sempre ammesso previa acquisizione di giudizio di razionalità.

⁵¹ Delibera G.R. n. 418, paragrafo 4

⁵² Delibera G.R. n. 418, del 1999 paragrafo 4

⁵³ Vedi nota 50

⁵⁴ Delibera G.R. n. 421, del 1999 paragrafo E, Zone E

⁵⁵ Delibera G.R. n. 421, del 1999 paragrafo E, Zone E

⁵⁶ Vedi nota 50

⁵⁷ Delibera G.R. n. 421, del 1999 paragrafo E, Zone E

- f) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: **frutticoltura**; ⁵⁸
- g) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali⁵⁹ né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: **colture foraggere** asservite alle aziende zootecniche di fondovalle; ⁶⁰
- h) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: **colture foraggere** asservite alle aziende zootecniche di fondovalle; ⁶¹
- i) **attività pastorizie** con i relativi servizi, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali⁶² né, in particolare, nuove strutture e attrezzature; ⁶³
- j) **attività pastorizie** con i relativi servizi, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale; ⁶⁴
- k) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali⁶⁵ né, in particolare, nuove strutture e attrezzature, quali: **florovivaistiche e altre colture specializzate**; ⁶⁶
- l) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: **florovivaistiche e altre colture specializzate**; ⁶⁷
- m) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali⁶⁸ né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: **attività apistiche**; ⁶⁹
- n) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: **attività apistiche**; ⁷⁰
- o) altre **attività agricole** con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali⁷¹ né, in particolare, nuove strutture e attrezzature; ⁷²
- p) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello

⁵⁸ Delibera G.R. n. 421, del 1999 paragrafo E, Zone E

⁵⁹ Vedi nota 50

⁶⁰ Delibera G.R. n. 421, del 1999 paragrafo E, Zone E

⁶¹ Delibera G.R. n. 421, del 1999 paragrafo E, Zone E

⁶² Vedi nota 50

⁶³ NAPTP, art. 31, comma 4

⁶⁴ NAPTP, art. 31, comma 4

⁶⁵ Vedi nota 50

⁶⁶ Delibera G.R. n. 418, del 1999 paragrafo 4

⁶⁷ Delibera G.R. n. 418, del 1999 paragrafo 4

⁶⁸ Vedi nota 50

⁶⁹ Delibera G.R. n. 418, del 1999 paragrafo 4

⁷⁰ Delibera G.R. n. 418, del 1999 paragrafo 4

⁷¹ Vedi nota 50

⁷² Delibera G.R. n. 418, del 1999 paragrafo 4

stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: **attività turistiche in ambito naturale**;⁷³

- q) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali⁷⁴ né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: **conservazione, valorizzazione, costituzione e ricostituzione del bosco**;⁷⁵
- r) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: **conservazione, valorizzazione, costituzione e ricostituzione del bosco**;⁷⁶
- s) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali⁷⁷ né, in particolare, **nuove** strutture e attrezzature con **usi turistico-ricreativi**;⁷⁸
- t) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale con **usi turistico-ricreativi**;⁷⁹
- u) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali⁸⁰ né, in particolare, nuove strutture e attrezzature con **attività pastorizie**;⁸¹
- v) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale con **attività pastorizie**;⁸²
- w) centri di turismo equestre;⁸³
- x) agriturismo;⁸⁴
- y) **aree di stoccaggio reflui zootecnici**;
- z) pensioni per cani, -, agility dog;
- aa) **magazzini extraziendali** per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e gli impianti per la loro trasformazione;⁸⁵
- bb) **edifici destinati al ricovero ed all'allevamento** del bestiame, nell'ambito di aziende zootecniche senza terra e comunque di quelle aziende per le quali il rapporto carico di bestiame e superficie foraggera aziendale risulta in disequilibrio;⁸⁶

⁷³ Delibera G.R. n. 418, del 1999 paragrafo 4

⁷⁴ Vedi nota 50

⁷⁵ Delibera G.R. n. 418, del 1999 paragrafo 4

⁷⁶ Delibera G.R. n. 418, del 1999 paragrafo 4

⁷⁷ Vedi nota 50

⁷⁸ Delibera G.R. n. 418, del 1999 paragrafo 4

⁷⁹ Delibera G.R. n. 418, del 1999 paragrafo 4

⁸⁰ Vedi nota 50

⁸¹ Delibera G.R. n. 421 del 1999

⁸² Delibera G.R. n. 421 del 1999

⁸³ lr 13 maggio 1993, n. 33. Norme in materia di turismo equestre

⁸⁴ lr 04 dicembre 2006, n. 29

⁸⁵ NAPTP, art. 26, comma 9, lettera a)

⁸⁶ NAPTP, art. 26, comma 9, lettera b)

- cc) **serre**;
- dd) **itticoltura** insieme di attività di allevamento dei pesci in peschiere o bacini naturali o artificiali, o il ripopolamento delle acque mediante immissione di avanotti o di riproduttori nei fiumi e nei laghi. È compresa anche l'attività sportiva.
- periodo soppresso
- periodo soppresso
4. La destinazione a **residenza temporanea legata alle attività agro-silvo pastorali** si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) **abitazioni temporanee per attività pastorizie** caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali;⁸⁷
- b) **abitazioni temporanee per attività pastorizie** comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;⁸⁸
- c) **abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali** caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali;⁸⁹
- d) **abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali** comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale.⁹⁰
5. La destinazione ad **abitazione permanente o principale** si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) abitazione permanente o principale;
- b) bed and breakfast;
6. La destinazione ad **abitazione temporanea**.^{91:}
7. La destinazione ad **usi ed attività produttive artigianali o industriali** di interesse prevalentemente locale (e) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) **usi ed attività produttive artigianali** di interesse prevalentemente locale;⁹²
- b) **usi ed attività produttive industriali** di interesse prevalentemente locale;⁹³
- c) **usi ed attività produttive artigianali** di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi ;⁹⁴
- d) **usi ed attività produttive industriali** di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi ;⁹⁵
- e) **serre** .⁹⁶
8. La destinazione ad usi ed attività **commerciali**, di interesse prevalentemente locale si suddivide nelle

⁸⁷ NAPTP, art. 31, comma 4

⁸⁸ NAPTP, art. 31, comma 4

⁸⁹ Delibera G.R. 418 e 421

⁹⁰ Delibera G.R. 418 e 421

⁹¹ Art. 73 l.r. 11/1998 come modificato dall'art. 45 della l.r. 21 del 29 dicembre 2003

⁹² NAPTP, art. 25, comma 3

⁹³ NAPTP, art. 25, comma 3

⁹⁴ NAPTP, art. 25, comma 4

⁹⁵ NAPTP, art. 25, comma 4

⁹⁶ NAPTP, art. 26, comma 4

seguenti sottocategorie:

- a) **esercizi di vicinato e artigianato** a servizio della residenza;^{97 98} ivi compresi bar e ristoranti, non connessi ad attività turistiche e ricettive, ed altre attività assimilabili ad attività commerciali quali a titolo esemplificativo attività artigianali con modesta superficie di vendita, attività sportive e ricreative al chiuso inserite in fabbricati con altre destinazioni, anche aperte al pubblico, diverse da quelle di cui al comma 12,
 - b) **medie strutture di vendita** di minori dimensioni compresi gli uffici funzionali;⁹⁹
 - c) **commercio su aree pubbliche** ;¹⁰⁰
 - d) **uffici** in genere e direzionali;
 - e) **autorimesse** non connesse ad altre destinazioni;
9. La destinazione ad usi ed **attività turistiche e ricettive** si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) **alberghi**;¹⁰¹
 - b) **residenze turistico-alberghiere**;¹⁰²
 - c) strutture ricettive extralberghiere: **case per ferie**;¹⁰³
 - d) strutture ricettive extralberghiere: **ostelli per la gioventù**;¹⁰⁴
 - e) strutture ricettive extralberghiere: **rifugi alpini e bivacchi fissi**;¹⁰⁵
 - f) strutture ricettive extralberghiere: **posti tappa escursionistici (dortoirs)**;¹⁰⁶
 - g) strutture ricettive extralberghiere: **esercizi di affittacamere**;¹⁰⁷
 - h) strutture ricettive extralberghiere: **parchi di campeggio**;¹⁰⁸
 - i) strutture ricettive extralberghiere: **villaggi turistici**;¹⁰⁹
 - j) **aziende della ristorazione**, ivi compresi i **bar**, funzionali alle attività turistiche e ricettive;¹¹⁰
 - k) **sosta temporanea autocaravan**;¹¹¹

⁹⁷ art. 9 c. 3 lett. c punto 1 NA del PTP

⁹⁸ *Ir 7 giugno 1999, n. 12, Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale*

⁹⁹ *Ir 7 giugno 1999, n. 12, Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale, Del. Cons. reg. n. 1088 del 12 gennaio 2000; d.leg.vo 114/98, art. 4, c. 1, lettera d):da 150 m² a 400 m²*

¹⁰⁰ *Ir 7 giugno 1999, n. 12, Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale, Ir 2 agosto 1999, n. 20, Disciplina del commercio su aree pubbliche*

¹⁰¹ *Ir 6 luglio 1984, n. 33, Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere*

¹⁰² *Ir 6 luglio 1984, n. 33, Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere*

¹⁰³ *Ir 29 maggio 1996, n. 11, Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere*

¹⁰⁴ *Ir 29 maggio 1996, n. 11, Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere*

¹⁰⁵ *Ir 29 maggio 1996, n. 11, Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere*

¹⁰⁶ *Ir 29 maggio 1996, n. 11, Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere*

¹⁰⁷ *Ir 29 maggio 1996, n. 11, Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere*

¹⁰⁸ *Ir 24 giugno 2002, n. 8, Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante*

¹⁰⁹ *Ir 24 giugno 2002, n. 8, Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante*

¹¹⁰ *Del. Cons. reg. n. 2450/11 del 6 febbraio 2002*

¹¹¹ *Ir 24 giugno 2002, n. 8, Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante*

- l) strutture ricettive extralberghiere: case ed appartamenti per vacanze **CAV**;¹¹²
m) - soppressa
- .
10. La destinazione ad **attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi** si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi non soggetti a rischio di incidente rilevante, compresi gli uffici funzionali;¹¹³
 - b) attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi soggetti a rischio di incidente rilevante, compresi gli uffici funzionali;¹¹⁴
 - c) impianti di cogenerazione compresi impianti di trasformazione, condotte e accessori.
11. La destinazione ad usi ed **attività commerciali, non collocabili in contesti urbano-abitativi** si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) **grandi strutture di vendita**, compresi gli uffici, bar e ristoranti ad esse funzionali;¹¹⁵
 - b) **medie strutture di vendita** di maggiori dimensioni, compresi gli uffici, bar e ristoranti ad esse funzionali;¹¹⁶
 - c) **attrezzature fieristiche**, compresi gli uffici, bar e ristoranti ad esse funzionali;
 - d) **discoteche**.
12. La destinazione ad **attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero**, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture (l) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:¹¹⁷
- a) impianti sportivi coperti;
 - b) impianti sportivi all'aperto;
 - c) impianti per pubblici spettacoli;
 - d) impianti di trasporto a fune;
 - e) attività ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature;
 - f) attività ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture, .
13. La destinazione ad **attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse** si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo locale;¹¹⁸

¹¹² *l.r. 24 giugno 2002, n. 8, Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante 29 maggio 1996, n. 11, Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere*

¹¹³ *Decreto Min.LLPP 9 maggio 2001*

¹¹⁴ *Decreto Min.LLPP 9 maggio 2001*

¹¹⁵ *l.r. 7 giugno 1999, n. 12, Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale, Del. Cons. reg. n. 1088 del 12 gennaio 2000; d.leg.vo 114/98, art. 4, comma 1, lettera f):sup. maggiore di 1.500,0 m²*

¹¹⁶ *l.r. 7 giugno 1999, n. 12, Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale, art. 3, comma 1, lettera a); Del. Cons. reg. n. 1088 del 12 gennaio 2000; d.leg.vo 114/98, art. 4, comma 1, lettera f):sup. compresa tra 400 m² e 1.500,0 m²*

¹¹⁷ *Del. Cons. regionale n. 2450/XI del 6 febbraio 2002, Cap. III, art. 23, comma 1 e 2*

¹¹⁸ *NAPTP, art. 23, comma 7; Del. Cons. regionale n. 2450/XI del 6 febbraio 2002, Cap. III, art. 23, comma 1 e 2*

- b) attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo regionale;¹¹⁹
- c) impianti di radio- telecomunicazione richiedenti specifici impianti, attrezzature o spazi;
- d) altri impianti di radio- telecomunicazione qualora funzionalmente collegati a esigenze specifiche di localizzazione territoriale;¹²⁰
- e) cabine di trasformazione dell'energia elettrica;¹²¹
- f) edifici religiosi di rilievo locale e/o regionale ;
- g) impianti ferroviari, tramviari e di funicolari terrestri ;¹²²
- h) impianti autostradali ;
- i) - soppressa;
- j) - soppressa;
- k) impianti aeroportuali;
- l) - soppressa;
- m) garderie, case di cura, ospedali, ambulatori medici, farmacie, distributori di carburante, asili nidi, scuole, centri socio-assistenziali, con i relativi servizi e uffici.

Art. 11 (Equilibri funzionali)

1. Gli equilibri funzionali ¹²³ attengono agli aspetti seguenti:
 - a) infrastrutture e servizi di cui all'art. 6;¹²⁴
 - b) tipi di intervento di cui agli artt. 8 e 9;¹²⁵
 - c) usi e attività di cui all'art. 10;¹²⁶
 - d) condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi.¹²⁷
2. Gli equilibri funzionali sono definiti agli artt. 12, 13, 14, 15 e 16 e sono verificati dall'Ufficio Tecnico Comunale via via che pervengono le istanze ed ogni anno in corrispondenza con l'approvazione del bilancio di previsione.

¹¹⁹ NAPTP, art. 23, comma 2

¹²⁰ Ir 31/2000, art. 11

¹²¹ Ir 31/2000, art. 10

¹²² DPR 11 luglio 1980, n. 753

¹²³ ai sensi della Ir 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, comma 2

¹²⁴ vedi artt. 12 e 13

¹²⁵ vedi art. 14

¹²⁶ vedi art. 15

¹²⁷ vedi art. 16

Art. 12 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di recupero)

1. Fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili al fine del rispetto degli equilibri funzionali, gli interventi di recupero¹²⁸, ad esclusione della ristrutturazione edilizia e del mutamento di destinazione d'uso, sono attuabili in tutte le sottozone senza condizioni, salvo l'obbligo al mantenimento delle dotazioni esistenti comprensive di quelle di cui all'art. 6, comma 4, dei parcheggi e delle aree a verde.
2. Al fine del rispetto degli equilibri funzionali,¹²⁹ con esclusione delle sottozone di tipo Eb, Ec, Ee ed Ef, gli interventi di recupero edilizio sono assentibili a condizione che la sottozona sia attrezzata ai sensi dell'art. 6 comma 4, (valgono le prescrizioni di cui all'art. 33, comma 5 punto a.). Nei casi contemplati dall'esclusione non potrà essere richiesta all'Amministrazione Comunale alcuna opera di urbanizzazione, condizione da esplicitare con impegno unilaterale da allegare alla richiesta di titolo abilitativo. Nelle sottozone oggetto di esclusione gli interventi di recupero edilizio sono subordinati all'esistenza di rifornimento idrico e di un sistema di smaltimento dei liquami rispondenti alla normativa in vigore oppure che siano comunque garantiti con sistemi equipollenti rispetto all'allacciamento alla rete idrica ed alla condotta fognaria comunali previo parere favorevole del sanitario designato dall'ASL espresso in forma esplicita sullo schema di progetto dell'opera.
3. Qualora non si verificassero le condizioni minime richieste il richiedente titolo abilitativo potrà a sua cura e spese provvedere, al fine del rilascio del titolo abilitativo, all'esecuzione diretta delle attrezzature carenti previa convenzione con il Comune.
4. Gli interventi di recupero in tutte le zone con esclusione delle zone A, di edifici e manufatti per usi **industriali** ed **artigianali**, oltre a quanto indicato al comma 2, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate¹³⁰:
 - a) accessibilità veicolare adeguata ai flussi attesi assicurata, nelle sottozone di tipo D, per gli insediamenti generatori di intenso traffico pesante, da adeguate derivazioni da strade principali; valgono le prescrizioni di cui all'art. 33, comma 5;
 - b) parcheggi secondo quanto disciplinato la comma 6;¹³¹
 - c) viabilità interna rapportata alle esigenze di movimentazione, e nelle sottozone di tipo D, con percorsi pedonali e ciclabili protetti per gli insediamenti generatori di intenso traffico pesante;
 - d) aree verdi secondo quanto disciplinato al comma 6;
 - e) gli spazi attrezzati per lo stoccaggio all'aperto di prodotti o materie prime devono essere opportunamente schermati con alberature a foglia perenne;
5. nelle aree destinate ad **attività produttive** sono da favorire¹³²:
 - a) Il recupero di edifici e manufatti di particolare pregio, quali testimonianze di archeologia industriale, in particolare mediante interventi di conservazione e/o di rifunzionalizzazione per usi compatibili con le preesistenze;
 - b) la rilocalizzazione delle attività e degli impianti posti in situazioni di incompatibilità ambientale;
 - c) la riqualificazione delle attrezzature degli spazi pubblici e delle opere di urbanizzazione con gli indirizzi di cui all'art. 13 comma 9.
6. L'area a parcheggio e ad autorimesse, e le aree verdi, a servizio di edifici ristrutturati aventi le successive destinazioni, deve essere tale da assicurare:

¹²⁸ art. 8, comma 1, lettera a)

¹²⁹ Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale ; PTA

¹³⁰ NAPTP, art. 25, comma 5

¹³¹ vedi anche deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 517/XI

¹³² NAPTP, art. 25, comma 4

destinazioni	area a parcheggio di uso privato	area a parcheggio di uso pubblico	area a verde
residenziali art.10, commi 5 e 6	<p style="text-align: center;">zone A senza aumento di unità immobiliari: esistenti con aumento di unità immobiliari: 1 posto auto ogni nuovo alloggio o ogni 75 m² di Su nel raggio di 250 m</p> <p style="text-align: center;">zone Ba ante 09/05/1980 senza aumento di unità immobiliari: esistenti con aumento di unità immobiliari: 1 posto auto ogni nuovo alloggio nel raggio di 200 m</p>	-	esistente
aziende turistico ricettive alberghiere ed extralberghiere, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze CAV art.10, comma 9, lettere a), b), c), g), l)	1 posto macchina ogni 2 camere	-	esistente
aziende della ristorazione funzionali ad attività turistiche e ricettive art.10, comma 9, lettera j)	1 m ² ogni m ² di sala	-	esistente
attività commerciali di interesse prevalente locale art.10, comma 8, lettere a), b)	-	100 m ² ogni 100 m ² di Sua (NOTA1)	esistente
usi di tipo terziario art.10, comma 8, lettera d)	-		esistente
attività pubbliche o di pubblico interesse art.10, comma 13, lettere a), b), m)	1 posto macchina ogni 65 m ² di Sua o porzione (NOTA1)	-	esistente
attività ricreative e per l'impiego del tempo libero art.10, comma 12	1 posto macchina ogni 4 utenti	-	esistente
attività produttive artigianali o industriali art.10 commi 7 e 10	adeguati alle esigenze di stazionamento sia interne che esterne escluse zone A	-	10% della ST alberate escluse zone A
attività commerciali non collocabili in contesti urbano-abitativi art.10, comma 11, lettere a), b)	-	esercizi alimentari e misti: 100% della superficie di vendita esercizi non alimentari: 40% della superficie di vendita	100% della superficie di vendita
discoteche art.10, comma 11, lettera d)	1 posto macchina ogni 3 utenti	-	esistente
edifici religiosi art.10, comma 13, lettera f)	-	-	esistente

NOTA1: Sua calcolata al netto delle superfici destinate a autorimessa;

Negli interventi di recupero, l'area a parcheggio deve assicurare i parametri espressi al presente comma, senza l'obbligo di realizzazione di autorimesse.

Nel caso non siano disponibili spazi per la realizzazione di posti auto nei lotti pertinenziali e non possono essere individuati ai margini delle sottozone limitrofe nel raggio massimo di 250 m dal fabbricato, l'autorizzazione per gli interventi di recupero o modifica di destinazione è conseguentemente subordinata a:

- all'acquisizione o l'affitto di posti auto già realizzati dal Comune ed ancora disponibili;

- alla monetizzazione stabilita secondo parametri definiti dal Comune. Qualora non sia possibile realizzare parcheggi nella sottozona per un'obiettiva mancanza di spazi, i proventi derivanti dalla monetizzazione potranno essere utilizzati per la realizzazione di posti auto in sottozone limitrofe.

7. Gli interventi di riconversione produttiva con ristrutturazione edilizia, ampliamenti (di cui all'art. 8 comma 1 lett. a) punto 5), sono subordinati all'esistenza nel concreto di quanto indicato al comma

- 5.¹³³
8. Gli interventi di recupero di edifici e manufatti con cambio di destinazione d'uso ad usi **commerciali non collocabili in contesti urbano-abitativi**¹³⁴, oltre a quanto indicato al comma 2, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate:
- a) presenza di spazi di verde attrezzato di uso pubblico e di rispetto in misura non inferiore a quanto disciplinato al comma 6;¹³⁵
 - b) presenza di spazi di parcheggio di uso pubblico in misura non inferiore a quanto disciplinato al comma 6;¹³⁶
 - c) applicazione della l.r. 12/1999, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 8, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater.¹³⁷
9. Il di recupero¹³⁸, anche parziale di edifici non compresi nelle sottozone di tipo A, con esclusione di quelli presenti nelle sottozone di tipo Eb, Ec, Ee ed Ef, in cui si prevedono nuove destinazioni d'uso o nuovi alloggi che comportino maggiore dotazione di parcheggi, l'intervento è subordinato alla creazione di aree di parcheggio ragguagliate a quelle necessarie nel caso di interventi di nuova costruzione di cui all'art.13, con le eccezioni previste ai commi 10 e 12. I posti auto possono essere individuati anche ai margini di sottozone limitrofe (con esclusione delle sottozone di tipo Ee ed Ef) nel raggio massimo di 250 m dal fabbricato.
- Negli interventi di recupero, qualora non siano disponibili spazi per la realizzazione di posti auto nei lotti pertinenziali e non possono essere individuati ai margini delle sottozone limitrofe, nel raggio massimo di 250 m dal fabbricato, l'autorizzazione per gli interventi di recupero o modifica di destinazione è conseguentemente subordinata:
- all'acquisizione o l'affitto di posti auto già realizzati dal Comune ed ancora disponibili;
 - alla monetizzazione stabilita secondo parametri definiti dal Comune. Qualora non sia possibile realizzare parcheggi nella sottozona per un'obiettiva mancanza di spazi, i proventi derivanti dalla monetizzazione potranno essere utilizzati per la realizzazione di posti auto in sottozone limitrofe.
10. Gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici compresi nelle **zone A**, destinati ad **abitazione permanente principale o temporanea**, di cui all'art. 10, commi 5 e 6, con previsione di nuove destinazioni d'uso o nuovi alloggi che comportino maggiore dotazione di parcheggi devono essere tali da assicurare almeno un posto auto ogni nuovo alloggio e comunque ogni 75 m² o porzione di Su aggiunta entro un raggio di 250 m dal fabbricato, come disciplinato al comma 6. I posti auto possono essere individuati anche ai margini di sottozone limitrofe, con esclusione delle sottozone di tipo Ee ed Ef.
- Negli interventi di recupero, qualora non siano disponibili spazi per la realizzazione di posti auto nei lotti pertinenziali e non possono essere individuati ai margini delle sottozone limitrofe, nel raggio massimo di 250 m dal fabbricato, l'autorizzazione per gli interventi di recupero o modifica di destinazione è conseguentemente subordinata a:
- all'acquisizione o l'affitto di posti auto già realizzati dal Comune ed ancora disponibili;
 - alla monetizzazione stabilita secondo parametri definiti dal Comune. Qualora non sia possibile realizzare parcheggi nella sottozona per un'obiettiva mancanza di spazi, i proventi derivanti dalla monetizzazione potranno essere utilizzati per la realizzazione di posti auto in sottozone limitrofe.
11. La disposizione e le caratteristiche dei parcheggi devono corrispondere a quanto prescritto nel Regolamento Edilizio.
12. Gli immobili a destinazione di **abitazione permanente o principale e/o temporanea** di cui all'art. 10,

¹³³ NAPTP, art. 25, comma 6

¹³⁴ art. 10, comma 11, lettere a) e b)

¹³⁵ l.r. 12/1999 Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale, art. 8, comma 1, lettera a)

¹³⁶ l.r. 12/1999 Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale, art. 8, comma 1, lettera b)

¹³⁷ l.r. 7 giugno 1999 n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale) come modificata dalle l.r. 6/2001 e 36/2004

¹³⁸ art. 8, comma 1, lettera a)

commi 5 e 6 licenziati in **zone Ba prima del 09.05.1980** (data di adozione del PRG) possono essere soggetti ad interventi di recupero a condizione che ogni eventuale alloggio supplementare disponga, oltre l'esistente, di un nuovo posto auto trovato nel raggio di 200 m dal fabbricato, come disciplinato al comma 6. I posti auto possono essere individuati anche ai margini di sottozona limitrofe, con esclusione delle sottozone di tipo Ee ed Ef.

Negli interventi di recupero, qualora non siano disponibili spazi per la realizzazione di posti auto nei lotti pertinenziali e non possono essere individuati ai margini delle sottozone limitrofe, nel raggio massimo di 200 m dal fabbricato, l'autorizzazione per gli interventi di recupero o modifica di destinazione è conseguentemente subordinata a:

- all'acquisizione o l'affitto di posti auto già realizzati dal Comune ed ancora disponibili;
- alla monetizzazione stabilita secondo parametri definiti dal Comune. Qualora non sia possibile realizzare parcheggi nella sottozona per un'obiettiva mancanza di spazi, i proventi derivanti dalla monetizzazione potranno essere utilizzati per la realizzazione di posti auto in sottozona limitrofe.

Art. 13 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di nuova costruzione)

1. Fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili al fine del rispetto degli equilibri funzionali, gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento sono assentibili a condizione che la sottozona sia attrezzata ai sensi dell'art. 6, comma 4. Tali verifiche sono effettuate dall'Ufficio Tecnico Comunale via via che pervengono le istanze.
2. Qualora non si verificassero le condizioni minime richieste il richiedente la concessione potrà a sua cura e spese provvedere, al fine del rilascio della concessione, all'esecuzione diretta delle attrezzature carenti previa convenzione con il Comune.
3. Gli edifici di nuova costruzione, di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), e gli edifici esistenti oggetto di ampliamento, di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) punto 7), devono essere provvisti di appositi spazi per parcheggi privati nella misura minima di 1,0 m² ¹³⁹ ogni 3,5 m² di -Sur .
4. L'area a parcheggio e ad autorimesse, e le aree verdi, a servizio di edifici nuovi od ampliati , oltre a quanto disposto dal precedente comma 3, sono attuabili alle condizioni di seguito riportate in tabella:

¹³⁹ l. 6 agosto 1967 n. 765, art. 18, sostituito dalla l. 24 marzo 1989, n. 122, art. 2, comma 2

Comune di Quart
Adeguamento del PRG
NTA

destinazioni	area a parcheggio di uso privato	area a parcheggio di uso pubblico	area a verde
residenziali art.10, commi 5 e 6	minima: 1 m ² ogni 3,5 m ² di Sur ai sensi del comma 3 tale da assicurare interno: 1 posto macchina per ogni alloggio o ogni 50 m ² di Su esterno: 2 posti macchina per ogni alloggio o ogni 40 m ² di Su ulteriore (fino a 40 m ² di Su 1 solo posto macchina esterno)	-	40 m ² ogni 30 m ² di Su escluse zone A e zone Eb Ec Ee Ef
aziende turistico ricettive alberghiere ed extralberghiere, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze CAV art.10, comma 9, lettere a), b), c), g), l)	minima: 1 m ² ogni 3,5 m ² di Sur ai sensi del comma 3 tale da assicurare 1 posto macchina ogni camera	-	40 m ² ogni 30 m ² di Sur
aziende della ristorazione funzionali ad attività turistiche e ricettive art.10, comma 9, lettera j)	minima: 1 m ² ogni 3,5 m ² di Sur ai sensi del comma 3 tale da assicurare 2 m ² ogni m ² di sala	-	
attività commerciali di interesse prevalente locale art.10, comma 8, lettere a), b)	minima: 1 m ² ogni 3,5 m ² di Sur ai sensi del comma 3	100 m ² ogni 100 m ² di Sua	zone Bb e Be 3/10 della ST
usi di tipo terziario art.10, comma 8, lettera d)	minima: 1 m ² ogni 3,5 m ² di Sur ai sensi del comma 3 tale da assicurare interno: 1 posto macchina per ogni unità o ogni 50 m ² di Sua esterno: 2 posti macchina per ogni unità o ogni 40 m ² di Sua ulteriore (fino a 40 m ² di Sua 1 solo posto auto esterno)	zone Bb e Be 100 m ² ogni 100 m ² di Sua	
attività pubbliche o di pubblico interesse art.10, comma 13, lettere a), b), m)		-	-
attività ricreative e per l'impiego del tempo libero art.10, comma 12	minima: 1 m ² ogni 3,5 m ² di Sua ai sensi del comma 3 tale da assicurare 1 posto macchina ogni 3 utenti	-	40 m ² ogni 30 m ² di Sur
attività produttive artigianali o industriali art.10 commi 7 e 10	minima: 1 m ² ogni 3,5 m ² di Sur ai sensi del comma 3 zone Bb e Be adeguati alle esigenze di stazionamento sia interne che esterne zone Db 30% della SF	-	zone Bb e Be 10% della ST zone Db 30% della SF
attività commerciali non collocabili in contesti urbano-abitativi art.10, comma 11, lettere a), b)	minima: 1 m ² ogni 3,5 m ² di Sur ai sensi del comma 3	esercizi alimentari e misti: 100% della superficie di vendita esercizi non alimentari: 40% della superficie di vendita entrambi con un minimo di 3/10 della SF	esercizi alimentari e misti: 100% della superficie di vendita esercizi non alimentari: 100% della superficie di vendita entrambi con un minimo di 3/10 della SF
discoteche art.10, comma 11, lettera d)	minima: 1 m ² ogni 3,5 m ² di Sur ai sensi del comma 3 tale da assicurare 1 posto macchina ogni 3 utenti	-	40 m ² ogni 30 m ² di Sur
edifici religiosi art.10, comma 13, lettera f)	minima: 1 m ² ogni 3,5 m ² di Sur ai sensi del comma 3	100% della Superficie utile destinata agli utenti	100% della Superficie utile destinata agli utenti

NB1: Sur calcolata al netto delle Snr fuori terra destinate a parcheggio;

NB2: Per posto macchina interno si intende posto auto chiuso sui lati (box o nel sedime del fabbricato) o all'interno dello stesso fabbricato;

5. la disposizione e le caratteristiche dei parcheggi devono corrispondere a quanto prescritto nel Regolamento Edilizio.

6. Gli interventi di nuovo impianto di edifici e manufatti per usi **commerciali**¹⁴⁰ ed in genere di tipo **terziario e direzionale**¹⁴¹, oltre a quanto indicato ai precedenti commi 3 e 4, sono attuabili nelle sottozone **Bb** e **Be** alle condizioni di seguito indicate:¹⁴²
- a) accessibilità veicolare adeguata ai flussi attesi;
 - b) parcheggi adeguati alle esigenze di stazionamento sia interne che esterne¹⁴³, e comunque non inferiori a quanto prescritto al precedente comma 4;
 - c) viabilità interna rapportata alle esigenze di movimentazione, con percorsi pedonali e ciclabili protetti per gli insediamenti generatori di intenso traffico pesante;
 - d) aree verdi alberate ad uso privato, dotate di impianto di irrigazione, pari ad almeno quanto prescritto al comma 4;
 - e) spazi attrezzati e opportunamente schermati con alberature per lo stoccaggio all'aperto di prodotti o materie prime;
 - f) aree verdi ad uso delle stazioni di servizio con distributori di carburante pari al 15% della superficie fondiaria SF.
- 6 bis. Gli interventi di nuova costruzione di edifici e manufatti per usi **industriali ed artigianali**, oltre a quanto indicato ai precedenti commi 3 e 4, sono attuabili nelle sottozone **Bb**, **Be** e **Db** alle condizioni di seguito indicate:
- a) accessibilità veicolare adeguata ai flussi attesi assicurata, per gli insediamenti generatori di intenso traffico pesante, da adeguate derivazioni da strade principali; valgono le prescrizioni di cui all'art. 33, comma 5;
 - b) parcheggi adeguati alle esigenze di stazionamento sia interne che esterne e comunque non inferiori a quanto prescritto ai precedenti commi 3 e 4;
 - c) viabilità interna rapportata alle esigenze di movimentazione, e nelle sottozone di tipo D, con percorsi pedonali e ciclabili protetti per gli insediamenti generatori di intenso traffico pesante;
 - d) aree verdi alberate pari ad almeno quanto prescritto al comma 4;
 - e) gli spazi attrezzati per lo stoccaggio all'aperto di prodotti o materie prime devono essere opportunamente schermati con alberature a foglia perenne;
7. Gli interventi di nuovo impianto di edifici e manufatti per usi **commerciali non collocabili in contesti urbano-abitativi**¹⁴⁴, oltre a quanto indicato al comma 3, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate:
- a) presenza di spazi di verde attrezzato di uso pubblico e di rispetto in misura non inferiore a quanto prescritto al comma 4;
 - b) presenza di spazi di parcheggio di uso pubblico in misura non inferiore a quanto disciplinato al comma 4;
 - c) applicazione della legge;¹⁴⁵
8. - soppresso
9. La quota di superficie territoriale da destinare prioritariamente nelle sottozone Bb, Be e Db a spazi

¹⁴⁰ NTA art. 10, comma 8, lettere a) e b)

¹⁴¹ NTA art. 10, comma 8, lettera d)

¹⁴² NAPTP, art. 25, comma 5

¹⁴³ Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999 .n. 517/XI

¹⁴⁴ art. 10, comma 11, lettere a) e b)

¹⁴⁵ lr 12/1999, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 8, commi 2 ter, 2 quater ;lr 7 giugno 1999 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale) come modificata dalle lr 6/2001 e 36/2004

pubblici o ad attività collettive¹⁴⁶, verde pubblico e parcheggio, da cedere gratuitamente al Comune, dovrà essere non inferiore al 10% (dieci per cento) della superficie territoriale stessa. Nel caso di insediamenti commerciali e, in genere, di tipo terziario; resta fermo l'obbligo di riservare agli insediamenti commerciali e, in genere, del terziario, la superficie a parcheggio per gli stessi specificatamente prescritta¹⁴⁷.

La quota di superficie territoriale, di cui sopra, da cedere gratuitamente al Comune, può, essere monetizzata secondo parametri definiti dal Comune, qualora le parti lo ritengano opportuno. I proventi derivanti dalla monetizzazione potranno essere utilizzati per la realizzazione di spazi pubblici o ad attività collettive, verde pubblico e parcheggio.

10. Le aree scoperte di pertinenza degli edifici dovranno accogliere gli spazi a verde alberato nelle quantità prescritte nella tabella riportata al comma 4, calcolate al netto dei passaggi e con superficie minima in appezzamento unico di almeno 40,0 m² e con larghezza non inferiore a m 3,00.
11. La superficie prescritta di verde deve essere alberata con essenze d'alto fusto e per il 50% in piena terra. E' consentita, per una porzione non superiore ad un mezzo della superficie a verde richiesta, l'utilizzazione del sottosuolo a condizione che venga eseguita una coltre di terra naturale di almeno 50 cm di spessore sistemata a prato.
12. Si applicano le norme cogenti di cui alle NAPTP, art. 25, comma 7.
13. - soppresso
14. - soppresso

Art. 14 (Equilibri funzionali relativi ai tipi di intervento)

1. Fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabiligli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione dei fabbricati per usi e attività agro-silvo-pastorali sono consentiti e sono attuabili alle condizioni¹⁴⁸ di seguito indicate:
 - a) sia acquisito il parere di razionalità¹⁴⁹;
 - b) il dimensionamento venga effettuato secondo gli standard stabiliti dall'Assessorato regionale competente;
 - c) vi sia coerenza con i programmi di settore¹⁵⁰ e con le disposizioni e gli indirizzi del PTP per la salvaguardia degli elementi significativi del paesaggio agrario tradizionale;
 - d) la distanza dei nuovi fabbricati e delle relative concimaie dai limiti delle sottozone non di tipo agricolo deve rispettare quanto stabilito ai commi 4 e 5 dell'art. 18 NTA;
 - e) - soppressa
 - f) l'intervento non comporti il superamento, nel caso di aziende zootecniche, del numero massimo di 2.525 UBA. (unità bovine adulte) stabilito in n 4 UBA/ha¹⁵¹ per le sottozone a prato-pascolo situate sotto i 1.000 m di quota ed in numero 3 UBA/ha per i prato-pascoli ubicati al di sopra di tale quota. Il suddetto limite non è applicato nel caso di ampliamenti o delocalizzazioni proposti da aziende zootecniche già operanti sul territorio comunale.
2. Le condizioni di cui al precedente comma 1 lettere a) e b) non si applicano alla realizzazione di fabbricati atti al ricovero di equini, per un massimo di 2 UBA, con relativi spazi accessori, sino alla concorrenza di m² 100,00 di Sua per ogni sottozona in cui la destinazione zootecnia è ammessa.

¹⁴⁶ NAPTP, art. 25, comma 6

¹⁴⁷ NAPTP, art. 23, comma 5

¹⁴⁸ NAPTP, art. 26, comma 3, lettera a)

¹⁴⁹ Parere rilasciato dalla struttura competente dell'Assessorato dell'Agricoltura con riferimento agli standard costruttivi approvati dalla Giunta Regionale ai sensi della lettera e) dell'art. 22 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11 e s.m.i.

¹⁵⁰ Piano di sviluppo rurale.

¹⁵¹ Parametro indicato dal manuale degli standard costruttivi approvato dalla Giunta Regionale 1544 del 26 maggio 2006.

3. Le esigenze di superficie utile abitabile legate alla conduzione di una azienda agricola devono essere prioritariamente soddisfatte con l'utilizzazione o il recupero delle strutture edilizie esistenti; in ogni caso, sono computate anche le superfici abitative già esistenti nell'ambito dell'azienda. Qualora le superfici abitative esistenti non consentano di soddisfare le esigenze aziendali e contribuire alla razionalizzazione del processo produttivo, i fabbricati residenziali, di nuova costruzione o soggetti ad ampliamento, connessi alla conduzione dell'azienda, che si rendano necessari, devono:
 - a) essere localizzati nel corpo della sede dell'azienda o nelle aree di pertinenza;
 - b) essere ragguagliati alla dimensione aziendale secondo quanto emergente dal giudizio di razionalità.¹⁵²
4. La concessione edilizia a realizzare le opere di cui al comma 3, è subordinata alla produzione e alla trascrizione di atto unilaterale di obbligo a mantenere l'immobile destinato al servizio dell'attività agricola per un minimo di anni quindici¹⁵³.
5. – soppresso.
6. Gli interventi di nuovo impianto di edifici e manufatti per usi e attività industriali ed artigianali, sono attuabili alla condizione¹⁵⁴ che non siano realizzabili mediante recupero di volumi presenti sul territorio comunale aventi già tale destinazione, ma in disuso, e nella disponibilità del richiedente.
7. L'azienda agricola di cui al comma 3 per essere considerata tale deve avere i seguenti requisiti:
 - a) essere coltivata e condotta da imprenditori a qualsiasi titolo (proprietari, coltivatori diretti, affittuari, coloni, mezzadri, compartecipanti ecc.);
 - b) avere almeno il 90% della superficie aziendale collocata nel territorio dei Comuni di Quart, Saint-Christophe, Pollein, Brissogne, Nus, e Saint-Marcel di cui il 60% in Comune di Quart.

Art. 15 (Equilibri funzionali relativi agli usi e attività)

1. Nelle zone di tipo E:
 - a) sui fabbricati agro-silvo-pastorali concessionati dopo la data del 07 luglio 1984 non è consentito il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale, di cui al comma 3 dell'art. 10 delle NTA, ad altra destinazione.
 - b) sui fabbricati agro-silvo-pastorali non più razionali costruiti prima del 1945 è consentito il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale, di cui al comma 3 dell'art. 10 delle NTA, ad altra diversa destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza.
 - c) sui fabbricati agro-silvo-pastorali non più razionali concessionati dal 1945 al 07 luglio 1984, che presentino volumetria emergente del terreno sistemato inferiore a 600 m³, esclusa la parte destinata ad abitazione del conduttore, è consentito il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale di cui al comma 3 dell'art. 10 delle NTA ad altra diversa destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza.
 - d) sui fabbricati agro-silvo-pastorali non più razionali concessionati dal 1945 al 07 luglio 1984, che presentino volumetria emergente dal terreno sistemato uguale o maggiore a 600 m³, esclusa la parte destinata ad abitazione del conduttore, è consentito il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale di cui al comma 3 dell'art. 10 delle NTA ad altra diversa destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza.
Per tali fabbricati il cambiamento di destinazione d'uso è subordinato alla redazione di uno studio sul comprensorio agricolo, redatto da un tecnico di settore abilitato, in cui sono inseriti i fabbricati e la cui estensione territoriale sarà concordata con la struttura regionale competente in materia di agricoltura. I contenuti minimi di tale studio sono i seguenti:

¹⁵² NAPTP, art. 26, comma 8

¹⁵³ NAPTP, art. 26, comma 8

¹⁵⁴ NAPTP art. 25, comma 4, 5

- a) individuazione e descrizione del comprensorio omogeneo oggetto di studio con evidenziazione delle caratteristiche agricole (carico UBA/ha, interazione con altri comprensori agricoli, ecc.);
- b) individuazione e descrizione delle aziende agricole presenti;
- c) individuazione del/degli edificio/i suscettibili di trasformazione;
- d) motivazioni a sostegno della perdita di utilità allo sfruttamento agricolo;
- e) confronto con la normativa di PRG;
- f) evidenziazione delle eventuali variazioni allo strumento urbanistico che si rendono necessarie.

Lo studio, prima della sua approvazione da parte del Consiglio comunale, deve essere inoltrato alla strutture competenti in materia di agricoltura e di urbanistica affinché esprimano il loro parere. Per la verifica della sufficienza dei servizi e delle attrezzature opera la disciplina di cui all'art. 12 delle presenti NTA.

2. Per i fabbricati destinati ad alpeggio e le relative strutture edilizie complementari (ricoveri, magazzini, fienili, ecc.) inferiori a 15 capi o con volumetria inferiore a 300 m³, è consentito il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale di cui al comma 3 dell'art. 10 delle NTA ad altra diversa destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza a condizione che il comprensorio risulti già adeguatamente servito da strutture d'alpeggio.
3. Per i fabbricati destinati ad alpeggio e le relative strutture edilizie complementari (ricoveri, magazzini, fienili, ecc.) con volumetria superiore a 300 m³, non più razionali, è consentito il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale di cui al del comma 3 dell'art. 10 delle NTA ad altra diversa destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza a condizione che sia redatto lo studio sul comprensorio agricolo di cui al comma 1, lettera d).
4. Per le strutture ricettive agrituristiche non più soggette a eventuali vincoli di destinazione, la variazione d'uso è consentita solo a favore delle attività di tipo ricettivo extralberghiero di cui alla l.r. 29 maggio 1996, n. 11, ad esclusione delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù. E' ammesso l'uso residenziale esclusivamente nel caso la struttura agriturbistica derivi dal recupero del patrimonio rurale esistente, se risultano trascorsi da tale recupero almeno 25 anni.
5. Nelle sottozone di tipo A, B, C, D ed F la modificazione di uso di fabbricati agricoli a favore di qualsiasi altro uso previsto in tabella di sottozona è soggetta alla verifica della sufficienza delle infrastrutture e servizi; in merito opera la disciplina di cui all'art. 12.
I fabbricati di volume superiore ai 600 m³, computati al netto di eventuali volumi a destinazione residenziale già presenti nell'edificio agricolo (art.10 comma 3 lettera x), comma 4 e comma 5), dovranno attuare modifiche architettoniche tendenti ad inserire l'edificio nel contesto edificato adiacente.
6. Sono assentibili nuove strutture ricettive per parchi di campeggio e per villaggi turistici, di cui alla normativa regionale, solo in quanto previsti da programmi di sviluppo turistico approvati.
7. Sono assentibili case per ferie, ostelli per la gioventù, esercizi di affittacamere, di cui art. 10, comma 9, lettere c) d), g) ¹⁵⁵ prioritariamente mediante il recupero delle strutture edilizie esistenti. Sono assentibili case ed appartamenti per vacanze, di cui art. 10, comma 9, lettera l) esclusivamente mediante il recupero delle strutture edilizie esistenti.
8. Per le strutture ricettive realizzate con finanziamenti pubblici o premi di volumetria, in cui cessi l'attività, non sono ammessi riusi diversi da quelli ricettivi, nei venti anni successivi alla dichiarazione di abitabilità delle opere. ¹⁵⁶
9. Sono assentibili nuove abitazioni permanenti e principali, di cui all'art. 10, comma 5, qualora non sia superato il rapporto massimo pari a 2/1 tra la superficie urbanistica relativa ai nuovi interventi abitativi e quella relativa agli interventi di recupero abitativo. ¹⁵⁷
10. Sono assentibili nuove abitazioni temporanee, di cui all'art. 10, comma 6, qualora non sia superato il rapporto massimo pari a 1/1 tra la superficie urbanistica relativa ai nuovi interventi abitativi e quella relativa agli interventi di recupero abitativo.

¹⁵⁵ NAPTP, art. 29, comma 2

¹⁵⁶ NAPTP art. 29 norma cogente

¹⁵⁷ NAPTP art. 24 comma 2

11. Il mutamento della destinazione d'uso per gli edifici di cui ai precedenti commi, qualora gli stessi insistano su aree soggette ad alto e/o medio rischio idrogeologico ai sensi di quanto previsto al Titolo II Capo V delle presenti NTA, è ammissibile a condizione che detto mutamento di destinazione d'uso rientri tra quelli consentiti dalla legislazione vigente in materia di ambiti inedificabili e che siano comunque adeguatamente diminuite le condizioni di vulnerabilità della struttura in relazione alle dinamiche di dissesto previste.

Art. 16 (Condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi)

1. Nelle tabelle di ogni sottozona sono indicate le condizioni di intervento e gli strumenti attuativi necessari per la realizzazione degli interventi.
2. La superficie utile (Sur)¹⁵⁸, derivante da nuova edificazione e realizzabile in un decennio, non può essere superiore a 24.000,00 m² (ventiquattromila). Quest'ultima, derivante da nuova edificazione, assentibile annualmente, non può essere superiore a 3.000,00 m² (tremila) sino a raggiungere il limite prefissato di 24.000,00(ventiquattromila) nell'arco dei dieci anni.

Art. 17 (Convenzioni urbanistiche)

1. Le convenzioni urbanistiche relative ai PUD di iniziativa privata sono regolate dalla legge.¹⁵⁹
2. Le convenzioni edilizie, finalizzate a mantenere per almeno 20 anni la destinazione ad abitazione permanente o principale di un immobile, sono regolate dalla legge¹⁶⁰.
3. Tra Comune e privati possono essere sottoscritte altri tipi di convenzioni finalizzate all'attuazione del PRG, ivi comprese quelle riguardanti la visitabilità delle mete del turismo culturale di cui alle NAPTP, art. 28, comma 3, e quelle relative al mantenimento nel tempo di specifici usi e attività.
4. Per gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi in convenzione con altri comuni, qualora il comune in cui è prevista la localizzazione disponga delle aree necessarie per le finalità anzidette, può essere corrisposta al comune stesso una somma di denaro pari al valore di mercato delle aree interessate, da destinare alla realizzazione di opere infrastrutturali nel territorio comunale¹⁶¹.

Art. 18 (Fasce di rispetto)

1. Le fasce di rispetto ai sensi di legge sono indicate al Titolo II, Capo II, delle presenti NTA.
2. Le fasce di rispetto stradali, dei corsi d'acqua e delle vasche di carico, di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano sono soggette alle disposizioni comuni di cui alla legge.¹⁶²
3. Le fasce di rispetto sono misurate con riferimento all'ubicazione effettiva degli elementi che le determinano.
4. La costruzione di nuove stalle e concimaie nonché l'ampliamento delle stesse deve essere ad una distanza non inferiore a m 50,00:¹⁶³
 - a) da ogni altra edificazione di tipo residenziale non connessa all'azienda agricola richiedente;
 - b) dal perimetro di delimitazione delle sottozone di tipo A, B, C, ed F.
5. I nuovi volumi ad uso diverso dall'agro-silvo-pastorale, non connessi ad azienda agricola, che

¹⁵⁸ Deliberazione 24 marzo 1999, n. 517/XI, Allegato A, Capitolo I, Paragrafo G- Superfici utili

¹⁵⁹ Ir 11/1998, art. 49, comma 2, lettera d).

¹⁶⁰ Ir 6 aprile 1998, n. 11, art. 67, comma 2

¹⁶¹ art. 23, comma 10, lettera e), NAPTP

¹⁶² Ir 6 aprile 1998, n. 11, Titolo V, Capo II, art. 43 NTA del Piano di Tutela delle Acque, D. leg.vo 152/2006 e s.m.i.

¹⁶³ DGR 24 marzo 1999 n. 518/XI, Allegato A, Capitolo III Paragrafo A

- implichino la presenza duratura di persone devono essere costruiti ad una distanza non inferiore a m 50,00 da stalle e concimaie.
6. Il cambiamento di destinazione d'uso a favore di destinazioni che implichino la presenza duratura di persone nonché l'ampliamento plano-volumetrico di volumi posti a distanza inferiore a m 25,00 da stalle e concimaie esistenti non è consentito fatto salvo il parere favorevole dell'autorità sanitaria competente, che può concedere distanze inferiori, prescrivendo adeguate disposizioni atte ad assicurare il rispetto delle misure igienicosanitarie necessarie.
Nelle sottozone A, B e C tale distanza minima non si applica nel caso di strutture zootecniche in contrasto con le destinazioni di zona.
 7. Le distanze minime da rispettare, reciprocamente, tra la discarica (isola ecologica) , gli impianti di depurazione delle acque reflue, l'edificazione prevista od esistente, non funzionalmente connessa agli impianti stessi, sono fissate in 50,0 m.¹⁶⁴ La parte di fascia di rispetto presente nella sottozona fa parte dell'area verde prescritta per la stessa sottozona, con piantumazione di alberi d'alto fusto nella misura di almeno uno ogni 50 metri quadrati.¹⁶⁵
 8. Le distanze minime da rispettare per i nuovi impianti di distribuzione di carburanti, e l'edificazione prevista od esistente nelle sottozone di tipo Ba e Bd, non funzionalmente connessa agli impianti stessi, e dal confine delle sottozone edificabili di tipo Ba e Bd, sono fissate in 50,0 m dai serbatoi.¹⁶⁶
 9. Le fasce di rispetto dell'aeroporto sono determinate in base alla vigente legislazione.¹⁶⁷
 10. Nelle tavole P4- zonizzazione, servizi e viabilità del PRG sono indicate le aree per la gestione delle emergenze: centri di raccolta e smistamento bestiame, vigili del fuoco volontari, di attesa per la raccolta e smistamento della popolazione con apposto il simbolo della sicurezza "si" ed il retino di LM speciali limitazioni. In queste aree non sono ammessi interventi che possono interferire con la gestione delle emergenze.

¹⁶⁴ Deliberazione 24 marzo 1999, n. 518/XI, Allegato A, Capitolo III, paragrafo B, punti 1 e 2

¹⁶⁵ Deliberazione 24 marzo 1999, n. 518/XI, Allegato A, Capitolo III, paragrafo B, punto 3

¹⁶⁶ Deliberazione 24 marzo 1999, n. 518/XI, Allegato A, Capitolo III, paragrafo B, punti 1 e 2

¹⁶⁷ Circolare Ministero dei Trasporti n. 201174, 20 febbraio 1980, Allegati a e B.

Art. 19 (Difesa del suolo)

1. In tutto il territorio opera la disciplina di cui alle NAPTP, art. 33, commi 1 e 4¹⁶⁸. E' comunque sempre consentita, ove tecnicamente efficace e compatibile con la disciplina d'uso delle aree a diversa pericolosità idrogeologica¹⁶⁹ fatta salva l'impossibilità di delocalizzazione, verificato il grado di funzionalità delle infrastrutture e l'adeguatezza del livello di sicurezza così conseguito in relazione all'uso del suolo ed alla destinazione delle infrastrutture e degli insediamenti:
 - a) la realizzazione di interventi pubblici per la messa in sicurezza di insediamenti e di importanti infrastrutture, anche quando non sia possibile l'osservanza delle disposizioni di cui alle NAPTP, art. 33, comma 1; la realizzazione deve in ogni caso impiegare le soluzioni di minore impatto ambientale possibile;
 - b) la realizzazione di interventi privati per la messa in sicurezza di fabbricati ed infrastrutture esistenti, la realizzazione deve in ogni caso impiegare le soluzioni di minore impatto ambientale possibile ed evitando di aggravare le condizioni di rischio sulle aree limitrofe.
2. In tutto il territorio comunale negli interventi di edificazione si seguono le seguenti modalità esecutive¹⁷⁰:
 - a) le superfici di terreno denudato vanno tutte rinverdate dovunque è possibile, anche mediante piantagione di alberi e/o arbusti compatibili dal punto di vista idrogeologico; va pure favorito l'inerbimento delle superfici non edificate, , mediante specie perenni locali, a radici profonde e molto umificanti;
 - b) l'impermeabilizzazione dei suoli deve essere ridotta alla misura strettamente indispensabile per diminuire la velocità del deflusso superficiale delle acque, il ruscellamento sulle strade asfaltate va contenuto con sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati in settori che non siano instabili o soggetti all'erosione e seguendo modalità costruttive idonee ad evitare fenomeni di erosione concentrata ed aggravamenti dei fenomeni dei dissesti presenti; curando comunque lo smaltimento delle acque in modo tale da renderlo idoneo dal punto di vista idrogeologico e ambientale e senza alterare la qualità delle acque del corpo idrico recettore;
 - c) per contenere la predisposizione all'erosione, gli interventi e gli accorgimenti sopraindicati devono risultare più attenti e intensi nei luoghi ove la ripidità dei pendii e la natura del suolo rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità a fenomeni erosivi.
3. Al fine di prevenire fenomeni di dissesto e di instabilità dei terreni, in tutto il territorio comunale ogni intervento edilizio ed urbanistico deve seguire i seguenti criteri:

¹⁶⁸ NAPTP, art. 33, commi 1.:

Fatte salve più specifiche prescrizioni delle presenti norme e del PRG, è vietato in tutto il territorio regionale:

- a) eseguire intagli artificiali non protetti, con fronti subverticali di altezza non compatibile con la struttura dei terreni interessati;
- b) costruire muri di sostegno senza drenaggio efficiente del lato controripa, in particolare senza tubi drenanti e dreni ghiaiosi artificiali o altra idonea tecnologia;
- c) demolire edifici e strutture che esplichino, direttamente o indirettamente, funzione di sostegno senza la loro sostituzione con opere migliorative della stabilità;
- d) modificare il regime idrologico dei rivi montani, e di norma restringere gli alvei con muri di sponda e con opere di copertura; modificare l'assetto del letto mediante discariche; alterare la direzione di deflusso delle acque; deviare il per-corso dei rivi se non esistono motivazioni di protezione idrogeologica;
- e) addurre alla superficie del suolo le acque della falda freatica intercettata in occasione di scavi, sbancamenti o perforazioni senza regimentarne il conseguente deflusso;
- f) effettuare deversamenti delle acque di uso domestico sul suolo e disperdere nel sottosuolo acque di ogni provenienza;
- g) impermeabilizzare aree di qualsiasi genere senza la previsione di opere che assicurino corretta raccolta e adeguato smaltimento delle acque piovane.

¹⁶⁹ nota: LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, Titolo V,

¹⁷⁰ NAPTP, art. 33, comma 2

- a) essere fondato su specifiche valutazioni geologiche e geotecniche, rese ai sensi di legge, che tengano conto delle condizioni geomorfologiche e idrogeologiche locali in rapporto alla tipologia e all'entità delle opere previste;
 - b) essere compatibile con il diverso grado di rischio derivante dalle indicazioni contenute nelle carte degli ambiti inedificabili e con le puntuali caratteristiche geotecniche dei terreni;
 - c) essere condotto con adeguate cautele operative riferite al grado di rischio esistente, al tipo di opere e alla natura dei terreni, adottando, se del caso, apposite soluzioni tecniche atte a garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni e assicurare il mantenimento degli equilibri statici al contorno;
 - d) essere prevista ed assicurata una corretta manutenzione delle opere eseguite e delle aree interessate dall'intervento al fine di garantire nel tempo la persistenza delle condizioni di sicurezza e di stabilità del suolo;
 - e) occorre evitare la realizzazione di aperture, prese d'aria o di luce e bocche di lupo poste raso terra, tenendole invece adeguatamente sollevate dal piano campagna, diversamente ne andrà garantita la tenuta stagna, tenendo anche conto, in particolare in settori di conoide, della pressione esercitata dal flusso di acque, soprattutto se caratterizzato da importante trasporto solido;
 - f) in settori di conoide e in generale in pendenza, evitare la realizzazione di rampe di accesso agli interrati con imbocco rivolto verso monte o comunque in grado di convogliare le acque all'interno dei locali. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, si raccomanda di proteggerne adeguatamente l'imbocco con cordoli e/o con adeguata canalizzazione grigliata;
 - g) nei settori di piana gli imbocchi delle rampe di accesso agli interrati andranno sempre protetti con cordoli e/o con adeguata canalizzazione grigliata;
 - h) nei locali interrati privi di sfogo naturale di dimensioni superiori ai 100 m² destinati al parcheggio di autoveicoli o al deposito di materiali di valore andrà prevista la presenza di pompe a immersione auto innescanti per l'evacuazione di eventuali afflussi che dovessero comunque verificarsi;
 - i) nei locali interrati privi di sfogo naturale occorre prevedere la collocazione in posizione sopraelevata rispetto al piano di calpestio di impianti essenziali per il fabbricato e di macchinari industriali o artigianali che in essi fosse necessario posizionare.
4. Le modificazioni dell'assetto del suolo, quali ad esempio i disboscamenti che determinano alterazioni della copertura forestale e le sistemazioni agrarie dei terreni, devono garantire la compatibilità idrogeologica ed ambientale da verificarsi all'atto del rilascio di titolo abilitativo ed in sede di PUD, per gli interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali di cui al comma 1 dell'art. 9 delle NTA.
 5. Gli interventi su terreni sedi di frane, a rischio di inondazione, di valanghe o di slavine sono assoggettati alla disciplina indicata al Capo V delle NTA.
 6. Le attività estrattive inerenti il territorio comunale sono definite dal piano regionale delle attività estrattive al quale le presenti norme sono subordinate nel rispetto delle norme cogenti delle NAPTP¹⁷¹.
 7. Nelle aree soggette a vincolo idrogeologico gli interventi devono essere autorizzati dai competenti uffici regionali.¹⁷²

¹⁷¹ (art. 34, commi 3 e 5).

¹⁷² (nota: Regio Decreto 30/12/1923, n. 3267).

Art. 20 (Strumenti attuativi del PTP, che interessano il territorio comunale, e programmi di sviluppo turistico)

1. Il territorio comunale è interessato dagli strumenti attuativi del PTP costituiti dal:
 - Progetto operativo integrato di rilievo regionale denominato PTIR 2 – Piana di Aosta: riqualificazione ambientale e trasformazione di aree strategiche nella fascia piana a sud della ferrovia, tra Sarre e Quart;
 - Piano integrato di interesse regionale PMIR 1 - Fascia della Doire Balte; PMIR 3 - Sistema dei castelli; PMIR 4 - Fascia dell'Adret.
2. Alla formazione degli strumenti di cui al comma 1 provvede la Giunta regionale di propria iniziativa o per iniziativa dei comuni interessati per territorio¹⁷³.

Art. 21 (Perequazione urbanistica¹⁷⁴ e trasferimento della capacità edificatoria)

1. Le aree comprese nelle fasce di rispetto di cui al comma 1 dell'art. 18, sono computabili ai fini dell'edificabilità nelle aree esterne alle fasce stesse tra lotti contigui e nella medesima sottozona, sino a raggiungere una densità fondiaria (I) edilizia e un rapporto di copertura (RC) nell'area di utilizzazione pari al doppio di quelle ammesse in via ordinaria nella sottozona in cui si trovano.
2. Con atto unilaterale d'obbligo, notarile, i proprietari possono cedere volontariamente e gratuitamente al Comune aree destinate dal PRG a servizi e attrezzature puntuali e a rete, trasferendo la capacità edificatoria di dette aree su altra area a queste contigua e nella medesima sottozona, sino a raggiungere una densità fondiaria (I) e un rapporto di copertura (RC) nell'area di utilizzazione pari al doppio di quelli ammessi in via ordinaria nella sottozona in cui si trovano.
3. Ai fini dell'utilizzazione della capacità edificatoria, tramite PUD¹⁷⁵, nell'ambito di ogni sottozona, l'asservimento di un'area può prescindere dalla contiguità fisica dei fondi, ammettendo una effettiva e significativa vicinanza tra i fondi interessati, sino a raggiungere una densità fondiaria (I) e un rapporto di copertura (RC) nell'area di utilizzazione pari al 50% in più di quelli ammessi in via ordinaria nella sottozona in cui si trovano, alle condizioni di cui al comma 2.¹⁷⁶
4. Le aree comprese in sottozona edificabili sulle quali incida un vincolo di inedificabilità per rischi naturali, valori paesaggistici o naturalistici, presenza di aree boscate¹⁷⁷, sono computabili ai fini dell'edificabilità nelle aree esterne al vincolo, comprese nella sottozona, sino a raggiungere una densità fondiaria (I) edilizia e un rapporto di copertura (RC) nell'area di utilizzazione pari al doppio di quelli ammessi in via ordinaria nella sottozona in cui si trovano.
5. Il Comune può costituire un patrimonio pubblico disponibile composto da immobili per insediamenti residenziali e produttivi a sensi di legge.¹⁷⁸

¹⁷³ ai sensi dell'art. 44 della *lr 11/98*

¹⁷⁴ *La perequazione urbanistica ha due obiettivi: il giusto trattamento dei proprietari di suoli urbani e la formazione, senza espropri, di un patrimonio pubblico di aree.*

¹⁷⁵ *Anche se non previsto dalla colonna degli strumenti attuativi delle tabelle di sottozona.*

¹⁷⁶ *vedere art. 61 e sentenza C. Stato V 30 ottobre 2003, n. 6734*

¹⁷⁷ *quali ad esempio, non esaustivo, le aree di cui alla *lr 11/98* artt. 33, 34, 35, 36, 37*

¹⁷⁸ *lr 7 dicembre 1979, n. 73 - Norme per la creazione di un patrimonio pubblico disponibile costituito da immobili per insediamenti residenziali e produttivi*

Titolo II - Disposizioni specifiche

Capo I- Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali

Art. 22 (Unità di paesaggio)

1. Le unità di paesaggio che interessano il territorio comunale ai sensi del PTP sono rappresentate nella tavola. M4 – *Analisi del paesaggio e dei beni culturali*; il presente PRG tutela e valorizza i sistemi di relazioni visive che caratterizzano dette unità, quali risultano indicate nella scheda del PTP relativa alle unità locali:

- n. 11 Aosta
- n. 16 fondovalle della Doire Balte da Saint Marcel a Pontey
- n. 18 Saint-Barthelemy

2. Le unità di paesaggio rappresentate nella tavola M4 – *Analisi del paesaggio e dei beni culturali* riguardano i tipi seguenti:¹⁷⁹

- Paesaggio di terrazzi

IT – terrazzi insediati di Quart

A — versante a fasce (ex seminativo, prato, parti scoscese aride, cornici di bosco rado)

C — conche di versante con terrazze ben coltivate a media quota con agglomerati policentrici (sistema di Trois-Villes, sistema di Ville-sur-Nus)

D — terrazze insediate con agglomerati in siti specifici per morfologia e beni culturali (Champlan, Povil, Chantignan, Cleyves, Vollein), con parti di terrazzo in abbandono

E — margini boscati con forre e incisioni del versante e bordi calanchivi dei terrazzi

G — buona panoramicità dalla viabilità di costa (Cleyves, Vollein, Ville-sur-Nus)

I — rus e altre infrastrutture idriche (ru Prévot, ru Cerellaz)

IT – versante insediato della “collina di Nus e di Champagne”

A — versante a fasce (ex seminativi, vigneti, prati con alberate e cornici boscate)

D — piccoli agglomerati su ridotti terrazzi lungo strade in quota: Rovarey, Ronchettes

G — fondali di alte quote e panorami dei valloni e dei boschi dell’envers della Doire Baltée

H — viabilità di costa

- Paesaggio di sistemi insediativi particolari

IF – siti di particolare integrazione paesistica (Villair e terrazzi di Chantignan e Cleyves) e margini e bordi (bordi di terrazzi liberi sui conoidi di Quart)

IF — insediamenti diffusi su conoidi

A — insediamenti storici con espansioni a bassa densità, divisi da importanti “pause di Quart agricole”

B — versanti e piane poco alterati con segni del paesaggio agrario e filari alberati

¹⁷⁹ PTP Schede per unità locali , pag. 85,86,87,88,89

- C — viabilità di distribuzione interna ramificata di costa e saliente, ru Champapon
- E — beni culturali isolati emergenti (Château de Quart, tipologie specifiche al Villair)
- *— siti particolari (Château de Quart)
- *— ferrovia su rilevato, costituente confine del paesaggio rurale verso l'urbanizzato

- Paesaggio di vallone

VF — vallone di Chaléby e Comba Dèche a morfologia complessa

A — valle a V con versanti boscati, incisione di confluenza

B — pascoli attrezzati nel fondovalle e nei versanti dei tratti aperti e nella conca di testata

C — vette, creste di testata (Mont-Pisonet, Mont-Faroma) con colli perpercorsi storici intervallivi

3. Le determinazioni urbanistiche del presente PRG relative alle diverse sottozone, alle opere infrastrutturali e ai servizi tengono conto delle unità di paesaggio di cui al comma 2 e dei relativi specifici sistemi di relazioni visive richiamate al comma 1. In ogni caso, i piani urbanistici di dettaglio, i piani di settore e i progetti edilizi devono dare conto delle unità di paesaggio da essi interessati e disporre azioni e/o attenzioni per la tutela e valorizzazione delle unità medesime.

Art. 23 (Componenti strutturali del paesaggio)

1. Nella tavola P1. – Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali sono evidenziate, ai sensi del PTP, le seguenti componenti strutturali¹⁸⁰ del paesaggio riconosciute nel territorio comunale:
 - a) i bordi di terrazzo prospicienti i villaggi e i torrenti, e gli altri elementi principali del sistema idrografico, i rus;
 - b) i boschi, le praterie alpine, i pascoli con relativi sistemi di percorsi ed infrastrutture;
 - c) i vigneti, i frutteti, i versanti terrazzati, i sistemi dell'appoderamento agricolo tradizionale, di coerente e consolidato impianto, nonché gli alberi monumentali e le macchie arboree di eccezionale rilevanza paesistica;
 - d) gli agglomerati di interesse storico-artistico, documentario od ambientale, con le relative infrastrutture, nonché i beni culturali isolati costituenti emergenze o fulcri essenziali di riferimento visivo.
2. Sulle componenti strutturali del paesaggio di cui al comma 1, è vietata l'esecuzione di interventi trasformativi che ne possano pregiudicare la visibilità e la riconoscibilità¹⁸¹.
3. Le opere di manutenzione idraulica sui canali irrigui, i rûs, le "brantse", indicati sulla tavola P3-Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica, ad esclusione dei reticoli al servizio dei singoli appezzamenti funzionalmente necessarie e fatte salve le disposizioni di cui alle Norme di attuazione del Piano delle Acque, dovranno consentire, senza pregiudicare la funzionalità dei canali medesimi e la salvaguardia degli equilibri idrogeologici, un grado di percolazione delle acque atto a garantire il mantenimento dei biotopi dipendenti da tale fonte idrica. I principali rûs devono essere tutelati e valorizzati nelle loro caratteristiche tradizionali, anche mediante la manutenzione dei sentieri pedonali e ciclabili lungo il loro percorso e con adeguata segnaletica.¹⁸²
4. Nelle medesime tavole di cui al comma 1 sono indicati, altresì, gli elementi del paesaggio agrario tradizionale ritenuti significativi; in tali aree non sono ammessi interventi che ne comportino la soppressione o l'alterazione:
 - a) - vigneti tra Olleyes e Ollignan

¹⁸⁰ NAPTP, art. 30, comma 2.

¹⁸¹ NAPTP art. 30 e 36 comma 9 e art. 38, commi 3 e 4

¹⁸² NAPTP art. 26, comma 11

Art. 24 (Protezione delle bellezze naturali)

1. Nella tavola. P1 - *Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali* non sono evidenziate bellezze naturali¹⁸³¹⁸⁴, in quanto non presenti.
2. Alle bellezze naturali di cui al comma 1 si applicano le procedure di legge¹⁸⁵.
3. le procedure indicate al comma precedente si applicano, altresì, agli ambiti individuati nella Tavola M5 – carta dei vincoli legge 431/1985.

Art. 25 (Classificazione e disciplina degli edifici esterni alle sottozone di tipo A, considerati di valore culturale)

1. I monumenti, i documenti, gli edifici di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale, esterni alle sottozone di tipo A, sono indicati nelle tavole P4.(1:5.000 e 1:2000)¹⁸⁶ e nelle tavole della classificazione degli edifici (scala 1:1000). Tali beni sono di seguito elencati:
 - a) monumenti, integri o diroccati¹⁸⁷, isolati o inseriti in contesti insediati¹⁸⁸ :
 1. Château de Quart di rilevanza media (classificato dal PTP quale C30)
 2. Maison forte de la Tour (classificato dal PTP quale C231)
 3. Maison forte de Povil (classificato dal PTP quale C232)
 4. Chiesa di Avisod (classificato dal PTP quale C233)
 5. Chiesa parrocchiale (classificato dal PTP quale C234)
 6. Fonderia e forgia per rame del Castello (classificato dal PTP quale C235)
 7. Tour de Chetoz (classificato dal PTP quale C236)
 8. Tour de Ville-sur-Nus (classificato dal PTP quale C237).
 - b) documenti, integri o diroccati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 418/1999¹⁸⁹,

¹⁸³ *Le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica. Le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza. I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale. Le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze .*

¹⁸⁴ *d.leg.vo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".*

¹⁸⁵ *d.leg.vo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Parte terza*

¹⁸⁶ *NAPTP, art. 36, comma 4; Ir6 aprile 1998, n. 11, art. 52, comma 4, lettera c)*

¹⁸⁷ *d.leg.vo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".*

¹⁸⁸ *sono monumenti:*

A1 - castelli, torri, cinte murarie e case forti e fortificazioni

A2 - reperti archeologici

A3 - ponti e strutture viarie

A4 - edifici di culto ed edifici funzionalmente connessi

A5 - edifici appartenenti ai Comuni, alla Regione, alle Comunità Montane o altri enti e istituti legalmente riconosciuti risalenti ad oltre 50 anni.

¹⁸⁹ *sono documenti:*

B1 rascard, grenier, städel

B2 edifici e manufatti comunitari (forni, mulini, latterie, fontanili e lavatoi)

B3 edifici produttivi e connessi alle attività produttive (segherie, forge, edifici di tipo industriale, miniere)

B4 edifici o complessi di edifici che hanno svolto o ospitato, nel passato, particolari funzioni di tipo turistico, rappresentativo, politico, sociale, connessi a particolari momenti o eventi storici. (ad esempio: "maison du sel", terme, edificio legato con la storia di personaggi celebri...)

classificati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 418 del 15.10.1999. Beni evidenziati all'appendice 7 della relazione del PTP eventualmente integrati dal PRG nonché sulla base dei beni di architettura minore di cui alla legge regionale 21/1991

isolati o inseriti in contesti insediati:

- Stazione ferroviaria con relativa area di pertinenza visiva .
 - Sono altresì da considerare documento i fontanili, i lavatoi e gli abbeveratoi, ovunque ubicati sul territorio comunale realizzati con tipologia tradizionale in lastre monolitiche di pietra la cui datazione risalga antecedentemente al 1945.
- c) edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale¹⁹⁰, integri o diroccati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 418/1999 sono i fabbricati situati nelle zone esterne alle zone A realizzati con certezza in periodo anteriore al 1945 con caratteristiche proprie dell'architettura rurale, senza aver subito trasformazioni successive che ne abbiano modificato le caratteristiche.
2. Gli interventi sugli edifici di cui alle lettere a) e b), del comma 1, sono soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali¹⁹¹, nonché alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 37 delle NAPTP, fermo restando che gli interventi ammissibili devono tendere:
- a) a eliminare gli usi impropri o degradanti;
 - b) a favorire forme di utilizzazione e fruizione coerenti con la natura e il significato originario dei beni;
 - c) a ridurre al minimo le esigenze di modificazioni fisiche delle strutture e dei relativi intorni (ivi comprese le aree di sosta e le vie d'accesso);
 - d) a migliorare la fruibilità sociale e la leggibilità nell'ambito del contesto;
 - e) salvaguardare le aree di pertinenza visiva, previa valutazione della struttura regionale competente in materia di beni architettonici.
3. Sugli edifici di cui alle lettere a) e b), del comma 1, sono in genere da escludere, salvo casi particolari, usi che sottraggono i beni alla pubblica fruizione, se non per parti limitate dei beni stessi¹⁹². Gli interventi ammessi possono essere solo di recupero come da art. 8, comma 1, lettera a), punti 1,2,3.
4. Gli interventi sugli edifici di cui alla lettera c) del comma 1 sono soggetti alle disposizioni di legge¹⁹³ circa le disposizioni di intervento e le altezze e le superfici; sono altresì soggetti alle disposizioni di cui alle NAPTP, art. 37, comma 3. Tali edifici, ancorché mete del turismo culturale, possono essere soggetti ad usi di privati purché ne sia assicurata la visitabilità¹⁹⁴.
5. Gli edifici di cui alla lettera c) del comma 1 possono essere dotati di locali interrati, nella pertinenza dell'edificio, con destinazione ad autorimesse, depositi, cantine, locali tecnici e simili a condizione che in tali aree non gravino vincoli derivanti dall'applicazione dell'art. 36 della l.r. 11/98 e smi.
6. Gli interventi su edifici di pregio storico culturale architettonico e ambientale di cui alla lettera c del precedente comma 1, afferenti a specifiche leggi regionali¹⁹⁵ sono da subordinare al parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni paesaggistici ed architettonici.

Art. 26 (Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico)

¹⁹⁰ Per edificio di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale si intende qualsiasi immobile o insieme di immobili che, non rientrando nelle precedenti categorie, presenti comunque la contestuale presenza di alcuni tra i seguenti elementi, che li distingua in relazione agli aspetti storici, culturali, architettonici od ambientali: tipo di materiali, articolazioni volumetriche, tipo di strutture, organizzazione distributiva, presenza di elementi stilisticamente e storicamente databili e che ne determinino un'insieme tipologico e compositivo emergente rispetto al contesto in cui si situano.

¹⁹¹ d.leg.vo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", l.r. 56 del 1983

¹⁹² NAPTP art. 37, comma 4

¹⁹³ di cui all'art. 52 comma 4 e di cui all'art. 95 comma 5 della legge 11/98

¹⁹⁴ NAPTP art. 28, comma 3

¹⁹⁵ l.r. n.26/2012, l.r.24/2009

1. Le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico sono individuate nelle tavole *P1 - "Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali"* e nelle tavole *P4 - "Zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG"*.
2. Alle aree di cui al comma 1 si applicano in generale le norme di tutela vigenti.¹⁹⁶
3. Per le aree F1 di pertinenza di monumenti e documenti non sono ammessi interventi trasformativi che possano pregiudicare la percezione e la fruizione del bene principale. Ogni intervento è subordinato al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni architettonici.
4. Per le aree F1 di potenziale interesse archeologico di seguito elencate, ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici:
 - *Areale di pertinenza del Castello di Quart.*
 - *Areale di pertinenza del Moulin du Château.*
 - *Areale di pertinenza della Chiesa parrocchiale di Sant'Eusebio al Villair di Quart.*
 - *Area pertinente all'ubicazione dell'antica chiesa di Saint Sixte in località Ronchet.*
 - *Areale di pertinenza della Maison Forte di Povil in località Povil.*
 - *Areale di pertinenza delle Tours de Villefranche.*
 - *Asse viario urbano centrale del borgo di Villefranche.*
 - *Areale di pertinenza della Maison Forte de Villefranche.*
 - *Areale di pertinenza della Tour de Fornail in località Ville-sur-Nus*
5. Per le aree F1 di pertinenza degli edifici di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale e per le aree F2 di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale non sono ammessi interventi trasformativi che possano pregiudicare la percezione e la fruizione del bene principale o del valore intrinseco dell'area stessa.
6. Nelle medesime tavole di cui al comma 1 sono indicati, altresì, gli elementi del paesaggio agrario tradizionale ritenuti significativi; in tali aree non sono ammessi interventi che ne comportino la soppressione o l'alterazione.
7. Gli interventi di sistemazione e valorizzazione dei torrenti presenti nelle sottozone di tipo Ee e Ef devono garantire l'esecuzione di tutte le opere dirette alla conservazione dell'aspetto naturale delle sponde evitando ove possibile muri e argini di forma geometrica.

Art. 27 (Percorsi storici)

1. I percorsi storici sono individuati nelle tavole P1 - "*Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio*".
2. Per la conservazione e la valorizzazione della rete dei percorsi storici di cui al comma 1, non sono ammessi interventi che possano determinare interruzioni o significative modificazioni sia al tracciato che agli elementi architettonici e tipologici rispettivi.
3. I progetti di interventi che interferiscono con le reti dei percorsi storici devono garantire l'esecuzione di tutte le opere dirette alla loro conservazione e alla loro fruibilità.
4. Gli interventi di recupero e valorizzazione dei percorsi storici devono fondarsi su adeguate ricerche e rilievi storici e topografici estesi anche al relativo contesto territoriale.¹⁹⁷
5. Negli interventi per la conservazione e la valorizzazione dei sentieri di cui all'art. 37, comma 5, NAPTP sono mantenuti in opera o reimpiegati materiali lapidei costituenti pavimentazioni, muri di sostegno e altre strutture attinenti ai sentieri medesimi.¹⁹⁸

¹⁹⁶ Lr 56/83, dlgs 42/2004, art. 40 PTP

¹⁹⁷ NAPTP, art. 37 commi 5 e 6

art. 21, comma 4, NAPTP. Vedere anche art. 33, comma 8

Capo II- Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica

Art. 28 (Trasporti e aeroporto)

1. Nella tavola P4 - “Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG” sono indicati gli interventi¹⁹⁹ diretti alla riqualificazione delle reti della viabilità ordinaria, dell'autostrada e della ferrovia con aumento delle connessioni tra le reti medesime, e precisamente:
 - a) realizzazione di svincoli a “rotonda” ove tecnicamente possibile;
 - b) nuovi tratti di strada comunale come evidenziati all'art. 33;
 - c) recupero dei percorsi pedonali e recupero dei percorsi storici;
 - d) ampliamento delle sezioni di alcune strade comunali come evidenziati dall'art. 33.
2. - soppresso
3. L'assetto generale dell'aeroporto è definito da apposito accordo tra le Amministrazioni interessate.²⁰⁰
4. Le limitazioni conseguenti alla presenza dell'aeroporto ²⁰¹sono stabilite dalle leggi e regolamenti in vigore. In particolare valgono le limitazioni conseguenti ad apposito Piano di Rischio Aeroportuale approvato.
5. La possibilità di deroga alla fascia di rispetto della linea ferroviaria, di cui all'art. 50 del DPR 753/1980, è limitata a una fascia di distanza non inferiore ai 15 metri dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.

Art. 29 (Sorgenti, pozzi)

1. Nella tavola P3 – “Carta degli elementi, usi ed attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” sono indicate le captazioni di “acque per consumo umano” erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (escluse quelle di servizio a singoli privati²⁰² e le relative aree di salvaguardia suddivise, queste ultime, in zone di tutela assoluta (ZTA), in zone di rispetto (ZR) ed in zone di protezione (ZP) ai sensi della vigente legislazione in materia²⁰³ distinguendo le sorgenti dai pozzi, nonché le relative opere di stoccaggio.
2. Le zone di tutela assoluta (ZTA) delle risorse idriche di cui al comma 2 del D.Lgs.vo 152/2006 e smi e indicate nella tavola P3 devono essere adeguatamente protette e adibite esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio²⁰⁴ l'accesso alle opere di presa e pozzi è consentito esclusivamente al personale addetto al fine di evitare eventuali incidenti. Si ricorda tuttavia che non è possibile derogare a tale norma.
3. Le zone di rispetto (ZR) delle risorse idriche di cui al comma 1 e indicate nella tavola P3, sono distinguibili in zona di rispetto ristretta o allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa sulla base di idonea relazione idrogeologica²⁰⁵. In assenza di una specifica normativa regionale atta all'individuazione di tali zone, queste ultime saranno stimate con criterio geomorfologico ed avranno un'estensione comunque non

¹⁹⁹ NAPTP, art. 20

²⁰⁰ tra Comune di Saint-Christophe e Regione Valle d'Aosta

²⁰¹ R.D. 30 marzo 1942, n. 327; l. 4 febbraio 1963, n. 58; Cir. Min. Tr. 20 febbraio 1980; ; Cir. Min. Tr. 18 agosto 1989

²⁰² Deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, capitolo I, paragrafo A, punto 2

²⁰³ D.Lgs.vo n. 152/2006

²⁰⁴ D.Lgs.vo n. 152/2006

²⁰⁵ D.Lgs.vo 152/2006, Art. 94 comma 4

inferiore a 200 m dal punto di captazione o derivazione²⁰⁶. Nelle zone di rispetto opera la disciplina prevista dalla vigente legislazione²⁰⁷ ed in particolare operano le NAPTP art. 35, comma 9, sono, in ogni caso, vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle attività seguenti²⁰⁸:

- a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli²⁰⁹;
- k) pozzi perdenti²¹⁰;
- l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta;
- m) realizzazione di interventi di tipo industriale, artigianale o di servizio che comportino lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti, reflui, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive²¹¹;
- n) edificazione di stalle e realizzazione di allevamenti di bestiame²¹²;
- o) sbancamenti profondi e permanenti che modifichino la morfologia del sito con alterazione del reticolo idrografico superficiale e che interessino gli iter di percolazione della falda di subalveo o di versante²¹³;
- p) in riferimento alla protezione da ogni pericolo di inquinamento o danneggiamento delle sorgenti o punti di emergenza delle "acque minerali naturali", "acque termali" e "acque di sorgente"²¹⁴, elencati nell'autorizzazione regionale all'utilizzazione e/o disponibili, ogni nuovo intervento dovrà essere commisurato in funzione delle caratteristiche idrogeologiche dell'acquifero che percola nel sito interessato dall'intervento, evidenziandone il grado di interazione con la falda sia

²⁰⁶ D.Lgs.vo 152/2006, Art. 94 comma 6

²⁰⁷ D. Leg.vo n. 152/2006

²⁰⁸ D.Lgs.vo 152/2006, Art. 94 comma 4

²⁰⁹ D. Leg.vo n. 152/2006

²¹⁰ D. Leg.vo n. 152/2006

²¹¹ Delibera del Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. I, par. A, punto 3, lett. b

²¹² Delibera del Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. II, par. B, punto 1, lett. c

²¹³ Delibera del Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. II, par. B, punto 1, lett. c

²¹⁴ L.r. 13 marzo 2008 n. 5 parte IV

dell'opera e sia del percolato eventualmente prodotto dalla nuova opera od attività, prevedendo in particolare le relative misure per escludere il rischio d'inquinamento dell'acquifero interessato e curando, nel caso di captazioni da acquiferi superficiali e non protetti, la predisposizione di opere di impermeabilizzazione e di sistemazione di pendici e sponde, al fine di prevenire infiltrazioni e dissesti idrologici nonché la captazione ed il convogliamento, a valle dell'opera di presa, delle acque meteoriche e di ruscellamento²¹⁵;

- q) usi ed attività non compresi alle lettere precedenti che possono determinare centri di pericolo per l'utilizzo delle acque per il consumo umano²¹⁶;
4. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma precedente, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.
5. Si applicano le disposizioni finalizzate alla protezione da ogni pericolo di inquinamento o danneggiamento delle sorgenti, elencate nell'autorizzazione regionale all'utilizzazione²¹⁷;
6. Le strutture e le seguenti attività collocate entro le zone di rispetto, sono da sottoporre a specifica verifica per valutarne l'influenza sulle caratteristiche di qualità delle acque da destinare al consumo umano ai sensi della normativa in materia di risorse idriche²¹⁸:
- a) fognature e impianti di trattamento dei reflui;
 - b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
 - c) opere viarie, ferroviarie, funicolari terrestri ed in genere infrastrutture di servizio;
 - d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 3.
7. Nelle zone di rispetto (ZR) le abitazioni esistenti e le attività in atto devono adottare, salvo delocalizzazione delle fonti di rischio, cautele e accorgimenti atti a minimizzare il rischio di inquinamenti accidentali prevedendo adeguate opere di isolamento o, nell'impossibilità di detto intervento, il monitoraggio.²¹⁹
8. Nelle zone di rispetto (ZR) delle risorse idriche di cui al D.Lgs.vo 152/2006 e smi, la nuova edificazione di infrastrutture e di edifici è ammessa previa verifica della loro compatibilità con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. La verifica di compatibilità è effettuata dal richiedente il titolo abilitativo e prodotta unitamente alla richiesta di concessione edilizia o della dichiarazione di inizio attività.
9. Nelle zone di protezione (ZP) delle risorse idriche di cui al D.Lgs.vo 152/2006 e smi opera la disciplina di legge²²⁰, in particolare ogni nuovo intervento dovrà essere commisurato in funzione delle caratteristiche idrogeologiche dell'acquifero che percola nel sito interessato dall'intervento evidenziandone il grado di interazione con la falda sia dell'opera e sia del percolato eventualmente prodotto dalla nuova opera od attività prevedendo in particolare le relative misure per escludere il rischio d'inquinamento dell'acquifero interessato²²¹.
10. Nella tavola P3 – “Carta degli elementi, usi ed attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” sono

²¹⁵ Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 15 luglio 1980 – 88/77/CEE; D.Leg.vo 25 gennaio 1992, n. 105; Decreto del Ministero della Sanità 12 novembre 1992, n. 542; D. Leg.vo 4 agosto 1999, n. 339; l. 24 ottobre 2000, n. 323; D.Leg.vo 4 agosto 1999, n. 339

²¹⁶ DCR 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, Capo II, paragrafo B, punto 1, lettera c

²¹⁷ Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 15 luglio 1980 – 80/777/CEE e sm; D.Lgs.vo 25 gennaio 1992, n. 105 e sm; Decreto del Ministero della Sanità 12 novembre 1992, n. 542 e sm; ; D.Lgs.vo 4 agosto 1999, n. 339; l. 24 ottobre 2000, n. 323; Direttiva 2003/40 Ce 16 maggio 2003

²¹⁸ D.Lgs.vo 152/2006

²¹⁹ Deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. I, par. A, punto 4, D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, modificato dal D. Lgs.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 21, comma 8

²²⁰ D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, modificato dal D. Lgs.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 21, l. 6 aprile 1998, n. 11, art. 42, e Delibera del Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B

²²¹ Deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. I, par. A, punto 4

indicate le reti principali di adduzione dell'acquedotto comunale.

11. - soppresso

Art. 30 (Corsi d'acqua naturali, canali, vasche di carico, canali irrigui, rûs, "brantse")

1. Le fasce di tutela delle sponde dei corsi idrici superficiali, classificati e non, sono fissate dal Piano di tutela delle acque (PTA) e la disciplina applicabile segue le relative disposizioni ²²².
2. Ai lati di eventuali canali artificiali a cielo libero e vasche di carico a cielo libero e a quota di campagna è fissata una fascia di protezione pari a 10,00 metri dall'asse del canale o dal perimetro delle vasche, nella quale, oltre all'inedificabilità, deve essere garantita la possibilità di manutenzione delle opere stesse e devono essere assicurati adeguati livelli di sicurezza per le persone, anche prevedendo la realizzazione di manufatti quali recinzioni e simili. In ogni caso i progetti di interventi previsti in tale fascia sono accompagnati da una relazione che illustri le valutazioni effettuate e le misure adottate per il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.
3. Relativamente ai canali irrigui, ai rus e, alle "brantse", tutti a cielo libero, vengono individuate fasce di rispetto pari a 5,00 metri dal confine di proprietà salvo diverso parere rilasciato dal Consorzio di miglioramento fondiario canali irrigui; oltre alle altre misure adottate per il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, si deve tenere conto del loro valore storico culturale ed ambientale ²²³.
4. Per le opere di manutenzione idraulica dei rus si fa riferimento a quanto previsto dal Piano di Tutela delle acque e dai piani regionali di settore in materia di agricoltura.
5. In relazione all'eventuale insorgere di problematiche di tipo idrogeologico derivanti dalla presenza dei canali irrigui, dei rus e delle "brantse", deve essere eseguita una periodica azione di controllo e, se del caso, attivati tempestivi ed adeguati interventi manutentivi da parte dei soggetti gestori dei suddetti corsi d'acqua.
6. Le indicazioni della relazione di cui al comma 2, sono valutate in sede di istruttoria del progetto. L'esito positivo di tale istruttoria è condizione necessaria per la conclusione favorevole del procedimento abilitativo.
7. Gli interventi di riorganizzazione e potenziamento delle reti di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua per consumi umani devono assicurare il migliore inserimento possibile delle opere di captazione, di accumulo e di carico idrico nell'ambiente direttamente interessato, nonché la ricomposizione del suolo e del soprassuolo alterati da opere e attività provvisoriale. In particolare è prevista la tutela e valorizzazione dei principali "rus". anche mediante la manutenzione di sentieri pedonali e ciclabili lungo il loro percorso, oltre che con un'adeguata segnaletica. ²²⁴

Art. 31 (Reti di trasporto, distribuzione e produzione dell'energia)

1. In tutto il territorio comunale, ad esclusione delle sottozone di tipo Ee ed Ef e fatte salve eventuali prescrizioni di divieto relative alle diverse sottozone di cui al Capo IV, sono ammessi:
 - a) la realizzazione di reti di distribuzione di gas e dei relativi depositi centralizzati, per nuclei frazionali o altri ambiti edificati o edificabili;
 - b) la riattivazione, il potenziamento e la costruzione di piccoli e medi ²²⁵ impianti idroelettrici;
 - c) l'installazione di impianti a pannelli solari, fotovoltaici ed eolici ²²⁶;

²²² Piano di tutela delle acque (PTA), approvato con DCR 8 febbraio 2006, n. 1788/XII, art. 43; LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 41

²²³ Regio Decreto 8 maggio 1904, n.368

²²⁴ NAPTP, art. 26, comma 11

²²⁵ ai sensi del TU 1775/1933 sono ritenute grandi derivazioni quelle che hanno una potenza superiore ai 3.000 KW

²²⁶ Compatibilmente con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 9 del 05.01.11

- d) la realizzazione di nuove centraline idroelettriche. Le stesse saranno realizzabili in interrato, o in subordine, con il minor impatto possibile.
2. Nel territorio comunale è da perseguire:
- a) la razionalizzazione delle linee di trasporto di energia elettrica a bassa e media tensione con cavi interrati o inseriti in cunicoli ispezionabili nelle aree di specifico interesse naturalistico, paesaggistico, storico nonché lungo i percorsi e nei punti panoramici individuati nella tavola P1 - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali e negli agglomerati di interesse storico, artistico, documentario e ambientale (sottozone di tipo A);
- b) la sistemazione delle linee di trasporto di energia elettrica a bassa e media tensione, nelle aree urbane, in cunicoli ispezionabili;
- c) la realizzazione di nuove cabine di trasformazione dell'energia elettrica in interrato o in posizioni visivamente defilate²²⁷;
- d) la realizzazione, nelle sottozone di tipo A, di impianti di utilizzo delle energie rinnovabili di tipo collettivo con concentrazione delle fonti di accumulo/trasformazione a margine degli abitati, in aree accuratamente individuate, in modo tale da risultare, per quanto possibile, defilate e di secondo piano rispetto alla frazione e ai coni di visuale privilegiati;
- e) nelle sottozone di tipo A, gli impianti di utilizzo delle energie rinnovabili di tipo individuale devono garantire la mitigazione visiva delle apparecchiature rendendole omogenee ai normali elementi costruttivi (pannelli incassati a filo nelle falde del tetto o inseriti nei parapetti dei balconi, o appoggiati a muri contro terra o a terrazzamenti, o costituenti rivestimento, ecc.), così da limitarne l'impatto visivo e sfruttarne le prerogative architettoniche.
3. Gli interventi non devono coinvolgere edifici classificati dal PRG "monumento" o "documento"; gli interventi che interessano edifici classificati "di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale" non devono pregiudicare l'integrità delle strutture originarie e la leggibilità delle loro caratteristiche storico-architettoniche.²²⁸
4. Gli impianti eolici non sono ammessi all'interno né in prossimità delle sottozone di tipo A.
5. Le determinazioni progettuali e le modalità esecutive devono assicurare il miglior inserimento dei manufatti nell'ambiente e la ricomposizione del suolo e del soprassuolo alterati da opere ed attività provvisoriale.
6. Negli edifici di nuova costruzione è obbligatoria la realizzazione di sistemi che utilizzano fonti di energia rinnovabili per la produzione di energia elettrica al fine di soddisfare la percentuale richiesta dalle normative di settore ²²⁹ del fabbisogno energetico del fabbricato. Qualora particolari esigenze impediscano il raggiungimento della misura richiesta il richiedente la concessione edilizia è tenuto a fornire appropriata documentazione redatta da un tecnico abilitato a dimostrazione dell'impossibilità di soddisfare i requisiti prescritti.
7. In materia di elettrodotti si applicano le norme di legge.²³⁰
8. Per le reti di trasporto e distribuzione dell'energia esistenti, la distanza di prima approssimazione (DpA), deve essere verificata puntualmente con l'ufficio tecnico l'ente competente in materia di distribuzione elettrica di competenza²³¹.

Art. 32 (Impianti di trattamento delle acque reflue e fognature)

²²⁷ NAPTP, art. 22, comma 2, lettera d)

²²⁸ L.r. n. 28 del 2008, DGR n.9 del 5.01.2011

²²⁹ Decreto legislativo n.28 del 3 marzo 2011 e smi

²³⁰ l.r. 15 dicembre 2006, n. 32, Disposizioni in materia di elettrodotti, D.G.R. n. 9 del 05.01.11

²³¹ TERNA

1. Nelle tavole P3 – Carta degli elementi, usi ed attrezzature con particolare rilevanza urbanistica(1:5000-2000) sono indicati gli impianti di trattamento delle acque reflue collegati alle reti fognarie pubbliche, sono indicate le reti fognarie e gli impianti principali esistenti ed i relativi impianti di depurazione in funzione.
2. I progetti di rifacimento, potenziamento, nuova realizzazione di tali reti devono tenere conto degli indirizzi del PTP²³² nonché delle leggi e dei piani di settore²³³.
3. Le fasce di rispetto relative alle infrastrutture di cui al comma 1 sono definite, salvo nelle sottozone A, ai sensi della normativa applicabile²³⁴, come segue:
 - a) per la fossa di depurazione di tipo Imhoff : metri 10,00 dalle condotte destinate alla distribuzione dell'acqua potabile;
 - b) dal collettore fognario principale: metri 1,50;
 - c) dai rami secondari: metri 0,75.
4. Lo smaltimento dei liquami sul suolo o nel sottosuolo provenienti da qualsiasi uso e attività avviene secondo le indicazioni della normativa applicabile per la tutela delle acque dall'inquinamento²³⁵²³⁶²³⁷.
5. Gli impianti di trattamento delle acque reflue devono essere idoneamente inseriti nel contesto paesaggistico-ambientale sulla base delle prescrizioni indicate al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
6. L'ubicazione di fosse settiche è vietata a distanza inferiore a 10 metri dalle condotte destinate ad acqua potabile.²³⁸

Art. 33 (Viabilità)

1. Nelle tavole P4 – Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG (1:5000-2000) è indicata la rete stradale pubblica che è composta da²³⁹:
 - A - autostrade;
 - C - strade extraurbane secondarie (statali e regionali);

²³² NAPTP, Art. 22, Comma 4

la riorganizzazione funzionale ed il completamento delle reti per la raccolta e l'adduzione a impianti di depurazione, delle acque nere;

la riorganizzazione ed il completamento delle reti per la raccolta, e l'adduzione nei corsi d'acqua naturali o nei canali irrigui, delle acque meteoriche cadenti sulle aree impermeabilizzate, nonché delle acque di drenaggio e dei fontanili; la razionalizzazione e l'esecuzione degli impianti comunali e sovracomunali per la depurazione delle acque nere e il trattamento dei relativi fanghi, nel rispetto delle specifiche limitazioni disposte per la difesa del suolo e delle risorse primarie;

il controllo dell'efficacia intrinseca degli impianti di depurazione;

l'immissione dei reflui industriali nella rete fognaria delle acque nere civili previa depurazione e verifica dell'accettabilità ai sensi di legge;

la distribuzione degli impianti di depurazione in modo da tenere in conto le variazioni di carico in funzione di presenze turistiche saltuarie.

²³³ l.r 8 settembre 1999, n. 27

²³⁴ *deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 1999 n. 518/XI , Allegato A , Capitolo III Paragrafo B): in relazione alla geografia dei luoghi, il PRG stabilisce la dimensione e la qualità delle fasce di rispetto. Il Comune indica per ogni infrastruttura la misura della relativa fascia di rispetto.*

²³⁵ *Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977, allegato 5 - Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della l. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.*

²³⁶ d. leg.vo 152/2006

²³⁷ l. 10-5-1976 n. 319 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

²³⁸ *Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977, allegato 5,*

²³⁹ d. leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada

- E - strade urbane di quartiere (regionali, comunali);
- F - strade locali (regionali, comunali, vicinali, pedonali).
- F bis - Itinerario ciclopedonale (locale, urbano, extraurbano, vicinale).²⁴⁰

2. La tabella indica le strade comunali di cui il presente piano prevede modificazioni. La colonna 4 unitamente alla cartografia di piano indica le previsioni progettuali. L'elenco completo delle strade è contenuto nell'elaborato SERILO di PRG di cui all'art.5, comma 1, lettera e).

Ente proprietario	Nome (1)	Localizzazione (2)	Classificazione ai sensi del Codice della Strada (3)	Previsione di piano (4)
Statale	S.S. 26	<i>dal confine con Nus al km 95350</i>	<i>tratto extraurbano</i>	<i>come da progetto</i>
		<i>dal km 95350 al confine con Saint-Christophe</i>	<i>tratto in centro abitato</i>	
Regione	<i>Strada Regionale</i>	<i>Villair-Ville Sur Nus</i>	<i>extraurbana secondaria</i>	<i>come da progetto²⁴¹ e svincoli a rotonda ove indicato,</i>
Comune	<i>strada comunale</i>	<i>Strada Combe</i>	<i>strada locale urbana</i>	<i>come da progetto</i>
Comune	<i>strada comunale</i>	<i>Strada di Chetoz (sopra)</i>	<i>strada locale urbana</i>	<i>come da progetto</i>
Comune	<i>Strada comunale</i>	<i>Dalla strada Prebenda-Saint Sixte al villaggio Combe</i>	<i>strada locale urbana</i>	<i>come da progetto</i>
Comune	<i>Strada comunale</i>	<i>Strada Nicolin - Bagnère del Comune di Saint-Christophe - tratto dal confine comunale</i>	<i>strada locale urbana</i>	<i>come da progetto</i>
Comune	<i>Strada comunale</i>	<i>Strada Pallein (Comune di Saint-Christophe) – Créton – tratto dal confine comunale</i>	<i>strada locale urbana</i>	<i>come da progetto</i>

3. Le nuove strade comunali, comprese le strade pedonali, le piste ciclabili, i marciapiedi, o gli adeguamenti di tronchi stradali esistenti, devono essere progettati e costruiti secondo quanto disposto dalle norme applicabili²⁴², fatte salve le deroghe ammesse²⁴³. Deve inoltre essere previsto un sistema efficace di raccolta e smaltimento delle acque superficiali e drenate. Compatibilmente con le esigenze tecniche, si applicano le seguenti determinazioni:

²⁴⁰ L. 214/2003 art.1 comma 1

²⁴¹ D.Min. Infrastrutture a trasporti 5 novembre 2001, Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade categoria C extraurbane secondarie, soluzione base, 2 corsie di marcia; sezione minima della carreggiata m 6,50; categoria E strade urbane di quartiere; soluzione base ad 1+1 corsie di marcia, sezione minima della carreggiata m 6,00 categoria F strade locali ambito extraurbano, soluzione base a 2 corsie di marcia, sez. minima della carreggiata m 6,00 categoria F strade locali ambito urbano, soluzione base a 2 corsie di marcia, sezione minima della carreggiata m 5,50

²⁴² decreto 5 novembre 2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade"

²⁴³ d. leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, art. 13, comma 2

- a) i tracciati devono essere aderenti, o comunque adeguatamente correlati alla morfologia dei territori percorsi, possibilmente distinti dai tracciati principali della rete pedonale storica individuata nella tavola prescrittiva "P1 - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali", rispettosi dei corsi d'acqua naturali e delle loro divagazioni nonché di quanto stabilito all'art. 43 delle NTA del PTA;
- b) le scarpate devono essere inerbite e, in relazione all'altitudine e alle caratteristiche dei terreni, sistemate con la messa a dimora di specie legnose o arbustive locali;
- c) ove indispensabili per la stabilità delle opere e dei versanti, i muri di controripa e di sottoscarpa o di sostegno della piattaforma stradale devono presentare la minor altezza possibile, essere efficientemente drenati e realizzati in pietra preferibilmente locale, o comunque con faccia-vista in pietra a spacco, possibilmente senza copertine cementizie sommitali; tutte le murature controterra dovranno essere corredate dell'usuale vespaio drenante la tipologia di quest'ultimo dovrà essere coerente con le caratteristiche della falda percolante dal fronte e/o dal fondo scavo;
- d) deve essere realizzata l'accurata ricostruzione del reticolo idrografico superficiale, la raccolta integrale delle acque piovane cadenti sulla piattaforma stradale e delle acque di drenaggio e il loro smaltimento deve essere garantito attraverso condutture in ricettori aventi capacità e struttura idonee allo scopo; inoltre la qualità delle acque convogliate deve essere compatibile con quella del corpo idrico recettore e comunque non deve peggiorarne le caratteristiche di qualità;
- e) deve essere rispettata ed eventualmente ricostituita la continuità dei sentieri e delle strade pedonali intersecati dalle nuove opere con soluzioni coerenti alle caratteristiche strutturali dei sentieri e delle strade medesimi;
- f) devono essere adeguatamente strutturati, in relazione alla geomorfologia dei luoghi e ai flussi previsti, gli incroci con le adduzioni agli insediamenti;
- g) la conformazione e la tipologia delle sovrastrutture di protezione attiva e passiva devono, compatibilmente con le norme di sicurezza della circolazione, risultare coerenti con il contesto paesistico-ambientale.

Per le strade esistenti prive di previsione progettuale e per le quali nel SERILO di PRG è indicato il mantenimento sono comunque sempre consentiti all'interno della sede stradale²⁴⁴ tutti gli interventi (anche di variazione geometrica/funzionale) volti al miglioramento urbano, ambientale e di percorribilità, nel rispetto della normativa vigente.

- 4. Si definiscono strade private di accesso le strade che collegano una strada pubblica a uno o più lotti edificati o edificabili.
- 5. Le strade private di accesso a strutture con destinazioni residenziali, commerciali, produttive o di servizio devono possedere i requisiti seguenti, stabiliti in sede di concessione edilizia su proposta progettuale motivata, in relazione al volume e qualità del traffico atteso e alla sicurezza per la circolazione:

²⁴⁴ *Codice della strada, D.Lgs 285/92 e s.m.i., Art.3, comma 1, punto 46) SEDE STRADALE: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.*

- a) carreggiata veicolare con corsie adeguate al volume del traffico e alle esigenze di sicurezza e scorrevolezza e sezione della carreggiata²⁴⁵ non inferiore a m 3,00; ove destinate a servire più di due costruzioni o più di sei alloggi non possono avere una sezione minima utile carreggiabile inferiore a m. 4,50, esclusi tutti gli spazi per la sosta ed i marciapiedi. A lato di ogni strada veicolare, di lunghezza superiore a m 100,00, deve essere ricavato un marciapiede della sezione minima utile di 0,90 m. Qualora le strade comunali, da cui si dipartono le strade private d'accesso agli insediamenti, presentino sezioni di intersezioni inferiori alle suddette, le larghezze di dette strade private potranno essere eseguite con sezioni logicamente proporzionate, tale disposizione si applica esclusivamente ~~se~~ quando le strade comunali non siano previste in ampliamento dal PRGC. La riduzione della sezione non potrà in alcun caso superare il 20% delle sezioni sopra specificate e previo parere favorevole della Commissione edilizia, qualora costituita, o in assenza dell'ufficio a cui fa capo l'istruttoria; , non sono comunque ammesse carreggiate inferiori a m 3,00;
- b) andamento plano-altimetrico adagiato al suolo con pendenze adeguate al volume del traffico (max 15%);
- c) raccordi orizzontali e verticali idonei a garantire la visibilità durante l'innesto sulla strada pubblica;
- d) sistema di raccolta delle acque meteoriche e di drenaggio e loro smaltimento nei recipienti finali;
- e) illuminazione se la lunghezza supera i 50,0 metri;
- f) segnaletica stradale a norma di Codice della Strada;
- g) dove necessario potranno essere previsti eventuali marciapiedi strutturati e dimensionati ai sensi della normativa sulle barriere architettoniche;
- h) pavimentazione adeguata all'uso e alla tipologia della strada;
- i) ringhiere, cunette, attraversamenti, incroci di dimensioni e qualità atte a soddisfare le normative e le esigenze di funzionalità;
- j) le strade a fondo cieco devono terminare con adeguati spazi di manovra.
6. Si definiscono strade private funzionali alle attività agro-silvo-pastorali quelle che hanno origine da strada pubblica o da altra strada privata e danno accesso a uno o più fondi agricoli.
7. Per le strade di cui ai commi 3, 4, 5, 6 opera la disciplina delle NAPTP, art. 21, commi 1 e 2.
8. Con riferimento alle strade comunali o vicinali carrabili e alle strade pedonali, percorsi storici ²⁴⁶ e percorsi ciclabili pubblici individuati nella tavola: P1 - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali, al fine della conservazione e la valorizzazione dei percorsi medesimi, dovranno essere mantenuti in opera o reimpiegati materiali lapidei costituenti pavimentazioni, muri di sostegno e altre strutture attinenti alle strade ed ai percorsi medesimi.²⁴⁷
9. Le distanze dal confine autostradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti l'**autostrada**, non possono essere inferiori a:

strade	entro i centri abitati <small>248</small>	fuori dai centri abitati	fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o

²⁴⁵ come definita dal Codice della strada

²⁴⁶ Le strade pedonali ricomprendono i sentieri di cui alle NAPTP, art. 37, comma 5, e quelli eventualmente individuati per iniziativa del Comune

²⁴⁷ NAPTP art. 21, comma 4

²⁴⁸ D. leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, art. 3, comma 1, punto 8), art. 4

Comune di Quart
Adeguamento del PRG
NTA

			trasformabili dal PRG ²⁴⁹
A. autostrade ²⁵⁰	m 30,00 ²⁵¹	m 60,00 ²⁵²	m 30,00 ²⁵³

10. In attesa della classificazione delle strade ai sensi del nuovo codice della strada, si applicano alla **strada statale** le disposizioni seguenti:

strade	entro i centri abitati ²⁵⁴	fuori dai centri abitati	fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG ²⁵⁵
-strada statale	m 7,50 per strade <= m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,01, <= m 8,00 15,00 per strade > m 8,00 ²⁵⁶	m 40,00 ^{257 258}	m 7,50 per strade <= m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,01, <= m 8,00 15,00 per strade > m 8,00 ²⁵⁹

11. In attesa della classificazione delle strade ai sensi del nuovo codice della strada, alle **strade regionali, comunali e vicinali** si applicano le disposizioni seguenti:

strade	entro i centri abitati ²⁶⁰	fuori dai centri abitati ²⁶¹	fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG ²⁶²
strade regionali, comunali, vicinali (Nota 2)	m 7,50 per strade <= m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,01, < m 8,00 15,00 per strade > m 8,00 ²⁶³ (Nota 1)	m 14,00 per strade <= m 8,00 m 27,50 per strade > m	m 7,50 per strade <= m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,01, <= m 8,00

²⁴⁹ nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi

²⁵⁰ la classificazione delle autostrade come tali è data per assolta, e quindi non sono necessarie ulteriori determinazioni

²⁵¹ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 28, comma 1, lettera a)

²⁵² D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, comma 2, lettera a)

²⁵³ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, comma 2 bis, lettera a)

²⁵⁴ Ir 6 aprile 1998, n. 11 art. 99; Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 518/11, allegato A, Capitolo I

²⁵⁵ nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi

²⁵⁶ distanza misurata dall'asse della carreggiata, Ir 11/98, art. 99, comma 1, lettera a), comma 2

²⁵⁷ D.M. 1 aprile 1968, art. 4, comma 1, lettera b)

²⁵⁸ distanza da osservarsi nell'edificazione a partire dal ciglio della strada, cui va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate o fossi e di fasce di espropriazione derivanti da progetti approvati

²⁵⁹ distanza misurata dall'asse della carreggiata, Ir 11/98, art. 99, comma 1, lettera a), comma 2

²⁶⁰ Ir 6 aprile 1998, n. 11 art. 99; Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 518/11, allegato A, Capitolo I

²⁶¹ Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 518/11, allegato A, Capitolo I

²⁶² nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi

²⁶³ distanza misurata dall'asse della carreggiata, Ir 11/98, art. 99, comma 1, lettera a), comma 2

Comune di Quart
Adeguamento del PRG
NTA

		8,00 ²⁶⁴ (Nota 1)	15,00 per strade > m 8,00 ²⁶⁵ (Nota 1)
itinerari pedonali e ciclopeditoni	m 5,00 dall'asse	m 5,00 dall'asse	m 5,00 dall'asse

Nota1: La larghezza delle strade è quella indicata nell'elenco di cui al comma 2 dell'art. 33. In assenza di tale indicazione la larghezza è quella effettiva rilevabile in loco nel tratto di riferimento.

Nota2: Per le strade regionali, comunali, vicinali in tabella va comunque sempre garantita la distanza minima di m 5,00 dal confine stradale esistente o di progetto, si applica in ogni caso la situazione più restrittiva.

12. In attesa della classificazione delle strade ai sensi del nuovo codice della strada, nel caso di fabbricati agricoli o di interesse generale ubicati nelle sottozone di tipo E, possono inoltrare richiesta per le disposizioni di deroga ai sensi di legge²⁶⁶.
13. Nelle sottozone di tipo A, pur in assenza di strumenti attuativi, nella ricostruzione di edifici può essere mantenuta la distanza in atto dalle strade.
14. Le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, a seguito della avvenuta classificazione delle strade ai sensi del codice della strada, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti sono definite nella seguente tabella:

strade	Centro abitato ²⁶⁷	fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG ²⁶⁸	fuori dai centri abitati e fuori dalle zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG ²⁶⁹
C. Strade extraurbane secondarie ()	-----	m 10.00 ²⁷⁰	m 30.00 ²⁷¹
E. Strade urbane di quartiere	m 5,00	m 5,00	-----
F. Strade locali	m 5,00	m 5,00	m 20.00 (strade regionali e comunali) m 10,00 (strade vicinali) ²⁷²
F-bis - itinerario ciclopeditonale	m 5,00 dall'asse	m 5,00 dall'asse	m 5,00 dall'asse

15. Le distanze minime da rispettare nella esecuzione di scavi, nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, nell'impiantare alberi, siepi e simili, lateralmente alle strade, in funzione della avvenuta classificazione delle strade, sono stabilite ai sensi del nuovo codice della strada e relativo

²⁶⁴ distanza misurata dall'asse della carreggiata, l.r. 11/98, art. 99, comma 1, lettera b), comma 2

²⁶⁵ distanza misurata dall'asse della carreggiata, l.r. 11/98, art. 99, comma 1, lettera a), comma 2

²⁶⁶ l.r. 6 aprile 1998, n. 11 art. 99, comma 3; Del. Giunta regionale n. 4243 del 29 dicembre 2006

²⁶⁷ d. leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, art. 3, comma 1, punto 8), art. 4

²⁶⁸ nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi

²⁶⁹ nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi

²⁷⁰ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, comma 2 bis, lettera a)

²⁷¹ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, comma 2, lettera c)

²⁷² D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, comma 2, lettere d) e e)

regolamento.²⁷³

16. Le distanze minime da rispettare nelle curve fuori dai centri abitati in funzione della avvenuta classificazione delle strade sono definite dal nuovo codice della strada e relativo regolamento.²⁷⁴
17. Nelle fasce di rispetto a tutela delle strade sono ammessi gli interventi elencati alla legge²⁷⁵ e quelli elencati nel Regolamento del Codice della strada²⁷⁶ ed in particolare:
- impianti per la distribuzione di carburanti, strutture ad essi accessorie ed attrezzature a servizio della circolazione;
 - recinzioni, cancelli e pensiline che non ostacolino la piena visibilità del percorso stradale, dei bivi, degli incroci, delle aree di sosta e delle altre analoghe strutture;
 - parcheggi di superficie;
 - accessi e diramazioni, passi carrabili, rampe di accesso ad autorimesse e parcheggi conformi alle disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento;
 - itinerari ciclopedonali;
 - piantumazioni e sistemazioni a verde, consentite dalle norme di legge o di regolamento e comunque tali da non ostacolare la piena visibilità di cui alla precedente lettera b).

Nelle fasce di rispetto a tutela delle strade, esclusivamente per quelle adeguate alle previsioni di P.R.G.C. e relativamente agli interventi di cui alla lettera d) del presente comma, è sempre ammessa la realizzazione di muri e solai per il mero contenimento del terreno finalizzata al ripristino dello stato di fatto dell'andamento del terreno stesso, anche a quota superiore a quella del piano viabile. Tali manufatti dovranno essere strutturalmente indipendenti dalle opere esistenti comunali e dovranno essere realizzati in modo da consentire eventuali demolizioni, anche parziali, degli stessi per consentire ampliamenti delle strade senza pregiudicare la stabilità statica. Tale assicurazione a garanzia dell'Ente è da attuarsi tramite convenzione adeguatamente registrata e trascritta, e tale assicurazione, inoltre, deve essere corredata da una idonea relazione tecnica/strutturale redatta da un professionista abilitato all'esercizio della professione che verifichi il rispetto dei limiti e prescrizioni delle Norme Tecniche delle Costruzioni – N.T.C. e dell'applicazione delle presenti disposizioni. Qualora tali manufatti si trovino a quota inferiore a quella del piano viabile si applica quanto prescritto al successivo comma 18.

- 17bis. Per gli effetti di cui all'art. 40, comma 5-bis della L.R. 11/1998 e s.m.i. è possibile edificare nuove costruzioni nel sottosuolo delle fasce di rispetto stradale, fino al ciglio stradale medesimo per la sola costruzione di fabbricati interrati posti a quota inferiore a quella del piano viabile; in tale caso l'orizzontamento del solaio di copertura, il cui uso dovrà essere gratuitamente asservito al Comune, dovrà assicurare la transitabilità connessa ad eventuali ampliamenti delle sede stradale mediante la realizzazione di un solaio dimensionato per un sovraccarico di almeno 2.000 Kg/mq. Tale assicurazione deve essere fornita da una idonea relazione tecnica/strutturale redatta da un professionista abilitato all'esercizio della professione che verifichi il rispetto dei limiti e prescrizioni delle Norme Tecniche delle Costruzioni – N.T.C., in particolare per quanto riguarda l'analisi dei carichi e della situazione locale da applicare.

L'estradosso del solaio da asservire dovrà essere:

- posto ad una quota inferiore a quelle del piano stradale pari ad almeno 80 cm per le strade adeguate alle previsioni del P.R.G.C.;
- posto ad una quota inferiore a quelle del piano stradale pari a almeno 140 cm per le strade non adeguate alle previsioni del P.R.G.C. in ragione della necessità di inserire eventuali nuovi sottoservizi;

²⁷³ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, commi 1, 3, 4, 5.

²⁷⁴ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, commi 1, 3, 4, 5.

²⁷⁵ Lr 11/98, Capo II, artt. 39 e 40

²⁷⁶ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, commi 1, 3, 4, 5.

- c) completamente interrato utilizzando dislivelli di terreno preesistenti;
 - d) in ogni caso sistemato a verde con terra naturale per almeno 50 cm; il terreno sovrastante la costruzione interrata dovrà essere rimodellato come all'origine o con modalità consone all'ambiente;
18. La distanza minima da osservare nell'edificazione in fregio alle strade comunali pedonali, individuate nella tavola P1 - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali o nella tavola P4 - Carta della zonizzazione, servizi e viabilità del PRG, è fissata in metri 5,0 da misurarsi dall'asse della strade stesse. Tale disposizione non si applica all'interno delle sottozone di tipo A.
19. - soppresso

Art. 34 (Oleodotto, gasdotto, acquedotto)

1. Nelle tavole P3 – Elementi, usi ed attrezzature con particolare rilevanza urbanistica sono indicate le condotte principali dell'oleodotto, gasdotto, acquedotto.
2. Gli interventi di qualsiasi natura interferenti con le condotte di cui al comma 1 ed eventuali modifiche al loro tracciato sono autorizzati dal soggetto proprietario e segnalati al Comune.
3. La dismissione di condotte o di infrastrutture o di parti di esse, comporta la riqualificazione ambientale del territorio interessato a carico dell'ente proprietario o gestore.
4. Ai lati delle condotte acquedottistiche, indicate nella tavola P3 – Elementi, usi ed attrezzature con particolare rilevanza urbanistica, è fatto divieto di eseguire interventi edificatori, di effettuare piantagioni e di spandere materiali che possano risultare fonti di inquinamento entro fasce di rispetto di larghezza pari a m 2,50 misurata dall'asse delle condotte medesime²⁷⁷.

Art. 35 (Smaltimento dei rifiuti)

1. Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali tossico-nocivi²⁷⁸ è attuato secondo le modalità previste dal piano regionale di smaltimento dei rifiuti²⁷⁹, dal piano comunale o sovra-comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, dal regolamento comunale.²⁸⁰
2. Le aree necessarie ad individuare i centri di raccolta comunale o i centri specializzati (ecostazioni o stazioni ecologiche) sono individuate nella tavola P3 "Elementi, usi ed attrezzature con particolare rilevanza urbanistica".
3. Le aree di cui al comma 2 devono presentare fasce di rispetto ai sensi di legge²⁸¹ caratterizzate dall'impianto di essenze arboree o di altre misure di mitigazione paesaggistico-ambientale da precisare in sede di progetto di ciascuna area.
4. Le discariche e i centri di raccolta dei rifiuti devono essere idoneamente inseriti nel contesto paesaggistico-ambientale sulla base delle prescrizioni indicate al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
5. I materiali inerti non pericolosi provenienti da scavo, i materiali che residuano da attività di demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, da avviare al riutilizzo, i rifiuti speciali inerti²⁸² e le miscele bituminose non contenenti catrame di carbone derivanti da attività di demolizione e costruzione, prodotti all'interno di cantieri edili e stradali, devono essere gestiti sulla base delle vigenti disposizioni in materia.²⁸³

²⁷⁷ Decreto Ministero della Sanità 26/3/1991, allegato II

²⁷⁸ NAPTP, art. 22, commi 5, 6 e 7

²⁷⁹ Ir 2 agosto 1994, n. 39, art. 5 e successive integrazioni e modificazioni.

²⁸⁰ d. leg.vo 5 maggio 1997, n. 22, art. 21

²⁸¹ Ir 6 aprile 1998 n. 11, art. 43, comma 3, lettera b).

²⁸² nota: D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, art. 2, comma 1, lettera e

²⁸³ DCR 15 aprile 2003, n. 3188/XI (Piano regionale di gestione dei rifiuti); DGR 06 giugno 2005, n. 1792).

6. Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali tossico-nocivi²⁸⁴ è attuato secondo le modalità previste dal piano regionale di smaltimento dei rifiuti²⁸⁵, dal piano comunale o sovra-comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, dal regolamento comunale.²⁸⁶

Art. 36 (Industria e artigianato)

1. La disciplina urbanistico-edilizia relativa all'industria è dettata all'art. 48 "Sottozone di tipo D".
2. Per l'artigianato ammesso nelle sottozone di tipo B e C si applicano le disposizioni urbanistiche ed edilizie di cui agli articoli 46 (sottozone di tipo B) e 48 (sottozone di tipo D) riguardanti le altre destinazioni d'uso ammesse nelle sottozone medesime.
3. Per usi ed attività produttive artigianali o industriali non collocabili in contesti abitativi in quanto incompatibili ambientalmente si intendono quelli che producono:
 - a) -impatto paesaggistico rilevante;
 - b) -inquinamento acustico, dell'aria ed in generale ambientale;
 - c) -livelli di sicurezza modesti.
4. L'elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" RIR – costituisce parte integrante e sostanziale dello strumento urbanistico e contiene quanto previsto al punto 3.1 dell'allegato al D.M. 9 maggio 2001"
5. La disciplina urbanistico-edilizia relativa agli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, e agli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili, è dettata dal D.M. 9 maggio 2001 e relativi allegati nonché dal RIR.²⁸⁷
6. Opera la disposizione cogente delle NAPTP, art. 25, comma 7.

Art. 37 (Siti e impianti di radiotelecomunicazione)

1. La disciplina urbanistico edilizia relativa alla localizzazione, costruzione e modificazione dei siti attrezzati per gli impianti di radiotelecomunicazione è disposta dal piano formato dalla Comunità montana ai sensi di legge.
2. Gli impianti di teleradiocomunicazione previsti negli appositi progetti di rete²⁸⁸ sono autorizzabili con le procedure previste dalla specifica legge di settore²⁸⁹ nelle sottozone di cui al Capo IV e il PRG ne ammetta la destinazione d'uso.
3. Per i casi di motivata necessità gli impianti di cui ai commi precedenti o parti di essi possono fruire laddove applicabili delle procedure di deroga di cui all'art. 72.
4. Nelle more di approvazione del piano dei siti di radiotelecomunicazioni su tutto il territorio comunale, ad esclusione delle sottozone di tipo A, sono ammessi i seguenti interventi:

²⁸⁴ NAPTP, art. 22, commi 5, 6 e 7

²⁸⁵ Ir2 agosto 1994, n. 39, art. 5 e successive integrazioni e modificazioni.

²⁸⁶ D. Leg.vo n.152 del 3.4.2006, art. 21; Delibera di Approvazione del Piano regionale di smaltimento di smaltimento dei rifiuti n. 3118/XII del 15.4.2003.

²⁸⁷ D.M. 9 maggio 2001 di attuazione dell'art. 14 del D. Leg.vo 334/99, pubblicato nella Gazz. Uff. 16 giugno 2001, n. 138, S.O.

²⁸⁸ Ir 04 novembre 2005, n. 25, Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni

²⁸⁹ Ir 25/2005

- a) installazione di nuove stazioni radioelettriche anche se non coerenti con le destinazioni di zona del PRG²⁹⁰, previo parere favorevole dell'ARPA in merito al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente, nonché postazioni ed altre strutture, qualora:
- necessarie a rispondere a specifiche esigenze di localizzazione territoriale o per i casi di motivata necessità;
 - tecnicamente non localizzabili all'interno dei siti attrezzati individuati nei piani previsti ai sensi di legge²⁹¹;
 - tecnicamente non localizzabili su postazioni esistenti;
 - funzionali ad attività coerenti con le destinazioni d'uso ammesse dal PRG quali: uffici, imprese, ecc.;
 - funzionalmente collegati ad esigenze specifiche di copertura locale;
 - determinate da specifiche esigenze di localizzazione territoriale nel caso di impianti di reti di telecontrollo e comando.

In questi casi le stazioni radioelettriche esistenti e le altre strutture dovranno essere realizzate prioritariamente su strutture ed edifici pubblici esistenti con esclusione di quelli classificati "monumento" e "documento" dal vigente PRG e dalla vigente legislazione regionale e nazionale.

- b) Sulle stazioni radioelettriche esistenti e sulle postazioni esistenti, conseguenti a progetti di rete approvati, sono ammessi i seguenti interventi:
- manutenzione ordinaria a e straordinaria e installazione di stazioni radioelettriche per il potenziamento della postazione esistente, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente;
 - manutenzione ordinaria a e straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, interventi di demolizione e potenziamento delle altre strutture che compongono la postazione esistente.
- c) Nelle sottozone di tipo A sono comunque ammesse installazioni di piccole stazioni radioelettriche e reti di comunicazione elettronica al fine di garantire la copertura della banda larga su tutto il territorio comunale.
5. Gli interventi ammessi sulle postazioni non potranno, in ogni caso, comportare una trasformazione edilizio-urbanistica tale da configurare la creazione di un sito attrezzato come definito dalle disposizioni vigenti²⁹².
6. Nelle more dell'approvazione del piano dei siti di radiotelecomunicazione su tutto il territorio comunale, la tipologia costruttiva delle postazioni e delle altre strutture deve garantire :
- che gli elementi strutturali metallici siano opachi e non riflettenti;
 - che le postazioni e le altre strutture siano positivamente inserite nel paesaggio circostante, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali del contesto. Tale valutazione, negli ambiti non soggetti al parere vincolante della struttura competente in materia di tutela del paesaggio e dei beni architettonici, sarà espressa dalla Commissione Edilizia comunale, qualora istituita, o in assenza dell'ufficio a cui fa capo l'istruttoria.
7. Ai fini della tutela dei margini dei centri storici, per poterne garantire la leggibilità, la riconoscibilità, il mantenimento, la riqualificazione, i siti e gli impianti di radiotelecomunicazione non sono ammessi all'interno delle sottozone di tipo A e non sono consentiti neppure nei pressi di tali abitati o in parti di territorio che possano essere in relazione visiva con gli stessi."

Art. 38 (Cimitero Comunale e discarica)

1. Nelle tavola. P3 – Carta degli elementi e degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza

²⁹⁰ così come previsto dalla *l.r. 25/2005, art. 11, comma 5*

²⁹¹ *l.r. 11/98, art. 32, comma 4*

²⁹² *l.r. 25/2005, art. 2*

urbanistica” sono indicati il perimetro degli impianti cimiteriali per i quali si applicano le disposizioni di legge e regolamentari in materia ²⁹³ ²⁹⁴fatte salve le limitazioni imposte dalla vigente legislazione in materia di risorse idriche²⁹⁵ e il quarto lotto della discarica per la quale si applicano le disposizioni di legge e regolamentari in materia e una fascia di rispetto pari a 200 m.²⁹⁶

Art. 39 (Aree sciabili, piste di sci alpino e nordico e altre attrezzature turistiche)

1. Per le attività ricreative e sportive in ambiente naturale,²⁹⁷ si applicano le disposizioni seguenti:
 - a) rafting e canoa: NAPTP, art. 29, comma 13, lettera a)
 - b) equitazione e mountain bike: NAPTP, art. 29, comma 13, lettera b).
 - c) free-climbing e arrampicata sportiva: NAPTP, art. 29, comma 13, lettera e).

²⁹³ RD 24 luglio 1934, n. 1265. Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. Art. 338, più volte modificato e da ultimo dal collegato infrastrutture di cui alla legge 166 del 1 agosto 2002, art. 28.

²⁹⁴ D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Approvazione del regolamento di polizia mortuaria, da art. 54 a art. 73 e art. 78.

²⁹⁵ D.leg.vo 11 maggio 1999, n 152 art.21

²⁹⁶ RD 24 luglio 1934, n. 1265. Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie artt. 216, 217

²⁹⁷ NAPTP, art. 29 comma 13

Capo III- Tutela e valorizzazione naturalistica

Art. 40 (Siti e beni di specifico interesse naturalistico)

1. I siti ed i beni di specifico interesse naturalistico²⁹⁸ sono rappresentati nelle tavole P2 – Tutela e valorizzazione naturalistica; si applicano le disposizioni cogenti di cui alle NAPTP, art. 38, comma 4.²⁹⁹

I siti di specifico interesse naturalistico risultano i seguenti:

- Château de Quart: pareti rocciose, interesse faunistico, paesaggistico, archeologico (PTP F7) (FQ1)
- Area umida Marais (FV1)
- Forme di ambiente periglaciale della fascia pedemontana presso Tzanti de Maillod (PN1)
- Forme di ambiente periglaciale della fascia pedemontana presso il Monastero (PN2)
- Forme di ambiente periglaciale della fascia pedemontana presso Valenzana (PN3)
- Forme di ambiente periglaciale della fascia pedemontana presso Eclou (PN4)
- Rock Glaciers presso Becs de Fana (PN5)
- Rock Glaciers presso Collet (PN6)
- Effetti della Deformazione Gravitativa Profonda di Versante (DGPV) nei pressi di Vollein (SG) (GM1)
- Effetti della Deformazione Gravitativa Profonda di Versante (DGPV) nei pressi di Vollein (SG) (GM2)
- Zona carsica di Plan Piscina (CA) (GM3)
- Località “L’Ila”: zona umida.(FV2)³⁰⁰

I beni di specifico interesse naturalistico risultano i seguenti:

- Ville-sur-Nus: popolamento relitto di faggio (importanza forestale) (N10) (S001)
 - Torrent de Bagnère: popolamenti di ontano nero (importanza forestale) (N9) (S002)
 - Château de Quart: Acer campestre L. (S003)
 - Château de Quart: Fagussylvatica L. (S004)
 - Località Planeville (Chiesa parrocchiale): Tilia spp. (S005)
 - Località Porsod: Pinus sylvestris (S006)
2. Sono parimenti oggetto di conservazione³⁰¹: i ghiacciai, i depositi morenici delle pulsazioni glaciali, le

²⁹⁸ NAPTP, art. 38 commi 1, 2 e appendici 3 alla relazione.

1. Sono oggetto di conservazione i siti d'interesse naturalistico comunitario o nazionale indicati dal PTP.

2. Sono altresì oggetto di conservazione le strutture geologiche, i siti d'interesse mine-ralogico, petrografico, geomorfologico, le sorgenti minerali, le stazioni floristiche, gli ambiti vegetazionali e le zone umide, indicati dal PTP. Gli strumenti urbanistici possono integrare tali beni naturalistici nonché i siti di cui al comma 1.

3. Sono parimenti oggetto di conservazione, ancorché non esplicitamente indicati dal PTP, ma oggettivamente riconoscibili sul terreno, i ghiacciai, i depositi morenici delle pulsazioni glaciali, le cascate permanenti e le grotte.

²⁹⁹ Nelle aree interessate dai beni naturalistici di cui ai commi 1, 2 e 3, è vietata ogni nuova edificazione ed ogni trasformazione del territorio, comprese quelle compor-tanti rimodellamenti del suolo, alterazioni del reticolo idrografico, depositi anche transitori di materiali, discariche o impianti depuratori. Sono consentiti gli interventi necessari alla conservazione e al recupero delle aree di cui al presente comma, nonché al miglioramento della fruibilità degli elementi costitutivi dello specifico in-teresse delle aree medesime. Sono altresì consentiti, con provvedimento adeguata-mente motivato, gli interventi necessari per garantire la sicurezza idrogeologica de-gli insediamenti e delle infrastrutture; le piste forestali indispensabili alla gestione dei boschi; le opere infrastrutturali di interesse generale; gli interventi rivolti alla manutenzione ed adeguamento delle infrastrutture ed attività eventualmente in atto, limitatamente all'escursionismo, alpinismo e sci alpino e nordico.

³⁰⁰ Oltre alla disciplina dell'art. 38 NAPTP, per ogni intervento interessante la superficie ove ricade il sito, dovrà essere data comunicazione al Servizio aree protette per definire eventuali specifiche forme di tutela

³⁰¹ NAPTP, Art. 38, comma 3

cascate permanenti e le grotte.

Art. 41 (Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica)

1. Nelle tavole P2 – Tutela e valorizzazione naturalistica, sono rappresentate³⁰², le riserve e le aree di valorizzazione naturalistica:
 - Riservanaturale Les Iles (RN1).
Questa riserva naturale, situata lungo la Dora Baltea a 530 m di altitudine, è costituita da un ambiente ripario in parte trasformato dall'attività antropica. Risiede in una depressione anticamente occupata da un meandro del fiume ed è formata da due laghi di cava e da un sistema di stagni risultanti dalla confluenza di un braccio abbandonato della Dora e del Torrente Saint Marcel.
2. Nelle aree di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di settore³⁰³.
3. Per Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica vigono le disposizioni dell'art. 39 del PTP.

Art. 42 (Siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale e zone di protezione speciale)

1. Nelle tavole P2 – Tutela e valorizzazione naturalistica, è indicato³⁰⁴ il sito di importanza comunitaria (SIC/ZPS) IT1205070 denominato Zona Umida di Les Iles, che ricomprende in tutto l'area di cui all'art. 41.
2. A tali siti si applicano le disposizioni i criteri per l'applicazione della Valutazione di Incidenza³⁰⁵.
3. Per i siti di importanza comunitaria e le zone di protezione speciale vigono le disposizioni dell'art. 38 del PTP.

³⁰² *Intesa inerente all'individuazione e alle relative forme di tutela dei siti di interesse naturalistico, ai sensi dell'art. 38, comma 5, delle NAPTP formalizzata col Servizio aree protette con nota prot. n. 25128/RN del 20 agosto 2009.*

³⁰³ *lr30 luglio 1991, n. 30. Norme per l'istituzione di aree naturali protette. Decreto del Presidente della Regione 676/93 "Istituzione della Riserva naturale il località Les Iles nei comuni di Quart, Nus, Saint-Marcel e Brissogne.*

³⁰⁴ *ai sensi delle Deliberazioni della Giunta regionale 1460/2002 e 3361/2002.*

³⁰⁵ *L.R. 21 maggio 2007 n. 8, alla DGR 1815 del 6 luglio 2007 e alla DGR 1087 del 18 aprile 2008.*

Capo IV- Zonizzazione, servizi e viabilità

Art. 43 (Suddivisione del territorio in sottozone)

1. Le zone territoriali di cui alla lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 22, comma 1 sono ripartite, ai sensi della delibera di Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 421, e rappresentate nelle tavole P4 – Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG nelle seguenti sottozone:

Sottozona	Località	Sistema	sup. terr. m ²
A			
Ab			
Ab1	Villefranche	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	38.449
			38.449
Ac			
Ac1*	Cretallaz	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	26.838
Ac2*	Jeanseyaz	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	13.999
Ac3	Eclou	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	48122.
Ac4	Avisod	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	16.809
Ac5	Planeville	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	29.711
			135.479
Ad			
Ad1	Vignil	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	21.018
Ad2*	Vollein	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	15.566
			36.584
Ae			
Ae1*	Ollignan	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	3.787
Ae2*	Valenzana	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	12.847
Ae3*	Etolin	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo residenziale	7.629
Ae4	Carné	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo residenziale	6.109
Ae5	Parrocchia	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo residenziale	3.875
Ae6	Porsod	boschivo	2.168
Ae7	Ronchet di sotto	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	11.001
Ae8*	Villair	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo residenziale	16.622
Ae9	Rovarey	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo residenziale	19.544
Ae10	Ramoise	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo residenziale	29.224
Ae11	Chariette	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo residenziale	8.240
Ae12*	Egachoz, Ronchet, Chamerod	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo residenziale	14.268
Ae13*	Elobert	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	7.611
Ae14*	Etavel	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	3.851
Ae15*	Morgonaz	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	22.515
Ae16	Clou de Seran	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	22.295
Ae17	Povil	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	16.694

Comune di Quart
Adeguamento del PRG
NTA

Sottozona	Località	Sistema	sup. terr. m ²
Ae18	Verney	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	4.395
Ae19*	Epillod Chantignan	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	46.188
Ae20	Valzilianaz	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	4.885
Ae21	Chetoz	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	13356
Ae22	Ronchaille	boschivo	3.838
Ae23	Porsan	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	15.533
Ae24	Fonteil	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	7.335
Ae25	Fornail	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	10.693
Ae26*	Novus	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	4.439
Ae27	Buignod	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	10.730
Ae28	Fontaine	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	17.340
Ae29	Sesan	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	7.422
Ae30	Effraz	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	13.384
Ae31*	Valservière	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	2.826
Ae32	Chamerod Sup.	dei pascoli	8.348
TOTALE			378.992
B			
Ba			
Ba1	Loc Amérique	urbano	21.360
Ba2*	Olleyes	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	24.052
Ba3*	Creton	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	13.812
Ba4	Ollignan	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	12.298
Ba5*	Villefranche	Fluviale	29.035
Ba6	Etolin	urbano	17.068
Ba7*	Bas Villair, La Plantaz, Carné	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo residenziale	173.277
Ba8	Ronchet di Sotto	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	28.842
Ba9	Combe	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	10.737
Ba10*	Saint Sixte	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	22.012
Ba11*	Epilaz	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	48.182
Ba12*	Josué	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	6.748
Ba13*	Rovarey, Vianoz, Chamerod	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo residenziale	152.023
Ba14	Vallerod	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo residenziale	81.054
Ba15*	Elobert	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	2.309
Ba16	Jeanceyaz	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	38.136
Ba17*	Morgonaz	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	14.735
Ba18	Villefranche ovest	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	58.753
Ba19*	Villefranche - rue de la Tour	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	914
Ba20*	Villefranche - rue de la Tour	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	2.399
Ba21*	Villefranche est	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	15.652
Ba22*	Massuc	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	40.875
Ba23*	Epillod, Chantignan	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	18.039
Ba24	Chantignan	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	3.123
Ba25	Seran	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	32.113
Ba26	Argnod	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	74.108

Comune di Quart
Adeguamento del PRG
NTA

Sottozona	Località	Sistema	sup. terr. m ²
Ba27	Chetoz	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	16.367
Ba28*	Vignil	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	18.660
Ba29	Chez Le Fourc	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	24.324
Ba30	Vallée	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	11.426
TOTALE			1.012.393
Bb			
Bb1	Trapolle	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	4.036
Bb2*	Villefranche	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	2.433
TOTALE			6.469
Bd			
Bd1*	Clou	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	57010
TOTALE			57010
Be			
Be1	Roveyretaz	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	12.516
Be2*	Loc. Amérique	Misto urbano/fluviale	95.555
Be3*	Torrent de Maillod	urbano	149.917
Be4	Cimitero	urbano	52.688
Be5*	Cimitero	urbano	92.604
Be6*	Loc. Teppe	urbano	127.340
Be7*	Villefranche sud ovest	fluviale	9.401
Be8*	Maneggio	fluviale	12.592
TOTALE			552.613
C			
Ca			
Ca1	Planta	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo residenziale	13.997
Ca2	Larey	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo residenziale	10.958
Ca3	Josué	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	9.467
Ca4	Vollein	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	4.839
Ca5	Buignod	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	7.214
Ca6	Avisod	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	3.346
TOTALE			49.821
D			
Db			
Db1	Les Iles	fluviale	20.970
TOTALE			20.970
E			
Eb			
Eb1	Vignola	boschivo	38.686
Eb2	Ronc Damon	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	46.888
Eb3	Marchaussy	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	184.130
Eb4	Bruson	dei pascoli	100.837
Eb5	Brunier	dei pascoli	698.068
Eb6	Clavel	dei pascoli	131.244
Eb7	Seyvaz	dei pascoli	933.171
Eb8	Valchourda	dei pascoli	688.081
Eb9	Rancone	delle aree naturali sottosistema delle altre naturali	129.189

Comune di Quart
Adeguamento del PRG
NTA

Sottozona	Località	Sistema	sup. terr. m ²
Eb10	Brevaz	dei pascoli	300.934
Eb11	Mean	dei pascoli	29.096
Eb12	Pleoules	dei pascoli	39.835
Eb13	Champvert	dei pascoli	68.332
Eb14	Chaleby	dei pascoli	103.046
Eb15	Lechy	dei pascoli	503.006
Eb16	Champanement	dei pascoli	803.249
Eb17	Chacotte	boschivo	48.467
Eb18	Ayette	dei pascoli	168.422
Eb19	Borelly	dei pascoli	43.586
Eb20	Chesod	boschivo	36.302
Eb21	Chamerod	dei pascoli	171.385
Eb22	Preilles	dei pascoli	46.293
Eb23	Les Rapailles	dei pascoli	54.032
Eb24	Chavod	dei pascoli	50.337
Eb25	Cenevé	dei pascoli	190.831
Eb26	Planes	dei pascoli	261.904
Eb27	Vacheresse	dei pascoli	271.930
TOTALE			6.141.282
Ec			
Ec1	Torrent de Maillod	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	8.049
Ec2	Vallerod	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	130.679
Ec3	Ronchaille	boschivo	474.899
Ec4	Valenzana	boschivo	215.325
Ec5	Bois di Borelly	boschivo	1.186.427
Ec6	Epraz	boschivo	71.188
Ec7	Vieille Morte	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	76.940
Ec8	Massuc	boschivo	105.994
Ec9	Porsod	boschivo	875.718
Ec10	Bois de Saint Emeric	boschivo	1.616.181
Ec11	Comba d'Hêche	boschivo	3.205.697
Ec12	Buignod	boschivo	194.121
Ec13	Clapey Noir	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	331.641
Ec14	Vignil	boschivo	40.279
Ec15	Trapolle	boschivo	49.755
Ec16	Ronchaille	boschivo	73.360
Ec17	Torrente di Saint Barthélemy	boschivo	1.206.743
Ec18	Vallone di Saint Barthélemy	boschivo	5.450.904
TOTALE			15.313.900
Ed			
Ed1	Montagnie	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	11.922
Ed2*	Chetoz	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	12.711
Ed3*	Clapey Noir	boschivo	14.775
Ed4*	Champ Meilleur	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	4.817
Ed5*	Villefranche	fluviale	17.584
Ed6	Dora Baltea	fluviale	23.966

Comune di Quart
Adeguamento del PRG
NTA

Sottozona	Località	Sistema	sup. terr. m ²
Ed7*	Les Iles	fluviale	12.161
Ed8*	Povil	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	6.865
TOTALE			104.801
Ee			
Ee1	Fornaille	boschivo	83.827
Ee2	Castello	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	66.800
Ee3	Verney-Castello	boschivo	166.579
Ee4	Castello	delle aree naturali sottosistema delle altre naturali	261.143
Ee5	Castello	delle aree naturali sottosistema delle altre naturali	33.576
Ee6	Cretaz	boschivo	35.886
Ee7	Monta'	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	33.721
Ee8	Vollein	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	254.135
Ee9	Vollein	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	27.193
Ee10	Vollein	boschivo	37.532
Ee11	Vollein	boschivo	61.761
Ee12	Vollein	boschivo	14.652
Ee13	Vignola	boschivo	18.754
Ee14	Vignola	boschivo	31.705
Ee15	Plan Piscina	dei pascoli	84.937
Ee16	Plan Piscina	delle aree naturali sottosistema delle altre naturali	211.822
TOTALE			1.424.023
Ef			
Ef1	Tzanti de Maillod	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	6.470
Ef2	Monastero	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	9.609
Ef3	Valenzana	boschivo	58.574
Ef4	Torrente Bagnère	delle aree naturali sottosistema delle altre naturali	1.569.687
Ef5	Alpe Cenevé	delle aree naturali sottosistema delle altre naturali	3.304.515
Ef6	Comba de Florencière	delle aree naturali sottosistema delle altre naturali	1.983.350
Ef7	Castello	delle aree naturali sottosistema delle altre naturali	731.719
Ef8	Castello	delle aree naturali sottosistema delle altre naturali	224.405
Ef9	Eclou	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	16.253
Ef10	Area umida Marais	fluviale	13.534
Ef11	Zona umida di Les Iles	fluviale	53.302
Ef12	Croce di Fana	delle aree naturali sottosistema delle altre naturali	3.221.218
Ef13	Vallone di Valchourda	delle aree naturali sottosistema delle altre naturali	5.227.456
Ef14	Becs de Fana	delle aree naturali sottosistema delle altre naturali	44.433
Ef15	Becca d'Avuille	delle aree naturali sottosistema delle altre naturali	2.462.946
Ef16	Collet	delle aree naturali sottosistema delle altre naturali	99.802
Ef17	Vallone di Chaleby	delle aree naturali sottosistema delle altre naturali	7.395.405
Ef18	L'Illa	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo residenziale	3.824
TOTALE			26.426.502
Eg			
Eg1	Olleyes	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	35.447
Eg2	Villair	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	12.566
Eg3	Olleyes	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	52.552

Sottozona	Località	Sistema	sup. terr. m ²
Eg4	Olleyes	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	269.954
Eg5	Torrent de Maillod	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	32.294
Eg6	Torrent de Maillod	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	92.534
Eg7	Torrent de Maillod	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	78.924
Eg8	Porcheroulaz	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	540.057
Eg9	Olleyes	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	83.699
Eg10	Creton	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	24.590
Eg11	Creton	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	51.695
Eg12	Ollignan	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	76.926
Eg13	Valenzana	boschivo	36.069
Eg14	La Montagne	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	815.997
Eg15	Jeanceyaz	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	10.044
Eg16	Cretallaz	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	108.818
Eg17	Cretallaz	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	12.465
Eg18	Morgonaz	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	18.479
Eg19	Prailon	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	3.572
Eg20	Prailon Damon	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	8.736
Eg21	Elobert	boschivo	37.911
Eg22	Vallerod	insediativo residenziale sottosistema a sviluppo residenziale	11.690
Eg23	Egachoz	insediativo residenziale sottosistema a sviluppo residenziale	6.145
Eg24	Torrent	insediativo residenziale sottosistema a sviluppo residenziale	9.714
Eg25	Moulin	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	40.535
Eg26	Rives	insediativo residenziale sottosistema a sviluppo residenziale	36.892
Eg27	Eglise	insediativo residenziale sottosistema a sviluppo residenziale	29.852
Eg28	Teppe	fluviale	25.506
Eg29	Clou	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	19.226
Eg30	Saint-Sixte	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	4.447
Eg31	Ronchet	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	8.617
Eg32	Saint Sixte	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	405.369
Eg33	Teppe	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	32.149
Eg34	Vieille Morte	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	27.376
Eg35	Villefranche	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	339.203
Eg36	Chetoz-Fournè	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	233.647
Eg37	Trapolle	boschivo	11.823
Eg38	Roulaz	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	31.867
Eg39	Seran	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	11.394
Eg40	Illoy	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	39.581
Eg41	Imperiau-Millet	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	120.480
Eg42	Champlan	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	13.343
Eg43	Povil	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	36.604
Eg44	Povil	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	6.367
Eg45	Povil	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	29.847
Eg46	Valzilliana	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	100.570
Eg47	Eclou	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	18.235

Sottozona	Località	Sistema	sup. terr. m ²
Eg48	Eclou	boschivo	25.233
Eg49	Eclou	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	57.185
Eg50	Argnod	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	38.732
Eg51	Argnod	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	32.032
Eg52	Clou de Seran	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	172.473
Eg53	Vignil	boschivo	395.502
Eg54	Porsod	boschivo	10.396
Eg55	Porsod	boschivo	2.815
Eg56	Tzan Pagnole	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	62.462
Eg57	Vignil	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	4.276
Eg58	Vignil	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	8.610
Eg59	Clou de Chetoz	boschivo	5.786
Eg60	Ronchaille	boschivo	27.722
Eg61	Champ Desert	boschivo	26.720
Eg62	Champ Desert	boschivo	4.117
Eg63	Chacoz	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	1.103
Eg64	Clavasse	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	135.624
Eg65	Champy	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	7.727
Eg66	Planette	boschivo	26.750
Eg67	Planette	boschivo	2.568
Eg68	Vignil	boschivo	37.348
Eg69	Valata	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	13.215
Eg70	Tour de Ville sur Nus	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	25.558
Eg71	Tour de Ville sur Nus	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	475.477
Eg72	Prou di Epeuhe	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	37.049
Eg73	Pansan	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	32.714
Eg74	Combes	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	14.664
Eg75	Ville sur Nus	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	1.263.078
Eg76	Hivaz	boschivo	16.621
Eg77	Planavilla	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	11.977
Eg78	Buignod	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	5.051
Eg79	Monument aux Maquisards	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	145.160
Eg80	Porsan	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	39.223
Eg81	Brenva	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	12.440
Eg82	Tzan d'Avisod	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	626.574
Eg83	Valsainte	boschivo	38.797
Eg84	Trois Villes	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	581.047
Eg85	Tzandeille	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	17.208
Eg86	Fonteil	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	26.243
Eg87	Fonteil	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	141.313
Eg88	Avion	boschivo	186.168
Eg89	Effraz	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	589.640
Eg90	Effraz	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	13.241
Eg91	Effraz	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	1.767
Eg92	Chetoz	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	7.415
Eg93	Elobert	delle aree naturali sottosistema delle altre naturali	10.306

Sottozona	Località	Sistema	sup. terr. m ²
TOTALE			9.470.935
Eh			
Eh1*	Teppe-Villefranche	fluviale	498.695
Eh2*	Clou	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	20.829
TOTALE			519.524
F			
Fa			
Fa1	Loc. Amérique	Misto urbano/fluviale	329.225
Fa2*	Loc. Amérique	urbano	48.642
Fa3	cimitero	urbano	78.664
Fa4*	Ferrovia	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	9.949
TOTALE			466.480
Fb			
Fb1*	Cimitero	urbano	26.151
Fb2	Monumento partigiano	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	15.658
Fb3	Scuola media	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo residenziale	9.541
Fb4	Scuola elementare	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo residenziale	6.086
Fb5	Biblioteca	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo residenziale	6.357
Fb6	Cimitero Ville Sur Nus	insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato	2.895
TOTALE			66.688

- Le sottozone di tipo A, B, D, Ed, Eh ed F contrassegnate da * presentano parti costituite da ambiti inedificabili, per le quali si applica la specifica normativa di legge.³⁰⁶
- Studi maggiormente approfonditi o nuovi interventi con opere d'arte possono modificare il perimetro degli ambiti in edificabili.

Art. 44 (Sottozone di tipo "A")

- Nelle tavole P4 - Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG sono delimitate³⁰⁷ le sottozone di tipo A, ovvero le parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi.
- In assenza di strumento attuativo di cui all'art. 7, comma 1, nelle sottozone di tipo A, si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 6 aprile 1998 n. 11, art. 52, comma 2.
- Le tabelle di cui al presente comma individuano gli interventi, le destinazioni d'uso, le attività e gli strumenti attuativi di cui rispettivamente agli artt. 8, 9, 10, 7 ammessi in ogni sottozona tenuto conto delle determinazioni del PTP. Le quantità o le percentuali indicate in tabella devono essere verificate con riferimento all'intera sottozona. La Sur³⁰⁸ ammessa è quella emergente secondo le modalità indicate dal Regolamento Edilizio.

³⁰⁶ vedere art. 2, comma 2, lettere g) ed h)

³⁰⁷ NAPTP, art. 36, commi 2, 3,

³⁰⁸ Sur = superficie urbanistica, Del. Cons. Reg. 517/XI Allegato A, Cap. I, Paragrafo G

TABELLA A1

Sistema insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato				
sottozona: <i>AbI</i>-Villefranche				
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi	Sur. quota minima	Sur residua quota massima di Sur sino a raggiungere 100%
art. 10	artt. 8,9	art. 7		
commi 3. usi ed attività di tipo agro silvo pastorale lettera x) agriturismo. 4. Residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali lettere a), c) 5. Abitazione permanente o principale 6. Abitazione temporanea	art. 8, comma 1 lettera a) interventi di recupero, punti 1) 2) 3) 5) 6) punti 4), 7) limitatamente ai soli edifici classificati E1, E2, E3, E4 lettera c) demolizione, nei limiti di cui alla L.R. 11/98 art. 52 comma 2 lettera d) altri interventi punto 1)	PdC SCIA ALTRO	60%	
	art. 8, comma 1 lettera a) interventi di recupero, punti 4), 7) limitatamente ai soli edifici classificati C lettera c) demolizione, oltre i limiti di cui alla L.R. 11/98 art. 52 comma 2 lettera d) altri interventi punto 4)	PUD		
commi 3. usi ed attività di tipo agro silvo pastorale lettera o) altre attività agricole, 7. Attività produttive artigianali locali lettera a) 8. Attività commerciali locali lettere a) esercizi di vicinato e artigianato, d) uffici direzionale 9. attività turistiche e ricettive lettere j) g), l) 13. attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse lettere a), b), e) se interrato	art. 8, comma 1 lettera a) interventi di recupero, punti 1) 2) 3) 5) 6) punti 4), 7) limitatamente ai soli edifici classificati E1, E2, E3, E4 lettera c) demolizione, nei limiti di cui alla L.R. 11/98 art. 52 comma 2 lettera d) altri interventi punto 1)	PdC SCIA ALTRO		Quota residua
	art. 8, comma 1 lettera a) interventi di recupero, punti 4), 7) limitatamente ai soli edifici classificati C lettera c) demolizione, oltre i limiti di cui alla L.R. 11/98 art. 52 comma 2 lettera d) altri interventi punto 4)	NA o PUD		

NB1-in ogni caso secondo le prescrizioni conseguenti alla classificazione degli edifici e delle aree

TABELLA A2

Sistema insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato				
sottozone: Ac1*-Cretallaz, Ac2*-Jeanceyaz, Ac3-Eclou, Ac4-Avisod				
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi	Sur. quota minima	Sur residua quota massima di Sur sino a raggiungere 100%
art. 10	artt. 8,9	art. 7		
<p style="text-align: center;">Commi</p> <p>3. usi ed attività di tipo agro silvo pastorale lettera x) agriturismo.</p> <p>4. Residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali lettere a), c)</p> <p>5. Abitazione permanente o principale lettere a), b)</p> <p>6. Abitazione temporanea</p>	<p style="text-align: center;">art. 8, comma 1</p> <p>lettera a) interventi di recupero, punti 1) 2) 3) 5) 6) punti 4), 7) limitatamente ai soli edifici classificati E1, E2, E3, E4</p> <p>lettera c) demolizione, nei limiti di cui alla L.R. 11/98 art. 52 comma 2</p> <p>lettera d) altri interventi punto 1)</p>	<p>PdC SCIA ALTRO</p>	70%	
	<p style="text-align: center;">art. 8, comma 1</p> <p>lettera a) interventi di recupero, punti 4), 7) limitatamente ai soli edifici classificati C</p> <p>lettera c) demolizione, oltre i limiti di cui alla L.R. 11/98 art. 52 comma 2</p> <p>lettera d) altri interventi punto 4)</p>	<p>PUD</p>		
<p style="text-align: center;">Commi</p> <p>3. usi ed attività di tipo agro silvo pastorale lettera o) altre attività agricole, lett. c),e),k),m),s), aa) magazzini extraziendali</p> <p>7. Attività produttive artigianali locali lettera a),</p> <p>8. Attività commerciali locali lettere a) esercizi di vicinato e artigianato, d) uffici ed agenzie</p> <p>9. attività turistiche e ricettive lettere j) g)</p> <p>13. attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse lettere a),b), e) se interrate</p>	<p style="text-align: center;">art. 8, comma 1</p> <p>lettera a) interventi di recupero, punti 1) 2) 3) 5) 6) punti 4), 7) limitatamente ai soli edifici classificati E1, E2, E3, E4</p> <p>lettera c) demolizione, nei limiti di cui alla L.R. 11/98 art. 52 comma 2</p> <p>lettera d) altri interventi punto 1)</p>	<p>PdC SCIA ALTRO</p>		Quota residua
	<p style="text-align: center;">art. 8, comma 1</p> <p>lettera a) interventi di recupero, punti 4), 7) limitatamente ai soli edifici classificati C</p> <p>lettera c) demolizione, oltre i limiti di cui alla L.R. 11/98 art. 52 comma 2</p> <p>lettera d) altri interventi punto 4)</p>	<p>NA o PUD</p>		

NB1-in ogni caso secondo le prescrizioni conseguenti alla classificazione degli edifici e delle aree

NB2-Per le parti della sottozona Ac1 delimitate all'interno delle aree boscate, gli interventi e le destinazioni d'uso sono attuabili nei limiti di cui all' art. 33 della l.r. 11/1998

TABELLA A3

Sistema insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato				
sottozona: Ac5-Planeville				
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi	Sur. quota minima	Sur residua quota massima di Sur sino a raggiungere 100%
art. 10	artt. 8,9	art. 7		
<p>Commi</p> <p>3. usi ed attività di tipo agro silvo pastorale lettera x) agriturismo.</p> <p>4. Residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali lettere a), c)</p> <p>5. Abitazione permanente o principale lettere a), b)</p> <p>6. Abitazione temporanea</p>	<p>art. 8, comma 1</p> <p>lettera a) interventi di recupero, punti 1) 2) 3) 5) 6) punti 4), 7) limitatamente ai soli edifici classificati E1, E2, E3, E4</p> <p>lettera c) demolizione, nei limiti di cui alla L.R. 11/98 art. 52 comma 2</p> <p>lettera d) altri interventi punto 1)</p>	<p>PdC SCIA ALTRO</p>	70%	
	<p>art. 8, comma 1</p> <p>lettera a) interventi di recupero, punti 4), 7) limitatamente ai soli edifici classificati C</p> <p>lettera c) demolizione, oltre i limiti di cui alla L.R. 11/98 art. 52 comma 2</p> <p>lettera d) altri interventi punto 4)</p>	<p>PUD</p>		
<p>Commi</p> <p>3. usi ed attività di tipo agro silvo pastorale lettera o) altre attività agricole, lett. e),k),m),s)</p> <p>7. Attività produttive artigianali locali lettera a)</p> <p>8. Attività commerciali locali lettere a) esercizi di vicinato e artigianato, d) uffici ed agenzie</p> <p>9. attività turistiche e ricettive lettere c), d), j),g)</p> <p>13. attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse lettere a),b), f), e) se interrate,</p>	<p>art. 8, comma 1</p> <p>lettera a) interventi di recupero, punti 1) 2) 3) 5) 6) punti 4), 7) limitatamente ai soli edifici classificati E1, E2, E3, E4</p> <p>lettera c) demolizione, nei limiti di cui alla L.R. 11/98 art. 52 comma 2</p> <p>lettera d) altri interventi punto 1)</p>	<p>PdC SCIA ALTRO</p>		Quota residua
	<p>art. 8, comma 1</p> <p>lettera a) interventi di recupero, punti 4), 7) limitatamente ai soli edifici classificati C</p> <p>lettera c) demolizione, oltre i limiti di cui alla L.R. 11/98 art. 52 comma 2</p> <p>lettera d) altri interventi punto 4)</p>	<p>NA o PUD</p>		

NB1 - in ogni caso secondo le prescrizioni conseguenti alla classificazione degli edifici e delle aree

NB2- nella sottozona è presente l'esemplare di *Tilia spp.*, pianta monumentale ai sensi della L.R. 21.08.1990 n. 50 e bene di interesse naturalistico assoggettato alle norme di cui all'art. 40 NTA.

TABELLA A4

Sistema insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato				
sottozone: Ad1-Vignil, Ad2*-Vollein,				
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi	Sur. quota minima	Sur residua quota massima di Sur sino a raggiungere 100%
art. 10	artt. 8,9	art. 7		
<p style="text-align: center;">Commi</p> <p>3. usi ed attività di tipo agro silvo pastorale lettera x) agriturismo.</p> <p>4. Residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali lettere a), c)</p> <p>5. Abitazione permanente o principale</p> <p>6. Abitazione temporanea</p>	<p style="text-align: center;">art. 8, comma 1</p> <p>lettera a) interventi di recupero, punti 1) 2) 3) 5) 6) punti 4), 7) limitatamente ai soli edifici classificati E1, E2, E3, E4</p> <p>lettera c) demolizione, nei limiti di cui alla L.R. 11/98 art. 52 comma 2</p> <p>lettera d) altri interventi punto 1)</p>	<p>PdC SCIA ALTRO</p>	70%	
	<p style="text-align: center;">art. 8, comma 1</p> <p>lettera a) interventi di recupero, punti 4), 7) limitatamente ai soli edifici classificati C</p> <p>lettera c) demolizione, oltre i limiti di cui alla L.R. 11/98 art. 52 comma 2</p> <p>lettera d) altri interventi punto 4)</p>	<p>PUD</p>		
<p style="text-align: center;">Commi</p> <p>3. usi ed attività di tipo agro silvo pastorale lettera o) altre attività agricole, lett. c),e),k),m),s), aa) magazzini extraziendali</p> <p>7. Attività produttive artigianali locali lettera a)</p> <p>8. Attività commerciali locali lettere a) esercizi di vicinato e artigianato, d) uffici ed agenzie</p> <p>9. attività turistiche e ricettive lettere a),b),c),d), j),g), l)</p> <p>13. attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse lettere a),b), e) se interrate</p>	<p style="text-align: center;">art. 8, comma 1</p> <p>lettera a) interventi di recupero, punti 1) 2) 3) 5) 6) punti 4), 7) limitatamente ai soli edifici classificati E1, E2, E3, E4</p> <p>lettera c) demolizione, nei limiti di cui alla L.R. 11/98 art. 52 comma 2</p> <p>lettera d) altri interventi punto 1)</p>	<p>PdC SCIA ALTRO</p>		Quota residua
	<p style="text-align: center;">art. 8, comma 1</p> <p>lettera a) interventi di recupero, punti 4), 7) limitatamente ai soli edifici classificati C</p> <p>lettera c) demolizione, oltre i limiti di cui alla L.R. 11/98 art. 52 comma 2</p> <p>lettera d) altri interventi punto 4)</p>	<p>NA o PUD</p>		

NB1-in ogni caso secondo le prescrizioni conseguenti alla classificazione degli edifici e delle aree

TABELLA A5

Sistema insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato				
sottozona: <i>Ae1*</i> -Ollignan, <i>Ae2*</i> -Valenzana, <i>Ae7</i> -Ronchet di Sotto, <i>Ae13*</i> -Elobert, <i>Ae14*</i> -Etavel, <i>Ae15*</i> -Morgonaz, <i>Ae16</i> -Clou de Seran; <i>Ae18</i> -Verney, <i>Ae20</i> -Valzilianaz, <i>Ae21</i> -Chetoz, <i>Ae23</i> -Porsan, <i>Ae24</i> -Fonteil, <i>Ae25</i> -Fornail, <i>Ae26*</i> - Novus, <i>Ae27</i> - Buignod, <i>Ae28</i> - Fontaine, <i>Ae29</i> -Sesan, <i>Ae30</i> -Effraz, <i>Ae31*</i> -Valservière,				
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi	Sur. quota minima	Sur residua quota massima di Sur sino a raggiungere 100%
art. 10	artt. 8,9	art. 7		
Commi 3. usi ed attività di tipo agro silvo pastorale lettera x) agriturismo. 4. Residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali lettere a), c) 5. Abitazione permanente o principale 6. Abitazione temporanea	art. 8, comma 1 lettera a) interventi di recupero, punti 1) 2) 3) 5) 6) punti 4), 7) limitatamente ai soli edifici classificati E1, E2, E3, E4 lettera c) demolizione, nei limiti di cui alla L.R. 11/98 art. 52 comma 2 lettera d) altri interventi punto 1)	PdC SCIA ALTRO	70%	
	art. 8, comma 1 lettera a) interventi di recupero, punti 4), 7) limitatamente ai soli edifici classificati C lettera c) demolizione, oltre i limiti di cui alla L.R. 11/98 art. 52 comma 2 lettera d) altri interventi punto 4)	NA o PUD		
Commi 3. usi ed attività di tipo agro silvo pastorale lettera o) altre attività agricole, lett. c),e),k),m),s) aa) magazzini extraziendali 7. Attività produttive artigianali locali lettera a) 8. Attività commerciali locali lettere a) esercizi di vicinato e artigianato, d) uffici ed agenzie 9. attività turistiche e ricettive lettere a),b),c),d), j), g), l) 13. attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse lettere a),b), e) se interrate	art. 8, comma 1 lettera a) interventi di recupero, punti 1) 2) 3) 5) 6) punti 4), 7) limitatamente ai soli edifici classificati E1, E2, E3, E4 lettera c) demolizione, nei limiti di cui alla L.R. 11/98 art. 52 comma 2 lettera d) altri interventi punto 1)	PdC SCIA ALTRO		Quota residua
	art. 8, comma 1 lettera a) interventi di recupero, punti 4), 7) limitatamente ai soli edifici classificati C lettera c) demolizione, oltre i limiti di cui alla L.R. 11/98 art. 52 comma 2 lettera d) altri interventi punto 4)	NA o PUD Minimo 50% SF della sottozona		

NB1-in ogni caso secondo le prescrizioni conseguenti alla classificazione degli edifici e delle aree

TABELLA A6

Sistema insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo residenziale				
sottozone: Ae3*-Etolin, Ae4-Carné, Ae8*-Villair, Ae9-Rovarey, Ae10-Ramoise, Ae11-Chariette, Ae12*-EgachozRonchet, Chamero				
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi	Sur. quota minima	Sur residua quota massima di Sur sino a raggiungere 100%
art. 10	artt. 8,9	art. 7		
Commi 5. Abitazione permanente o principale 6. Abitazione temporanea	art. 8, comma 1 lettera a) interventi di recupero, punti 1) 2) 3) 5) 6) punti 4), 7) limitatamente ai soli edifici classificati E1, E2, E3, E4 lettera c) demolizione, nei limiti di cui alla L.R. 11/98 art. 52 comma 2 lettera d) altri interventi punto 1)	PdC SCIA ALTRO	70%	
	art. 8, comma 1 lettera a) interventi di recupero, punti 4), 7) limitatamente ai soli edifici classificati C lettera c) demolizione, oltre i limiti di cui alla L.R. 11/98 art. 52 comma 2 lettera d) altri interventi punto 4)	NA o PUD		
Commi 3. usi ed attività di tipo agro silvo pastorale lettera o) altre attività agricole, lett. c),e),k),m),s) lettera x) agriturismo, aa) magazzini extraziendali 4. Residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali lettere a), c) 7. Attività produttive artigianali locali lettera a) 8. Attività commerciali locali lettere a) esercizi di vicinato e artigianato, d) uffici ed agenzie 9. attività turistiche e ricettive lettere c), d), j), g), f) 13. attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse lettere a),b), e) se interrate	art. 8, comma 1 lettera a) interventi di recupero, punti 1) 2) 3) 5) 6) punti 4), 7) limitatamente ai soli edifici classificati E1, E2, E3, E4 lettera c) demolizione, nei limiti di cui alla L.R. 11/98 art. 52 comma 2 lettera d) altri interventi punto 1)	PdC SCIA ALTRO		Quota residua
	art. 8, comma 1 lettera a) interventi di recupero, punti 4), 7) limitatamente ai soli edifici classificati C lettera c) demolizione, oltre i limiti di cui alla L.R. 11/98 art. 52 comma 2 lettera d) altri interventi punto 4)	NA o PUD		

NB1-in ogni caso secondo le prescrizioni conseguenti alla classificazione degli edifici e delle aree

TABELLA A7

Sistema insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo residenziale				
sottozone: Ae5-Parrocchia,				
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi	Sur. quota minima	Sur residua quota massima di Sur sino a raggiungere 100%
art. 10	artt. 8,9	art. 7		
<p style="text-align: center;">Commi 5. Abitazione permanente o principale lettera a)</p> <p style="text-align: center;">13. attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse lettere a), f)</p>	<p style="text-align: center;">art. 8, comma 1</p> <p style="text-align: center;">lettera a) interventi di recupero, punti 1) 2) 3) 5) 6) punti 4), 7) limitatamente ai soli edifici classificati E1, E2, E3, E4</p> <p style="text-align: center;">lettera c) demolizione, nei limiti di cui alla L.R. 11/98 art. 52 comma 2</p> <p style="text-align: center;">lettera d) altri interventi punto 1)</p>	<p style="text-align: center;">PdC SCIA ALTRO</p>	70%	
	<p style="text-align: center;">art. 8, comma 1</p> <p style="text-align: center;">lettera a) interventi di recupero, punti 4), 7) limitatamente ai soli edifici classificati C</p> <p style="text-align: center;">lettera c) demolizione, oltre i limiti di cui alla L.R. 11/98 art. 52 comma 2</p> <p style="text-align: center;">lettera d) altri interventi punto 4)</p>	<p style="text-align: center;">NA o PUD</p>		
	<p style="text-align: center;">art.9 comma 1</p>	<p style="text-align: center;">I.r. 11/98 art. 51</p>		
<p style="text-align: center;">Commi 3. usi ed attività di tipo agro silvo pastorale lettera a) con esclusione di stalle e concimaie</p> <p style="text-align: center;">9. attività turistiche e ricettive lettere c), d), lettere g), l) (NOTA1)</p>	<p style="text-align: center;">art. 8, comma 1</p> <p style="text-align: center;">lettera a) interventi di recupero, punti 1) 2) 3) 5) 6) punti 4), 7) limitatamente ai soli edifici classificati E1, E2, E3, E4</p> <p style="text-align: center;">lettera c) demolizione, nei limiti di cui alla L.R. 11/98 art. 52 comma 2</p> <p style="text-align: center;">lettera d) altri interventi punto 1)</p>	<p style="text-align: center;">PdC SCIA ALTRO</p>		Quota residua
	<p style="text-align: center;">art. 8, comma 1</p> <p style="text-align: center;">lettera a) interventi di recupero, punti 4), 7) limitatamente ai soli edifici classificati C</p> <p style="text-align: center;">lettera c) demolizione, oltre i limiti di cui alla L.R. 11/98 art. 52 comma 2</p> <p style="text-align: center;">lettera d) altri interventi punto 4)</p>	<p style="text-align: center;">NA o PUD</p>		
	<p style="text-align: center;">art.9 comma 1 (NOTA1)</p>	<p style="text-align: center;">I.r. 11/98 art. 51</p>		

NB1-in ogni caso secondo le prescrizioni conseguenti alla classificazione degli edifici e delle aree

NOTA1 – l' intervento di cui all'art.9, comma 1, non è ammesso per destinazioni d'uso di cui all'art.10, comma 9 lettere g), l).

TABELLA A8

Sistema boschivo				
sottozone: Ae6 – Porsod, Ae 22 Ronchaille				
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi	Sur quota minima	Sur residua quota massima di Sur sino a raggiungere 100%
art. 10	artt. 8,9	art. 7		
<p style="text-align: center;">Commi</p> <p style="text-align: center;">3. usi ed attività di tipo agro silvo pastorale lettere a),c),e),g), i), k),o),q),s),u),w),x)</p> <p style="text-align: center;">4. Residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali lettere a), c)</p> <p style="text-align: center;">5. Abitazione permanente o principale</p> <p style="text-align: center;">6. Abitazione temporanea</p>	<p style="text-align: center;">art. 8, comma 1</p> <p>lettera a) interventi di recupero, punti 1) 2) 3) 5) 6) punti 4), 7) limitatamente ai soli edifici classificati E1, E2, E3, E4</p> <p>lettera c) demolizione, nei limiti di cui alla L.R. 11/98 art. 52 comma 2</p> <p>lettera d) altri interventi punto 1)</p>	PdC SCIA ALTRO	60%	
	<p style="text-align: center;">art. 8, comma 1</p> <p>lettera a) interventi di recupero, punti 4), 7) limitatamente ai soli edifici classificati C</p> <p>lettera c) demolizione, oltre i limiti di cui alla L.R. 11/98 art. 52 comma 2</p> <p>lettera d) altri interventi punto 4)</p>	NA o PUD		
<p style="text-align: center;">9. attività turistiche e ricettive lettere a),b),c),d),g),f), l), j)</p>	<p style="text-align: center;">art. 8, comma 1</p> <p>lettera a) interventi di recupero, punti 1) 2) 3) 5) 6) punti 4), 7) limitatamente ai soli edifici classificati E1, E2, E3, E4</p> <p>lettera c) demolizione, nei limiti di cui alla L.R. 11/98 art. 52 comma 2</p> <p>lettera d) altri interventi punto 1)</p>	PdC SCIA ALTRO		Quota residua
	<p style="text-align: center;">art. 8, comma 1</p> <p>lettera a) interventi di recupero, punti 4), 7) limitatamente ai soli edifici classificati C</p> <p>lettera c) demolizione, oltre i limiti di cui alla L.R. 11/98 art. 52 comma 2</p> <p>lettera d) altri interventi punto 4)</p>	NA o PUD		

NB1-in ogni caso secondo le prescrizioni conseguenti alla classificazione degli edifici e delle aree

TABELLA A9

Sistema insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato				
sottozona: AeI7-Povil,				
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi	Sur. quota minima	Sur residua quota massima di Sur sino a raggiungere 100%
art. 10	artt. 8,9	art. 7		
<p>Commi</p> <p>3. usi ed attività di tipo agro silvo pastorale lettera x) agriturismo.</p> <p>5. Abitazione permanente o principale</p> <p>6. Abitazione temporanea</p>	<p>art. 8, comma 1</p> <p>lettera a) interventi di recupero, punti 1) 2) 3) 5) punti 4), 7) limitatamente ai soli edifici classificati E1, E2, E3, E4</p> <p>lettera c) demolizione, nei limiti di cui alla L.R. 11/98 art. 52 comma 2</p> <p>lettera d) altri interventi punto 1)</p>	<p>PdC SCIA ALTRO</p>	prevalente	
	<p>art. 8, comma 1</p> <p>lettera a) interventi di recupero, punti 4), 7) limitatamente ai soli edifici classificati C</p> <p>lettera c) demolizione, oltre i limiti di cui alla L.R. 11/98 art. 52 comma 2</p> <p>lettera d) altri interventi punto 4)</p>	<p>NA o PUD</p>		
<p>Commi</p> <p>7. Attività produttive artigianali locali: lettera a)</p> <p>8. Attività commerciali locali lettere a) esercizi di vicinato e artigianato, d) uffici ed agenzie,</p> <p>9. attività turistiche e ricettive lettere j), g)</p> <p>13. attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse lettere a), e) se interrate</p>	<p>art. 8, comma 1</p> <p>lettera a) interventi di recupero, punti 1) 2) 3) 5) punti 4), 7) limitatamente ai soli edifici classificati E1, E2, E3, E4</p> <p>lettera c) demolizione, nei limiti di cui alla L.R. 11/98 art. 52 comma 2</p> <p>lettera d) altri interventi punto 1)</p>	<p>PdC SCIA ALTRO</p>		Quota residua
	<p>art. 8, comma 1</p> <p>lettera a) interventi di recupero, punti 4), 7) limitatamente ai soli edifici classificati C</p> <p>lettera c) demolizione, oltre i limiti di cui alla L.R. 11/98 art. 52 comma 2</p> <p>lettera d) altri interventi punto 4)</p>	<p>NA o PUD</p>		

NB1-in ogni caso secondo le prescrizioni conseguenti alla classificazione degli edifici e delle aree

NB2 -In tutta la sottozona gli interventi sui fabbricati, oltre a quanto disciplinato in tabella, devono confrontarsi con quanto contenuto nella tavola Cle4bis - Schede degli edifici della sottozona Ae17.

TABELLA A10

Sistema insediativo tradizionale sottosistema a sviluppo integrato				
sottozone: <i>AeI9*</i> -Epillod Chantignan,				
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi	Sur. quota minima	Sur residua quota massima di Sur sino a raggiungere 100%
art. 10	artt. 8,9	art. 7		
<p>Commi</p> <p>3. usi ed attività di tipo agro silvo pastorale lettera x) agriturismo.</p> <p>4. Residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali lettere a),c)</p> <p>5. Abitazione permanente o principale</p> <p>6. Abitazione temporanea</p>	<p>art. 8, comma 1</p> <p>lettera a) interventi di recupero, punti 1) 2) 3) 5) 6) punti 4), 7) limitatamente ai soli edifici classificati E1, E2, E3, E4</p> <p>lettera c) demolizione, nei limiti di cui alla L.R. 11/98 art. 52 comma 2</p> <p>lettera d) altri interventi punto 1)</p>	<p>PdC SCIA ALTRO</p>	70%	
	<p>art. 8, comma 1</p> <p>lettera a) interventi di recupero, punti 4), 7) limitatamente ai soli edifici classificati C</p> <p>lettera c) demolizione, oltre i limiti di cui alla L.R. 11/98 art. 52 comma 2</p> <p>lettera d) altri interventi punto 4)</p>	<p>NA o PUD</p>		
<p>Commi</p> <p>3. usi ed attività di tipo agro silvo pastorale lettera o) altre attività agricole, lett. c),e),k), m),s) aa) magazzini extraziendali</p> <p>7. Attività produttive artigianali locali: lettera a)</p> <p>8. Attività commerciali locali lettere a) esercizi di vicinato e artigianato, d) uffici ed agenzie,</p> <p>9. attività turistiche e ricettive lettere a),b),c),d), j), g), l)</p> <p>13. attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse lettere a),b), e) se interrate</p>	<p>art. 8, comma 1</p> <p>lettera a) interventi di recupero, punti 1) 2) 3) 5) 6) punti 4), 7) limitatamente ai soli edifici classificati E1, E2, E3, E4</p> <p>lettera c) demolizione, nei limiti di cui alla L.R. 11/98 art. 52 comma 2</p> <p>lettera d) altri interventi punto 1)</p>	<p>PdC SCIA ALTRO</p>		Quota residua
	<p>art. 8, comma 1</p> <p>lettera a) interventi di recupero, punti 4), 7) limitatamente ai soli edifici classificati C</p> <p>lettera c) demolizione, oltre i limiti di cui alla L.R. 11/98 art. 52 comma 2</p> <p>lettera d) altri interventi punto 4)</p>	<p>NA o PUD</p>		
<p>Comma:</p> <p>9. attività turistiche e ricettive lettere a),b),c),d), j), g)</p> <p>NOTA1</p>	<p>art. 8, comma 1</p> <p>lettera b) nuova costruzione punti 1), 2)</p> <p>lettera c) demolizione</p> <p>lettera d) altri interventi punti 2), 3), 4), 5)</p> <p>NOTA1</p>	<p>PUD NOTA1</p>		Quota residua

NB1-in ogni caso secondo le prescrizioni conseguenti alla classificazione degli edifici e delle aree

NOTA1 –Interventi ammessi esclusivamente per attività turistiche e ricettive e nell'area evidenziata nella tavola P4 - zonizzazione e viabilità con l'apposito retino LM per aree sottoposte a speciali limitazioni e soggetti a PUD, l'area LM costituisce comparto.

TABELLA A11

Sistema dei pascoli				
sottozone: Ae32*-Chamerod,				
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi	Sur quota minima	Sur residua quota massima di Sur sino a raggiungere 100%
art. 10	artt. 8,9	art. 7		
<p style="text-align: center;">Commi</p> <p style="text-align: center;">3. usi ed attività di tipo agro silvo pastorale lettere a),g), i),m),o),q), s),u),w),x)</p> <p style="text-align: center;">4. Residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali lettere a),c)</p> <p style="text-align: center;">5. Abitazione permanente o principale</p> <p style="text-align: center;">6. Abitazione temporanea</p>	<p style="text-align: center;">art. 8, comma 1</p> <p>lettera a) interventi di recupero, punti 1) 2) 3) 5) 6) punti 4), 7) limitatamente ai soli edifici classificati E1, E2, E3, E4</p> <p>lettera c) demolizione, nei limiti di cui alla L.R. 11/98 art. 52 comma 2</p> <p>lettera d) altri interventi punto 1)</p>	PdC SCIA ALTRO	60%	
	<p style="text-align: center;">art. 8, comma 1</p> <p>lettera a) interventi di recupero, punti 4), 7) limitatamente ai soli edifici classificati C</p> <p>lettera c) demolizione, oltre i limiti di cui alla L.R. 11/98 art. 52 comma 2</p> <p>lettera d) altri interventi punto 4)</p>	NA o PUD		
<p style="text-align: center;">9. attività turistiche e ricettive lettere c),d), g), f), l), j)</p>	<p style="text-align: center;">art. 8, comma 1</p> <p>lettera a) interventi di recupero, punti 1) 2) 3) 5) 6) punti 4), 7) limitatamente ai soli edifici classificati E1, E2, E3, E4</p> <p>lettera c) demolizione, nei limiti di cui alla L.R. 11/98 art. 52 comma 2</p> <p>lettera d) altri interventi punto 1)</p>	PdC SCIA ALTRO		Quota residua
	<p style="text-align: center;">art. 8, comma 1</p> <p>lettera a) interventi di recupero, punti 4), 7) limitatamente ai soli edifici classificati C</p> <p>lettera c) demolizione, oltre i limiti di cui alla L.R. 11/98 art. 52 comma 2</p> <p>lettera d) altri interventi punto 4)</p>	NA o PUD		

NB1-in ogni caso secondo le prescrizioni conseguenti alla classificazione degli edifici e delle aree

4. Le destinazioni d'uso di cui all'art. 10, comma 2 sono sempre consentite.
- 4 bis. Gli interventi di cui all'art.8, comma 1, lettera b), punto 7) sono sempre ammessi ai sensi dell'art..52 della l.r. 11/98, comma 2, lettera a).
5. I limiti di densità fondiaria I su edifici esistenti corrispondono, in assenza di strumento attuativo (PUD o NA) alla densità fondiaria ed all'altezza esistenti sul lotto interessato dall'intervento, i limiti di altezza H corrispondono, in assenza di strumento attuativo (PUD o NA) all'altezza propria dell'edificio, eccezion fatta per gli interventi ammessi dalla l.r. 11/98, art. 52, comma 2³⁰⁹; detti limiti di densità fondiaria I e di altezza H sono indicati nella tabella di cui al presente comma³¹⁰:

TABELLA A12

³⁰⁹ *Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 517/XI, Cap. II, par. A, punto 1 e par. B, punto 1*

³¹⁰ *Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 517/XI, Cap. II, par. A, punto 2 e par. B, punto 2*

Comune di Quart
Adeguamento del PRG
NTA

Sottozone Ab, Ac, Ad, Ae	Classi di agglomerati e toponimi	Im (densità fondiaria media, SLP/SFU) m ² / m ²	Ie (densità fondiaria massima esistente) m ² / m ²	H max m
A				
Ab				
Ab1	Villefranche	0,60	4,00	10,00
Ac				
Ac1*	Cretallaz	0,23	3,00	7,50
Ac2*	Jeanseyaz	0,32	3,00	7,50
Ac3	Eclou	0,13	3,00	7,50
Ac4	Avisod	0,45	2,80	7,50
Ac5	Planeville	0,20	2,50	10,00
Ad				
Ad1	Vignil	0,40	2,50	7,50
Ad2*	Vollein	0,28	2,50	7,50
Ae				
Ae1*	Ollignan	0,62	3,00	10,00
Ae2*	Valenzana	0,11	2,00	7,50
Ae3*	Etolin	0,39	2,50	7,50
Ae4	Carné	0,58	2,80	7,50
Ae5	Parrocchia	0,34	3,00	10,00
Ae6	Porsod	0,25	2,50	7,50
Ae7	Ronchet di sotto	0,14	2,50	7,50
Ae8*	Larey	0,36	3,00	10,00
Ae9	Rovarey	0,45	3,00	10,00
Ae10	Ramoise	0,15	2,00	7,50
Ae11	Chariette	0,50	3,00	10,00
Ae12*	EgachozRonchet, Chamerod	0,44	3,00	7,50
Ae13*	Elobert	0,14	2,50	7,50
Ae14*	Etavel	0,12	2,20	7,50
Ae15*	Morgonaz	0,22	2,50	7,50
Ae16	Clou de Seran	0,51	3,00	10,00
Ae17	Povil	0,26	2,50	7,50
Ae18	Verney	0,21	2,50	7,50
Ae19*	Epillod, Chantignan	0,13	2,50	10,00
Ae20	Valzilianaz	0,29	3,00	7,50
Ae21	Chetoz	0,35	3,20	10,00
Ae22	Ronchaille	0,17	2,50	7,50
Ae23	Porsan	0,26	2,80	7,50
Ae24	Fonteil	0,65	3,00	10,00
Ae25	Fornail	0,12	2,50	7,50
Ae26*	Novus	0,16	2,50	7,50
Ae27	Buignod	0,95	3,00	10,00
Ae28	Fontaine	0,23	3,00	7,50
Ae29	Sesan	0,41	3,00	7,50
Ae30	Effraz	0,47	3,00	7,50
Ae31*	Valservière	0,44	3,00	7,50
Ae32	Chamerod Sup.	0,16	2,50	7,50

6. Tipologie costruttive e elementi di arredo urbano³¹¹:

- a) tutti gli interventi devono assicurare il rigoroso restauro di tutti gli elementi di specifico intrinseco valore;
 - b) in particolare sono richiesti un corretto uso dei materiali, la sistemazione e l'arredo delle aree libere;
 - c) è vietata ogni alterazione degli elementi contestuali che ne possa pregiudicare la leggibilità o il significato.
7. Gli strumenti attuativi, fatte salve le misure delle fasce di rispetto, possono precisare:
- a) relativamente agli interventi di nuova costruzione:
 - 1. densità massima (Ie) in misura non superiore a quella media (Im) della sottozona considerata, tenuto conto dell'appartenenza dell'agglomerato ad una delle classi di complessità individuate ai sensi dell'art. 36, comma 10, NAPTP³¹²;
 - 2. le altezze massime (H max), le distanze minime dai confini e tra i fabbricati.
 - b) relativamente agli interventi di ampliamento ammessi:
 - 1. la densità fondiaria massima (Ie) in relazione al valore culturale degli edifici, quale risulta dalla relativa classificazione, comunque non superiore a quella massima in atto nella sottozona considerata;
 - 2. le altezze massime, le distanze minime tra i fabbricati.
 - c) relativamente ai volumi pertinenziali: gli usi, le tipologie costruttive, i limiti dimensionali e i rapporti con il contesto. .
8. Ai fini della determinazione delle densità fondiarie, delle superfici lorde, di quelle utili, della insediabilità, vengono computati, oltre ai piani esistenti, i piani virtuali realizzabili nei volumi esistenti nel rispetto delle disposizioni in materia di altezze interne minime utili dei locali abitabili.
9. Nell'ambito di un PUD, gli edifici pubblici o di pubblico interesse presenti nelle varie zone di tipo A possono superare gli indici previsti per la sottozona interessata, in funzione delle esigenze dell'Amministrazione Comunale.
10. I magazzini extraziendali nelle sottozone A sono ammessi secondo le disposizioni seguenti:
- a) sui fabbricati classificati nelle tavole Cle gli interventi non devono eccedere il restauro e il risanamento conservativo, assicurando la testimonianza dell'uso originario ed il mantenimento dei caratteri esterni distintivi dell'edificio;

³¹¹ NAPTP art. 36 comma 5.”

³¹² L'art. 36, comma 10, NAPTP, recita:

“Con riferimento ai caratteri storici strutturali, gli agglomerati sono distinti nelle seguenti classi di decrescente complessità che, ad eccezione delle strutture di cui alla lettera f), sono evidenziate nelle tavole del PTP:

a) centro storico di Aosta: è l'area contenuta dalla “città romana” e dalle aree edificate e non, formanti, con la prima, compagine urbana coerente e unitaria, comprese le parti di recente trasformazione, secondo quanto definito dal PRG;

b) bourg: è il nucleo dotato di una struttura edilizia e urbanistica densa e pianificata, appoggiata su un asse viario principale e dotata, nel medioevo, di un sistema di chiusura e di difesa (cinta muraria, porte, torri, castello o casaforte) e di una zona franca periferica;

c) ville: è il nucleo di concentrazione della popolazione nel medioevo, spesso caratterizzato da una struttura parcellare ordinata, centro principale di una residenza signorile o di una comunità particolarmente rilevante;

d) village: è il nucleo di concentrazione della popolazione, con almeno una decina di costruzioni alla fine del XIX secolo, caratterizzato dalla presenza di edifici comunitari e da una struttura parcellare non ordinata, eccetto che nel caso di impianto su una importante via di comunicazione;

e) hameau: è il nucleo di minor dimensione, con struttura parcellare più o meno agglomerata, di formazione familiare o relativo ad utilizzazioni stagionali o marginali del territorio;

f) altre strutture insediative aggregate: quartieri operai, villaggi minerari, aree edificate d'interesse storico-culturale, prive di carattere di centralità.”

- b) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza;
 - c) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia .
- 10bis. Indipendentemente da quanto previsto nelle tabelle di sottozona, nelle sottozone A, potranno essere realizzate le seguenti attività: serre mobili o fisse di superficie coperta ≤ 20 mq, assentibili ai sensi dell'art. 61 della l.r. 11/1998 e s.m.i
11. Nelle parti di sottozona individuate nelle carte degli ambiti inedificabili, allegate al PRG, quali aree boscate, terreni sedi di frane, terreni a rischio inondazione, terreni soggetti a rischio valanghe o slavine, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 63, 65, 66 e 67 delle NTA.
12. Indipendentemente da quanto previsto nelle tabelle di sottozona, nelle sottozone di tipo A potranno essere realizzate le attività di cui all'articolo 10, comma 9, lettera g) e, esclusivamente nei casi di recupero, riutilizzo o di riqualificazione di strutture edilizie esistenti, potranno essere realizzate le attività di cui alla lettera l).
13. Nelle aree libere delle sottozone di tipo A, in assenza di strumento attuativo, è consentita la realizzazione di strutture pertinenziali a servizio degli edifici esistenti secondo i criteri, le modalità e le caratteristiche tipologiche stabilite dalla normativa vigente ³¹³, per la copertura sono ammessi esclusivamente i seguenti materiali: lose in pietra naturale, tavole o scandole di legno, lamiera di rame e lamiera preverniciata di colore scuro non riflettente ; le prescrizioni in materia di distanze tra fabbricati, dai confini e dalle strade carrabili sono quelle stabilite dalla legislazione, dal piano regolatore e dal regolamento edilizio per l'edificazione in zona A. Tali strutture non sono tenute al rispetto delle distanze dal fabbricato di cui costituiscono pertinenza (ovvero sul medesimo mappale catastale o su altro mappale adiacente legato da vincolo pertinenziale anche mediante scrittura privata depositata in Comune) qualora sul fronte confrontante del fabbricato non siano presenti aperture al primo piano fuori terra; non sono inoltre tenute al rispetto delle distanze minime dalle strade pubbliche ad esclusivo uso pedonale, fatti salvi il rispetto degli altri diritti di terzi e di eventuali prescrizioni anche di tipo tecnico/edilizio per la costruzioni a bordo strada.

Art. 45 (Classificazione degli edifici e delle aree ubicati nelle sottozone di tipo "A")

1. Gli edifici ubicati nelle sottozone di tipo A sono classificati, nelle tavole Cle: in scala 1:1000 ,*classificazione degli edifici nelle zone A*, con apposito provvedimento della Giunta comunale, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale³¹⁴; tale classificazione evidenzia le categorie seguenti:
- a) monumenti, integri o diroccati, ai sensi di legge ³¹⁵, isolati o inseriti in contesti insediati³¹⁶;

³¹³LR 11/98 art.52, comma 4bis), DGR 1810/2012, all. B, DGR 387/2013, e smi.;

³¹⁴ Deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 418

³¹⁵ D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42

³¹⁶ sono monumenti:

A1 - castelli, torri, cinte murarie e case forti e fortificazioni

A2 - reperti archeologici

A3 - ponti e strutture viarie

A4 - edifici di culto ed edifici funzionalmente connessi

A5 - edifici appartenenti ai Comuni, alla Regione, alle Comunità Montane o altri enti e istituti legalmente riconosciuti risalenti ad oltre 50 anni.

- b) documenti, integri o diroccati,³¹⁷³¹⁸, isolati o inseriti in contesti insediati;
 - c) edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale, integri o diroccati³¹⁹³²⁰;
 - d) edifici diroccati;
 - e) altri edifici non rientranti nelle precedenti categorie;
 - a. edifici inseriti nell'ambiente;
 - b. edifici in contrasto con l'ambiente;
 - c. basso fabbricato inserito nell'ambiente;
 - d. altri bassi fabbricati.
2. Ai fabbricati classificati ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni di cui alla legge.³²¹
3. Nelle tavole di cui al comma 1 sono altresì individuate le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico³²²; la relativa disciplina è disposta all'art. 26.

Art. 46 (Sottozone di tipo "B")

1. Nelle tavole P4 – Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG sono indicate le sottozone di tipo B che sono le parti del territorio comunale costituite dagli insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici, terziari, totalmente o parzialmente edificati.
2. Gli interventi di recupero sono sempre ammessi verso le destinazioni d'uso ammesse in tabella.
3. Le quantità o le percentuali indicate in tabella individuano gli interventi, le destinazioni d'uso, le attività e gli strumenti attuativi di cui rispettivamente agli artt. 8, 9, 10, ammessi in ogni sottozona per le nuove costruzioni tenuto conto delle determinazioni del PTP e devono essere verificate con riferimento alle aree libere dell'intera sottozona indicate nella tabella di cui al punto 5. La Sur ammessa è quella emergente secondo le modalità indicate dal Regolamento Edilizio, la Sua³²³ ammessa è quella destinata alle attività commerciali, produttive e direzionali.

³¹⁷ ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 418/1999

³¹⁸ sono documenti:

B1 rascard, grenier, stadel

B2 edifici e manufatti comunitari (forni, mulini, latterie, fontanili e lavatoi)

B3 edifici produttivi e connessi alle attività produttive (segherie, forge, edifici di tipo industriale, miniere)

B4 edifici o complessi di edifici che hanno svolto o ospitato, nel passato, particolari funzioni di tipo turistico, rappresentativo, politico, sociale, connessi a particolari momenti o eventi storici. (ad esempio: "maison du sel", terme, edificio legato con la storia di personaggi celebri...)

classificati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 418 del 15.10.1999. Beni evidenziati all'appendice 7 della relazione del PTP eventualmente integrati dal PRG nonché sulla base dei beni di architettura minore di cui alla legge regionale 21/1991

³¹⁹ *Per edificio di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale si intende qualsiasi immobile o insieme di immobili che, non rientrando nelle precedenti categorie, presenti comunque la contestuale presenza di alcuni tra i seguenti elementi, che li distingua in relazione agli aspetti storici, culturali, architettonici od ambientali: tipo di materiali, articolazioni volumetriche, tipo di strutture, organizzazione distributiva, presenza di elementi stilisticamente e storicamente databili e che ne determinino un'insieme tipologico e compositivo emergente rispetto al contesto in cui si situano.*

³²⁰ ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 418/1999

³²¹ *lr 11/1998, art. 52, comma 4*

³²² ai sensi delle NAPTP, art. 40 e della *lr 56/83, art. 5;*

³²³ *Allegato A, Deliberazione Consiglio Regionale del 24 marzo 1999 n. 517/XI Capitolo 1 Paragrafo G*